

GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del d.lgs. 231/01

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Dicembre 2011
Primo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 Novembre 2013
Secondo aggiornamento approvato con delibera CdA del 26 Ottobre 2015
Terzo aggiornamento approvato con delibera CdA del 6 Febbraio 2018
Quarto aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 Settembre 2019
Quinto aggiornamento approvato con delibera CdA del 25 Giugno 2020
Sesto aggiornamento approvato con delibera CdA del 5 Febbraio 2021
Settimo aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 marzo 2022
Ottavo aggiornamento approvato con delibera CdA del 28 aprile 2023
Nono aggiornamento approvato con delibera CdA del 27 marzo 2024
Decimo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 aprile 2025

1. GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A. - presentazione della Società

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. (di seguito anche “Gruppo Fabbri” e “GFV”) è una realtà industriale internazionale leader nella produzione e vendita di macchine e film per il confezionamento alimentare, da oltre 60 anni sul mercato, che conta circa 300 dipendenti e 39 registrazioni internazionali di brevetto.

La Società ha sede legale in Vignola (MO), ove si trovano gli Uffici e due stabilimenti produttivi, disgiunti quanto ai processi in essi realizzati (uno dedicato alla produzione delle macchine confezionatrici, l’altro dedicato alla produzione di pellicole plastiche). Inoltre, a Milano è ubicata una sede distaccata come base di riferimento per l’assistenza post vendita dei clienti del Nord Italia.

Alla fine del 2019 Gruppo Fabbri ha acquisito CAVECO, storica realtà italiana attiva da oltre 40 anni con posizione di leadership nel mercato delle termosigillatrici.

L’oggetto sociale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è rappresentato da ricerca, produzione, commercializzazione ed assistenza post vendita di prodotti per l’imballaggio.

La Società può:

- assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese di qualunque natura;
- svolgere, direttamente o tramite società controllate o collegate, sia in Italia sia all’Estero, l’attività di compravendita, locazione o affitto di beni immobili e attrezzature destinate al settore pubblico o privato;
- svolgere attività di consulenza tecnica, commerciale, gestionale, amministrativa e la gestione di centri di elaborazione dati a favore di società controllate o di terzi;
- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune dall’organo

amministrativo o strumentali, necessarie o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

1.1. Il modello di *governance*

Gruppo Fabbri Vignola è una Società per azioni, con un sistema di amministrazione tradizionale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna.

All'interno del Consiglio sono stati nominati:

- il Presidente, cui, da Statuto, è conferita la legale rappresentanza della Società e cui sono stati conferiti i poteri di gestione ed organizzazione autonoma, nel rispetto dei poteri attribuiti da Statuto al Consiglio. In particolare (l'elenco che segue ha titolo esemplificativo, si rinvia alla visura camerale per il dettaglio specifico):
 - sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi della società, le dichiarazioni di sostituto d'imposta per le ritenute alla fonte, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto ed ogni altra denuncia o dichiarazione, impugnando accertamenti di imposte e tasse avanti alle commissioni tributarie ed uffici amministrativi di ogni ordine e grado;
 - rappresentare la società nei rapporti con qualsiasi ufficio e autorità fiscale, anche all'estero, con la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati; rappresentare la società di fronte alle autorità doganali in relazione ad ogni tipo di operazione di esportazione o importazione, ivi incluse le operazioni di temporanea importazione/esportazione;
 - assumere e licenziare personale dipendente, inclusi i dirigenti con RAL non superiore a Euro 200.000,00, determinandone qualifiche e retribuzioni;

- chiedere le eventuali licenze ed autorizzazioni di legge, dare incarico a spedizionieri, importatori o esportatori di compiere le relative formalità doganali;
- sottoscrivere certificati di origine e documenti in genere idonei ad attestare la provenienza, il valore e le caratteristiche tutte dei prodotti importati o esportati dalla società;
- firmare denunce valutarie, fatture per merci esportate, dichiarazioni di congruità, dichiarazioni sostitutive di notorietà, attestazioni del possesso di requisiti tecnico professionali e di regolarità fiscale e contributiva ed in genere qualsiasi documento o dichiarazione necessario/a al perfezionamento delle esportazioni e delle importazioni in ogni competente sede;
- stipulare contratti di vendita e acquisto di beni e servizi relativi alla gestione tipica della Società, contratti di assicurazione, contratti di locazione, anche finanziaria e sub-locazione il tutto nei limiti del budget;
- aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari e postali, di deposito, di apertura di credito, di cessione del credito, di anticipazione, richiedere, rinnovare e utilizzare affidamenti bancari e con società di factoring, fino ad un limite massimo di Euro 2.500.000 per singola operazione o equivalente in valuta per singolo istituto, sotto forma di linee di credito per smobilizzo di effetti e/o di crediti, oppure anticipazioni di varia natura, oppure scoperti e linee di conto corrente per elasticità di cassa tra cui anche di hot money, linee per operazioni di copertura rischio cambio, linee per credito di firma, linee di sconto bancario, mutui e finanziamenti entro il predetto limite, negoziandone termini e condizioni, stipulando, modificando e risolvendo tutti i contratti relativi, conseguenti e ancillari;
- eseguire operazioni sui conti correnti delle società, girare e incassare assegni, vaglia postali, vaglia bancari e telegrafici, assegni circolari e bancari, assegni di conto corrente, effetti cambiari all'ordine o al portatore emessi o girati da terzi a favore della società, prelevare dai

conti correnti bancari della società per provvedere al pagamento dei creditori tra cui anche le società controllate e collegate, emettere assegni, il tutto sulle disponibilità giacenti in conto corrente o anche allo scoperto nei limiti di credito concesso alla società e comunque fino a Euro 1.000.000 (o equivalente in altra valuta) per ciascuna operazione;

- fare pagamenti a fornitori e a terzi mediante emissioni di assegni bancari, bonifici bancari, ed effetti di ogni genere, la cui emissione sia stata convenuta, a carico della società, da parte dei fornitori;
 - esperire qualsiasi pratica presso qualunque ministero, ufficio, azienda o ente della pubblica amministrazione e relativi organi periferici, effettuando pagamenti di ogni natura e importo.
- un Amministratore Delegato, cui sono stati conferiti i poteri di gestione ed organizzazione autonoma, nel rispetto dei poteri attribuiti da Statuto al Consiglio.

In particolare (l'elenco che segue ha titolo esemplificativo, si rinvia alla visura camerale per il dettaglio specifico):

(*) A firma singola:

- dirigere, sovrintendere ed assicurare l'ordinaria amministrazione delle attività facenti capo alle proprie aree di competenza come di seguito meglio specificate. In ogni caso, l'Amministratore Delegato è autorizzato a disporre singoli interventi, anche non specificatamente inclusi nella previsione di budget annuale, entro il limite di spesa annuale di Euro 1.000.000,00;
- assumere e licenziare personale dipendente, con l'esclusione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti, determinandone qualifiche e retribuzioni,
- stipulare contratti di licenza, attiva o passiva, per brevetti, marchi e tecnologia in genere o di fornitura di assistenza tecnica, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, compiendo anche gli atti necessari per le procedure di ottenimento e mantenimento in vita

- di marchi e brevetti e nominando, a tale scopo, anche corrispondenti in Italia e all'estero con conferimento dei mandati relativi;
- effettuare qualsiasi operazione presso gli uffici doganali, dando ogni scarico in merito, ivi comprese quelle necessarie per lo sdoganamento, spedire, ritirare e svincolare merci, fare qualsiasi dichiarazione o accordo in riferimento alle stesse, firmare ricevute o note;
 - richiedere e sottoscrivere documenti e moduli per importazione ed esportazione di merci, firmando la dichiarazione di veridicità dei prezzi e delle fatture;
 - trattare e concludere accordi e transazioni di indole tecnica e commerciale, definire contratti con amministrazioni pubbliche e private, compilare e perfezionare convenzioni;
 - acquistare o vendere, anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, permutare, importare ed esportare ogni genere di merci e servizi relativi alla gestione tipica della società, fissando prezzi, termini e condizioni, firmando i relativi atti e contratti, concedendo, se del caso, sconti o dilazioni, il tutto nei limiti del budget della società;
 - stipulare, modificare e risolvere contratti di agenzia, mediazione, procacciamento di affari, di mandato e commissione, commissionare appalti o consulenze, stipulare e sottoscrivere contratti d'opera, concludere rapporti di collaborazione autonoma, anche continuativa, che dovranno avere durata massima iniziale di un anno, salvo rinnovo, nei limiti di spesa di budget e nel limite di Euro 100.000 per singolo contratto;
 - sottoscrivere fatture consolari, certificati di origine e documenti in genere idonei ad attestare la provenienza, il valore e le caratteristiche tutte dei prodotti importati o esportati dalla società, firmare denunce valutarie, fatture per merci esportate, benestare bancari, dichiarazioni di congruità ed in genere qualsiasi documento necessario alla materiale esecuzione di vendite all'estero e di acquisti all'estero ed al perfezionamento delle esportazioni ed importazioni in ogni competente sede;

- eseguire operazioni sui conti correnti delle società, girare e incassare assegni, vaglia postali, vaglia bancari e telegrafici, assegni circolari e bancari, assegni di conto corrente, effetti cambiari all'ordine o al portatore emessi o girati da terzi a favore della società, prelevare dai conti correnti bancari della società per provvedere al pagamento dei creditori tra cui anche le società controllate e collegate, emettere assegni, il tutto sulle disponibilità giacenti in conto corrente o anche allo scoperto nei limiti di credito concesso alla società e comunque fino a Euro 500.000 (o equivalente in altra valuta) per ciascuna operazione;
- emettere assegni o vaglia bancari, trarre o accettare cambiali tratte, richiedere assegni circolari, per fini diversi dai pagamenti a creditori della società stessa, per un importo massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione;
- modificare i contratti, recedere da essi, concordare, in caso di sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso;
- rappresentare la società presso qualsiasi ufficio fiscale governativo o locale, anche all'estero, con la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati;
- curare l'osservanza degli adempimenti relativi al personale dipendente cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni fiscali, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato;
- stipulare, modificare e risolvere contratti per acquistare e vendere merci, materie prime, materiali e attrezzature, beni mobili in genere nonché acquistare, vendere e permutare autoveicoli in genere, sottoscrivere ogni atto relativo al pubblico registro automobilistico fino al limite di Euro 1.000.000 (o equivalente in altra valuta) per ciascuna operazione;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di prestazioni di servizi in outsourcing fino ad Euro 1.000.000,00 (o equivalente in altra valuta) per ciascuna operazione;

- stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa fino ad Euro 75.000 (o equivalente in altra valuta) per singolo rapporto, con esclusione di qualsiasi limitazione di importo per i contratti aventi ad oggetto consulenze strategiche e consulenze in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- acquistare (anche in leasing), vendere, permutare, immobilizzazioni materiali, diverse da beni immobili, di importo unitario non superiore a Euro 1.000.000,00 (o equivalente in altra valuta), a meno che i predetti investimenti siano già previsti nel business plan o nel budget della società già approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- elaborare dare esecuzione alle attività pubblicitarie e promozionali della società, stipulando i relativi contratti fino ad un massimo di Euro 50.000 (o equivalente in altra valuta) per singolo contratto.
- aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari e postali, di deposito, di apertura di credito, di cessione del credito, di anticipazione, richiedere, rinnovare e utilizzare affidamenti bancari e con società di factoring, di importo superiore a Euro 1.000.000 per singola transazione e fino ad un limite massimo di Euro 2.500.000 per singola transazione o equivalente in valuta per singolo istituto, sotto forma di linee di credito per smobilizzo di effetti e/o di crediti, oppure anticipazioni di varia natura, oppure scoperti e linee di conto corrente per elasticità di cassa tra cui anche di hot money, linee per operazioni di copertura rischio cambio, linee per credito di firma, linee di sconto bancario, mutui e finanziamenti, negoziandone termini e condizioni, stipulando, modificando e risolvendo tutti i contratti relativi, conseguenti e ancillari;
- cedere ed effettuare cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti verso terzi per importi superiori a Euro 1.000.000 fino al limite di Euro 3.000.000 (o equivalente in altra valuta) per singola operazione e stipulare i relativi contratti fissandone le condizioni;
- iscrivere ipoteche, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali;

- stipulare, modificare e risolvere fideiussioni o garanzie di qualsiasi natura in favore della società con istituti di credito, assicurativi ed altri enti finanziatori nonché effettuare e liberare depositi cauzionali, a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della società verso terzi strumentali per l'espletamento dell'ordinaria attività della società (performance bond, bid bond, advance payment bond e/o altre garanzie tecniche) per importi superiori a Euro 500.000 fino al limite di Euro 1.000.000 (o equivalente in altra valuta) per ciascuna operazione.

L'organo di Controllo è il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il controllo contabile è stato attribuito ad una Società di Revisione.

1.2. La struttura organizzativa, le funzioni e le procure aziendali

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è articolata in diverse direzioni e unità organizzative, che gestiscono l'operatività della Azienda, che sinteticamente possono essere così descritte:

→ DIREZIONE RISORSE UMANE E CULTURA

con a capo un Direttore cui sono stati conferiti, mediante procura notarile, poteri di rappresentanza (si rinvia ai poteri riportati in visura camerale). Tale Direzione si occupa di assicurare la definizione della struttura organizzativa aziendale, il corretto dimensionamento degli organici, la definizione delle politiche di gestione e sviluppo del personale (gestione, sviluppo e amministrazione del personale) e la gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali ed enti di riferimento.

→ DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, IT.

Questa Direzione, con a capo un Direttore cui sono stati conferiti, mediante procura notarile, poteri di spesa e di rappresentanza (si rinvia ai poteri riportati in visura camerale), ha il compito di garantire:

- lo svolgimento delle attività amministrative, di quelle finanziarie e fiscali nonché del controllo direzionale nel pieno rispetto delle normative in vigore;
 - il corretto processo di budgeting, acquisendo i dati dalle diverse direzioni aziendali, consolidandoli nel conto economico aziendale e di Gruppo ed evidenziando gli scostamenti e le dinamiche principali rispetto agli esercizi precedenti;
 - l'assolvimento degli adempimenti societari e di raccordo con gli organi societari;
 - il corretto controllo ed indirizzo dello sviluppo dei sistemi informativi, sia sotto l'aspetto delle tecnologie e reti, che delle soluzioni applicative in funzione delle esigenze aziendali.
- ➔ **DIPARTIMENTO TECNICO** che elabora politiche di sviluppo ed innovazione dell'offerta Macchine e Film, definendo ed assicurando la realizzazione di progetti conformi alla normativa applicabile, nonché alle specifiche tecniche e funzionali previste.

➔ **DIPARTIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE.**

Tale Direzione elabora politiche di sviluppo ed innovazione dell'offerta, definendo e assicurando la realizzazione di progetti conformi alle specifiche tecniche e funzionali previste, ed assicura il corretto funzionamento degli stabilimenti, la pianificazione e il conseguimento delle produzioni programmate nel rispetto delle caratteristiche qualitative e dei consumi previsti, nonché nel rispetto della normativa vigente, delle regole contrattuali e delle procedure aziendali, la realizzazione delle produzioni. All'interno di questo Dipartimento si collocano la Funzione Produzione Film & Manutenzione Siti Vignola, la Funzione Produzione Macchine e la Funzione Pianificazione Film

→ **DIPARTIMENTO VENDITE ESTERO**

→ **DIPARTIMENTO VENDITE ITALIA,**

→ **DIPARTIMENTO POST VENDITA**

con il compito di:

- definire le politiche commerciali e di posizionamento sul mercato;
- assicurare la definizione e la quantificazione del mercato potenziale, la sua segmentazione e le politiche di prezzo;
- gestire i servizi di post vendita ed i rapporti con i clienti.

→ **DIPARTIMENTO GLOBAL SUPPLY CHAIN**, funzione in fase di implementazione che ha la responsabilità di coordinare la produzione, l'acquisto, l'immagazzinamento e la distribuzione di materie prime, componenti, prodotti e merci in tutte le fasi della catena di fornitura

→ **DIPARTIMENTO SALUTE SICUREZZA AMBIENTE & FACILITIES**, per la redazione e l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi in materia di Sicurezza e Ambiente, della gestione dei sistemi di sicurezza e di tutela ambientale, per il mantenimento dei rapporti con le autorità competenti e gli enti certificatori. In materia di facility management tale funzione si occupa della gestione, coordinamento e pianificazione della attività inerenti le strutture fisiche dell'azienda, nonché della gestione energetica.

→ **QUALITA' & REGOLATORIO**, con il compito di coordinare le politiche relative alla qualità, sovrintendere la manutenzione ed il miglioramento del relativo sistema di gestione, nonché garantire il rispetto delle normative e regolamenti vigenti in materia di packaging alimentare.

La Società ha predisposto una procedura di riepilogo dei poteri e deleghe assegnati (procedura "Assegnazione di poteri e deleghe"), per la migliore

gestione di tali adempimenti organizzativi cui si rinvia per maggiori indicazioni rispetto a quanto sin qui descritto.

Inoltre, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha predisposto un dettagliato Organigramma (ALLEGATO I) nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa, come sopra sinteticamente rappresentata.

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificati:

- le aree funzionali in cui si suddivide l'attività aziendale;
- soggetti responsabili delle singole unità organizzative;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali.

L'Organigramma è oggetto di comunicazione a tutto il Personale tramite affissione in bacheca e pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

1.3. Normativa interna e disposizioni di controllo

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ritiene che la qualità dei servizi e la corretta gestione delle tematiche di sicurezza sul lavoro ed ambientali siano fattori importanti per il continuo sviluppo dell'impresa. Pertanto, la Società si è dotata delle seguenti certificazioni:

- **Certificazione ambientale** secondo lo standard ISO 14001:2015 - definisce la politica ambientale, pianifica le attività che necessitano di monitoraggio, evidenzia ruoli e responsabilità, crea procedure di controllo e istituisce un sistema di verifica.
- **REGISTRAZIONE EMAS** - Il Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è finalizzato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo e ai cittadini (e al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. La Registrazione EMAS è rilasciata direttamente da un comitato tecnico del Ministero dell'Ambiente Italiano e attesta, oltre all'impegno alla sostenibilità, anche il rispetto della normativa e delle disposizioni cogenti applicabili in materia ambientale.

- **ISO 9001: 2015** - il sistema di gestione per la qualità costituisce un supporto di rilievo ai fini dell'affidabilità del sistema di controllo interno nell'ambito di specifici processi;
- **MPI** - Certificazione di prodotto (pellicole plastiche in PVC prodotte presso lo stabilimento di Vignola). Tale marchio è rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici ad attestazione della conformità alla normativa sanitaria di settore e alle buone pratiche di fabbricazione (comprendendo anche gli aspetti igienici);
- **Certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro** secondo lo standard ISO 45001 (che ha sostituito lo standard OHSAS 18001:2007) - definisce la politica per la salute e la sicurezza, pianifica le attività che necessitano di monitoraggio, evidenzia ruoli e responsabilità, crea procedure di controllo e istituisce un sistema di verifica.

Tutte le procedure e le istruzioni adottate dalla Società nell'ambito dei sistemi di gestione volontaristica sopra indicati sono rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello.

Nelle Parti Speciali, ognuna delle quali è dedicata ad un rischio specifico, sono richiamate le procedure specifiche per quel singolo rischio.

Pertanto, il sistema di *compliance* è costituito dalle procedure specifiche richiamate per il singolo rischio, nonché dalle altre procedure ed istruzioni operative adottate e dal Codice Etico, che hanno valenza generale, quale attuazione dei principi di legalità, trasparenza e correttezza sui cui si fonda il Modello 231.

1.4. Il sistema informativo

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Il Sistema Informativo utilizzato da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è di tipo tradizionale basato sull'architettura client - server, ovvero un sistema di server centralizzati contenente i dati e le principali applicazioni a cui gli utenti accedono attraverso il proprio PC. Esso consente di gestire i processi

registrando le operazioni in tempo reale. Per i principali processi è possibile la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione degli autori delle stesse.

1.5. Il Codice Etico

Sin dalla prima approvazione del Modello, la Società ha adottato un proprio Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello stesso (Allegato II).

Il Codice Etico è un documento societario ufficiale e, come tale, illustra i diritti e i doveri, nonché le responsabilità della Società nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che con essa si relazionano.

In particolare, il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, dai collaboratori a vario titolo o dai membri di organi sociali di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..

In tale prospettiva i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.


Il Modello, infatti, risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale", ma privo di una specifica procedurizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende anche dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli. Per tale ragione è necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello organizzativo e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico ha, quindi, efficacia cogente per i destinatari.

1.6. I rapporti infragruppo

Il diagramma a blocchi a seguire specifica la struttura del Gruppo:



I rapporti intercorrenti tra le diverse società sono riconducibili a quelli che comunemente caratterizzano, secondo la dottrina, il “gruppo economico-finanziario” nell’ambito del quale i rapporti sviluppati sono di carattere commerciale e finanziario.

Tra le Società del Gruppo sono in essere contratti di carattere industriale, commerciale e finanziario tesi a regolamentare i rapporti tra le società.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs 231/01 (si veda l'ALLEGATO III - Documento di sintesi dei principi normativi), Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, con lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello è stato adottato dalla Società con delibera di Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011 ed è stato oggetto di successivi aggiornamenti, come elencati in copertina.

Il decimo aggiornamento, approvato con delibera di Consiglio del 29 aprile 2025 recepisce le novità normative introdotte nel corso dell'anno 2024, sino alla conversione in Legge (187/2024) del Decreto-legge 145 del 2024.

2.1. Obiettivi e finalità

L'adozione del Modello per la Società non solo è un modo per beneficiare dell'esimente prevista dal decreto 231, ma è anche uno strumento per migliorare il proprio sistema di gestione dell'attività e di controllo della stessa. Inoltre, grazie all'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, la Società si propone le finalità di:

- rendere tutti coloro che operano per la stessa pienamente consapevoli che i comportamenti illeciti siano condannati e contrari agli interessi di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. anche quando, apparentemente, essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della stessa oltre che alle disposizioni di legge;
- rendere tali soggetti consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;

- determinare una piena consapevolezza che i comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. Ambito soggettivo di applicazione

Sono destinatari del Modello, con il conseguente impegno al costante rispetto dello stesso:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i dirigenti della Società;
- i quadri e tutti i dipendenti;
- i collaboratori, gli agenti, i rappresentanti, i fornitori ed i partner commerciali, ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche legate a Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. da rapporti contrattuali e non, diversi dal rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto ad esso equiparabile, qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili.

2.3. Attività preliminare alla creazione del Modello Organizzativo

Gli elementi che devono caratterizzare un Modello organizzativo, per avere efficacia secondo quanto disposto dal d.lgs. 231/01, sono l'effettività e l'adeguatezza.

L'effettività si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'adeguatezza dipende, invece, dall'idoneità, in concreto, del Modello a prevenire i reati contemplati nel decreto.

Essa è garantita dall'esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o "processi sensibili" che possiedono caratteristiche anomale.

Pertanto, la predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001.

Sono stati, quindi, analizzati:

- il modello di *governance*;
- la struttura organizzativa, le funzioni e le procure aziendali;
- la normativa interna e le disposizioni di controllo;
- il modello precedentemente adottato;
- il sistema informativo;
- i rapporti infragruppo.

Una volta valutati gli elementi appena indicati, si è provveduto ad analizzare tutta l'attività di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. al fine di individuare, tra i "reati presupposto" previsti dal decreto 231, quelli che, seppur in via ipotetica ed astratta, possano configurarsi nella realtà aziendale.

Tale attività è stata svolta non solo alla luce dei documenti inerenti agli aspetti sopra elencati, ma anche attraverso interviste ai soggetti apicali della Società. In questo contesto si è sempre tenuto a mente il fatto che la valutazione in commento non possa basarsi esclusivamente sul concetto di "rischio accettabile" come inteso normalmente nel contesto economico-societario.

Infatti, dal punto di vista economico il rischio è considerato "accettabile" quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Ovviamente tale percorso logico non è sufficiente per soddisfare i principi previsti dal decreto 231.

Tuttavia, è fondamentale individuare una soglia di rischio, posto che altrimenti la quantità di controlli preventivi diventerebbe virtualmente infinita, con evidenti conseguenze, da un lato, sulla effettività del Modello, dall'altro, sulla continuità operativa della Società.

Con riferimento alle fattispecie dolose si ritiene che il rischio sia adeguatamente fronteggiato quando il sistema di controllo preventivo è tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento, così aderendo al dettato normativo del 231.

Quanto, invece, ai reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, ovviamente connotata da involontarietà e non conforme ai principi ed alle regole previste dal Modello, nonostante la previsione di protocolli specifici e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'apposito Organismo di Vigilanza.

Pertanto, posto che il Modello deve fronteggiare sia ipotesi dolose sia ipotesi colpose, il primo obiettivo da perseguire è la regolamentazione ed il presidio delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione.

Su questo presupposto logico si è provveduto a mappare le aree potenzialmente esposte a rischio di reato, avendo come punto di riferimento le *best practices* e le indicazioni fornite dalle linee guida di Confindustria.

L'attività si è concretizzata in interviste ai soggetti apicali della Società, nell'analisi di documenti interni da cui poter ricavare informazioni rilevanti e nell'analisi di eventuali presidi organizzativi già posti in essere, come specificato nel successivo paragrafo.

L'attività di mappatura e di *risk assessment* (i cui risultati sono illustrati ed analizzati nelle Parti Speciali del Modello) ha comportato anche la valutazione di procedure, istruzioni operative, registrazioni o documenti in grado di dare evidenza dei processi interni e modalità di esercizio delle attività di controllo, al fine di tenere nella dovuta considerazione quanto già messo in atto dall'azienda e valutarne l'idoneità anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Pertanto, a fronte di attività a rischio non sufficientemente presidiate, sono stati identificati gli interventi considerati efficaci ed idonei a fronteggiare compiutamente il rischio.

2.4. La struttura del modello organizzativo di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

Il Modello, documento finale dell'attività di analisi aziendale, si compone di:

- la **Parte Generale** che descrive la Società, illustra la funzione e i principi del Modello, individuandone le sue componenti essenziali, compresi il sistema sanzionatorio e l'Organismo di Vigilanza.

La Parte Generale è composta anche dai seguenti documenti, per comodità individuati come "Allegati", che ne sono parte integrante:

- ALLEGATO I: Organigramma;
- ALLEGATO II: Codice Etico;
- ALLEGATO III: Principi normativi del d.lgs. 231/01 e s.m.i..

In caso di aggiornamento, l'Allegato I, ovvero l'"Organigramma aziendale", è sostituito senza passaggio in CdA; invece, per l'aggiornamento degli Allegati II, III e IV, trattandosi di aggiornamento del Modello, è necessaria l'approvazione da parte del CdA.

- la **Parte Speciale** che, composta dalla mappa delle aree a rischio e da singole sezioni, illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative della Società per le categorie di reato previste dal Decreto.
- le **procedure aziendali** e tutti gli altri documenti indicati e/o richiamati nei diversi documenti sopra elencati e che compongono il Modello, che disciplinano i "processi sensibili" in relazione a quanto emerso e riportato nella mappatura dei rischi.

Tali procedure e documenti sono richiamati nelle Parti Speciali sopra indicate. La verifica e l'approvazione di tali procedure e documenti sono gestite secondo la prassi aziendale richiamata dalla procedura di sistema (qualità, ambiente e sicurezza) denominata PGQ01 "Gestione documenti e dati".

L'attività di predisposizione del Modello, come detto, ha considerato i processi sensibili e le procedure di gestione e controllo vigenti, definendo, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con la normativa interna già vigente, con gli organigrammi, i sistemi di gestione adottati e operanti nell'ambito della Società.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa dovessero emergere fattori critici, l'Azienda provvederà a un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del Decreto.

2.5. Aggiornamento del Modello

Il Modello Organizzativo è "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231/2001, e, quindi, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa dell'Organo Amministrativo della Società.

In particolare, occorrerà tenere conto di modificare e integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ivi incluse eventuali significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia derivanti da nuovi orientamenti giurisprudenziali e/o autorevoli e condivisibili orientamenti dottrinari;
- modifiche dell'assetto societario;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle in precedenza identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari e dei Terzi o, più in generale, in caso di gravi violazioni del Modello;

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle novità normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società, identifica e segnala all'Amministratore Delegato l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del CdA le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il CdA delibera, quindi, in merito alla revisione del Modello e all'adozione delle modificazioni e integrazioni necessarie al suo aggiornamento, così come individuate a esito del progetto di cui ai precedenti capoversi.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

Infine, giova precisare che, come già detto in precedenza, a fronte di aggiornamenti relativi all'Allegato I, ovvero l'Organigramma aziendale, lo stesso è sostituito senza specifica delibera del CdA in relazione al Modello, essendo l'Organigramma un documento ufficiale di portata generale già oggetto di formalizzazione e diffusione specifica.

2.6. Nomina del Difensore

In ragione delle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza 35387 del 13.05.2022 (data udienza) depositata il 22 settembre 2022 (Rv. 283551), ovvero che *“in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto*

non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi)”, Gruppo Fabbri Vignola dispone che:

- qualora siano indagati uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri Consiglieri estranei al fatto per cui si procede, conferiscono apposito mandato ad uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 231/01;
- qualora siano indagati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con la presente previsione si dà mandato ad uno dei Procuratori della Società, cui già sia stata conferita la rappresentanza in giudizio della Società stessa, affinché provveda nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 231/01. Tale incarico verrà direttamente conferito, o successivamente ratificato (se esercitato prima per ragioni d'urgenza dell'atto processuale da porre in essere) dall'Assemblea dei Soci.

3. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. promuove la diffusione e la conoscenza del Modello da parte di tutti i soggetti individuati al precedente paragrafo 2.2.

3.1. Attività informativa

Il Modello con tutti i suoi Allegati è pubblicato sulla rete intranet della Società e, quindi, può essere consultato e scaricato da tutti i dipendenti.

Tale documento è, inoltre, pubblicato per estratto (Parte Generale e Codice Etico) sul sito internet dell'Azienda a disposizione di chiunque voglia prendere atto/visione.

Inoltre, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. promuove l'informazione attraverso:

- l'invio di una comunicazione ai dipendenti, a firma Amministratore Delegato, che illustra i principi sottesi al Modello e i suoi contenuti;
- l'inserimento, nei contratti sottoscritti dalla Società della seguente clausola:

“Decreto Legislativo N. 231/2001

GRUPPO FABBRIGROUP S.p.A., nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi e alle regole contenuti nel proprio Codice Etico e nella parte generale del proprio Modello Organizzativo, consultabile sul sito

<http://www.grupprofabbri.com/web/gruppo-fabbri-italia/codiceetico>.

Il (...) si impegna ad operare in linea con i principi e le regole di tale Codice Etico;

All'accettazione delle presenti condizioni, il (...) si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. del quale dichiara di conoscere i contenuti.

Il (...) prende inoltre atto che GRUPPO FABBRIGROUP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. A tale scopo GRUPPO FABBRIGROUP ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV) il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; anche la Parte Generale del Modello è

consultabile sul sito <http://www.gruppofabbri.com/web/gruppo-fabbri-italia>; il (...) si impegna ad operare in linea anche con i principi e le regole di tale documento.

Il (...) è pure informato che, in conformità con le prescrizioni normative del D.Lgs 24/2023, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha altresì adottato un sistema di c.d. “whistleblowing” con le caratteristiche descritte nella apposita sezione del sito internet, disponibile all’indirizzo <https://www.gruppofabbri.com/il-gruppo/corporate-governance/>.

L’accesso alla rete aziendale e ai sistemi informatici necessari per l’espletamento delle varie mansioni previste dall’oggetto del (contratto) è regolamentato dall’assegnazione di credenziali (userid e password) fornite da GRUPPO FABBRIGROUP VIGNOLA S.p.A.. Tali credenziali sono rigorosamente nominali e legate allo specifico utente incaricato dal (...) allo svolgimento della mansione per cui questi è incaricato.

Il (...), nel caso di sostituzione del personale nello svolgimento di tali mansioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione a GRUPPO FABBRIGROUP VIGNOLA S.p.A. affinché questa possa rendere non più valide le credenziali di accesso dell’utente sostituito

Il (...) prende atto che l’utilizzo improprio o, peggio, l’abuso delle credenziali di cui al comma precedente costituiscono reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

La commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. da parte del (...) comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti condizioni e legittimerà GRUPPO FABBRIGROUP VIGNOLA S.p.A. a dichiarare risolto il rapporto e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente”.

3.2. Formazione e informazione dei dirigenti e dei dipendenti

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei

destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione può avvenire in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro, oppure nell'ambito della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, o, ancora, attraverso corsi di aggiornamento.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune, consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 231/01 sono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

3.3. Informazione ad Amministratori, Sindaci ed alla Società di Revisione

Il Modello è consegnato al CdA al momento della formale adozione del Modello. Dell'avvenuta adozione è data notizia al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello, per essere rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 231/01, deve prevedere altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b), un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni contemplati nel presente documento ai fini della prevenzione dei reati contemplati dallo stesso decreto.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni disciplinari indicate nel presente capitolo si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela adottate per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (di cui al successivo paragrafo ed alla "Procedura flussi informativi verso l'OdV") nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Nondimeno, le sanzioni disciplinari si applicano anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti del segnalante gli illeciti/le violazioni delle norme disciplinanti l'attività della Società, in conformità alla normativa di riferimento in materia di Whistleblowing (sul punto di rimanda a quanto previsto al par. 6 del Modello).

4.1. Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello da parte dei lavoratori dipendenti di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del

contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare, nello svolgimento delle proprie mansioni, le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

La violazione, da parte dei dipendenti, delle regole comportamentali previste e disciplinate dal Modello di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. costituisce illecito disciplinare

Infatti, il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, ovvero dalla contrattazione collettiva applicata, che nel caso specifico è rappresentato dal CCNL per gli addetti all'Industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'Industria delle materie plastiche e dal CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti, nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL. Le infrazioni saranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto nella normativa suindicata.

I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti dall'art.8 e seguenti, Sezione Quarta, Titolo VII del CCNL Metalmeccanici e dall'art. 52 e seguenti, Parte II del CCNL Gomma Plastica, ovvero:

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta,
- multa non superiore a tre ore di retribuzione,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni,
- licenziamento per mancanze con preavviso,
- licenziamento per mancanze, senza preavviso.

In particolare, si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

- a) incorre nei provvedimenti richiamo verbale o ammonizione scritta, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi il Codice Etico o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- b) incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e del trattamento economico il lavoratore che, nel violare il Codice Etico o adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli sanzionati alla lettera a);
- c) incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;
- d) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di gestione del procedimento di irrogazione della sanzione previsto dai CCNL citati, tra cui:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

4.2. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni dello stesso o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in relazione a quanto accaduto ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

4.3. Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Società di Revisione

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato la notizia della violazione commessa. Il Consiglio di Amministrazione convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400, 2° comma, cod. civ..

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione (per quanto applicabili) da parte della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza è

tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.4. Misure nei confronti di fornitori e collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni di Gruppo Fabbri Vignola che risulti in contrasto con le linee di condotta previste dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commettere un reato previsto dal Decreto Legislativo 231 potrà comportare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nel contratto o nelle lettere di incarico - la risoluzione del rapporto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231 prevede, ai fini dell'efficacia dell'esimente prevista dall'art. 6, anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Alla luce dei compiti che il decreto 231 pone in carico all'Organismo di Vigilanza questo deve possedere i seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali e che le sue decisioni in ordine alle attività di vigilanza non possano essere oggetto di sindacato da parte di alcuna delle funzioni aziendali.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca un'adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, di carattere sia ispettivo sia consulenziale, anche con il ricorso a specifiche competenze esterne.

c) Onorabilità

I componenti dell'OdV non devono aver riportato sentenze, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal D.lgs 231/01 ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

d) Continuità di azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla applicazione del Modello, garantendo la continuità di tale attività.

Gruppo Fabbri Vignola garantisce il rispetto di tali requisiti identificando l'OdV in un organismo collegiale composto da soggetti esterni ed interni alla Società, con comprovata esperienza e competenza professionale rispetto alle aree ritenute maggiormente a rischio.

Le caratteristiche dei singoli componenti sono meglio dettagliate e descritte nel verbale del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la sussistenza dei requisiti sopra elencati è anche garantita dalla messa a disposizione dell'OdV, di un fondo spese, approvato - nell'ambito del complessivo budget aziendale - dal CdA, cui potrà attingere per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei suoi compiti: pertanto, qualora si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico ed ulteriore, l'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni dallo stesso nominati a sua discrezione. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

Ulteriore garanzia è data dal fatto che l'OdV riferisce al massimo vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza, la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione e partecipazione, nonché la verbalizzazione delle riunioni è rimessa allo stesso OdV, il quale disciplinerà il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

5.2. Ipotesi di ineleggibilità e rinuncia alla carica

Costituiscono motivi di ineleggibilità quale componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (o l'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto 231 o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30

marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

5.3. Durata in carica, revoca e decadenza

La nomina e la revoca dell'OdV sono atti di competenza del CdA. L'incarico è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

Nelle more della nuova nomina, ovvero del rinnovo, i componenti dell'OdV cessato dalla carica continuano a svolgere *ad interim* le proprie funzioni.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione di un componente o dell'intero organismo collegiale;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca di un componente possono intendersi, in via non esaustiva:

- la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità previste al precedente paragrafo;
- una grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti una assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

Per giusta causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza collegialmente inteso possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- l'applicazione di una misura cautelare nei confronti della Società, che sia connessa ad una "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza".

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

5.4 I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso come individuati al paragrafo 2.2.
2. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare il rispetto del Modello Organizzativo e delle relative procedure e protocolli, considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del

controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;

- effettuare periodicamente, con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, verifiche mirate volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello. In particolare, le suddette verifiche devono accertare che le procedure ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- concordare opportune azioni correttive, qualora si siano riscontrate situazioni di criticità;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo altresì eventuali istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei "processi sensibili", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e di nuovi processi aziendali;
- verificare l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello.

Nello svolgimento della sua attività, si prevede che l'OdV possa:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni, disponendo delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società;

- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società per ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

5.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Il d.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Pertanto, ogni Amministratore, Sindaco, dipendente, collaboratore della Società ha l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello.

A titolo esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione all'OdV:

- su base periodica: informazioni, dati, notizie e documenti come identificati nei protocolli e nelle procedure previste dal presente Modello Organizzativo;
- su base occasionale: ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo, nonché quanto dallo stesso formalmente richiesto alle

singole funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo.

Inoltre, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- anomalie e atipicità rispetto alle previsioni del Modello riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative ricomprese nelle “aree a rischio”;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;

L'OdV dovrà, inoltre, essere informato tempestivamente a fronte di:

- modifiche alla composizione degli organi sociali;
- cambiamenti significativi nella struttura organizzativa aziendale e nel conferimento di deleghe di poteri;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture.

Per migliorare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente odv@grupprofabbri.com, al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato all'OdV.

La società ha adottato un'apposita procedura “*Flussi informativi verso l'OdV*” per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza, cui si rinvia.

5.6. Il reporting agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, annuale, nei confronti del CdA tramite invio di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

Copia di tale informativa è trasmessa anche al Collegio Sindacale.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Le riunioni con gli Organi interessati devono essere verbalizzate e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

6. IL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

La Società, in conformità alla normativa di riferimento in materia di Whistleblowing, ha adottato la Procedura Whistleblowing, che viene diffusa con strumenti idonei all'interno ed all'esterno di Gruppo Fabbri Vignola, anche mediante la pubblicazione di informazioni sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.gruppofabbri.com/il-gruppo/corporate-governance/>

Le segnalazioni Whistleblowing devono riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività della Società, quali a titolo esemplificativo:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello;
- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme di prevenzione del riciclaggio;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti, nonché della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;
- norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- violazione delle norme tributarie o fiscali;
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato;
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società,

compiuti da dipendenti, membri degli Organi sociali o soggetti esterni che collaborano con la Società.

Le predette segnalazioni devono pervenire tramite il canale dedicato, ovvero attraverso l'add-on My Whistleblowing (accessibile via web all'indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/xxx/>)

mediante comunicazione per iscritto, messaggistica vocale oppure oralmente con incontro diretto da richiedersi all'interno del campo "descrizione della segnalazione" della piattaforma informatica.

La Società ha nominato un Comitato Whistleblowing, responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni, i cui componenti sono in possesso dei seguenti requisiti:

- non sono gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'Amministrazione Delegato e riferiscono direttamente agli Organi Aziendali;
- non svolgono funzioni operative e quindi non potrebbero rappresentare il presunto responsabile della violazione segnalata;
- non svolgono funzioni operative e quindi non hanno un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali conseguenti alle violazioni segnalate, che sono rimessi Strutture organizzative competenti.

Il Comitato Whistleblowing è incaricato dei seguenti adempimenti:

- riceve, esamina e valuta le segnalazioni delle violazioni ricevute;
- assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni;
- riferisce direttamente e senza indugio agli Organi Aziendali della Società le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantisce la riservatezza del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

- tutela adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

Si ricorda che le segnalazioni possono essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto ai canali interni, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:

- nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, il canale interno non sia stato attivato o non sia conforme a normativa;
- sia già stata presentata una segnalazione interna e la stessa non processata o abbia avuto in provvedimento finale negativo;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione, correrebbe il rischio di ritorsioni;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Rinviando alle previsioni della predetta Procedura Whistleblowing, si precisa che la Società pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti in ragione della segnalazione sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dei successivi provvedimenti emanati in materia (“Normativa Privacy”).

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali trattati sono:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. tutela adeguatamente il segnalante e gli altri soggetti previsti dal d.lgs. 24/23 contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione, in un clima di rispetto della dignità degli stessi. A tal fine ricorda che:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti indicati dal d.lgs. 24/23, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere oggetto di segnalazione all'interno ed all'esterno della società;
- gli atti ritorsivi sono passibili di sanzioni, anzitutto di natura disciplinare.

Si precisa che, in aggiunta a quanto disposto al par. 4 con riferimento al sistema disciplinare, sono passibili di sanzione, anzitutto di natura disciplinare, coloro che violano le misure di tutela adottate nei confronti del segnalante, nello specifico nei casi in cui si accerti che:

- sono state commesse ritorsioni o la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza sul segnalante;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento sui canali di segnalazione interna (i.e. artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/2023), nonché quando non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Infine, si applicano sanzioni disciplinari nei confronti della persona segnalante o denunciante, nel caso in cui sia accertata - anche con sentenza di primo grado - la responsabilità penale della stessa per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del d.lgs. 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Dicembre 2011
Primo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 Novembre 2013
Secondo aggiornamento approvato con delibera CdA del 26 Ottobre 2015
Terzo aggiornamento approvato con delibera CdA del 6 Febbraio 2018
Quarto aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 Settembre 2019
Quinto aggiornamento approvato con delibera CdA del 25 Giugno 2020
Sesto aggiornamento approvato con delibera CdA del 5 Febbraio 2021
Settimo aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 marzo 2022
Ottavo aggiornamento approvato con delibera CdA del 28 aprile 2023
Nono aggiornamento approvato con delibera CdA del 27 marzo 2024
Decimo Aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 aprile 2025

INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello illustra ed approfondisce l'analisi delle attività svolte dal GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A., considerate "sensibili" a seguito dell'attività di *Risk Assessment*.

Pertanto, le finalità della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- illustrare le fattispecie di reato giudicate più rilevanti;
- approfondire l'analisi delle macroaree a rischio di reato con l'individuazione delle attività sensibili;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello e del Codice Etico;
- identificare i protocolli di controllo implementati dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reato;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello in tutte le sue parti.

MAPPATURA DEI RISCHI

1. PREMESSA

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un processo di autovalutazione (*Risk Assessment*) condotto sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Best Practices. Questo processo di mappatura ha comportato l'analisi:

- della realtà aziendale, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che, anche astrattamente, possono ritenersi configurabili in Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. in ragione della sua organizzazione e delle attività effettivamente esercitate;
- delle attività "a rischio-reato", per individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01;
- dell'esistente Sistema di Controllo interno al fine di verificare gli elementi di controllo posti a presidio delle attività "a rischio-reato".

L'attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso l'analisi dell'assetto organizzativo e lo svolgimento di alcune interviste a soggetti (si veda *infra*).

2. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente:

- Rischio **SPECIFICO**: direttamente dipendente dall'attività svolta da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.,
- Rischio **RESIDUALE**: associabile ad alcune attività dell'Azienda,
- Rischio **REMOTO**: minimo, se non assente, rispetto alla realtà della Società.

Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti con l'attività di *risk analysis*.

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
Contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25)	SPECIFICO	Concessione e/o rinnovo di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni
		Gestione degli accertamenti e delle ispezioni
		Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione
		Gestione della tesoreria
		Gestione dei fornitori e dei consulenti
		Selezione ed assunzione personale
		Gestione Agenti - Procacciatori d'Affari
Informatici (art. 24 bis)	RESIDUALE	Gestione del sistema informatico e delle misure di sicurezza
		Gestione e protezione della postazione di lavoro
		Gestione e protezione delle reti.
Criminalità Organizzata (art. 24 ter)	REMOTO	Data l'attività svolta non vi sono elementi per ritenere astrattamente realizzabile tale ipotesi di reato.
Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)	REMOTO	La Società non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei. I rischi relativi ai reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono presi in considerazione in relazione ai rischi sottesi ai "reati industriali".
Contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)	SPECIFICO	Gestione e sviluppo nuovi prodotti Gestione dei marchi e delle certificazioni relative alla conformità del prodotto
Societari (art. 25 ter)	RESIDUALE	Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali
Corruzione tra privati/Induzione (art. 25 ter, lett. s bis)		Predisposizione dei prospetti informativi Operazioni sul capitale
Con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)	REMOTO	Gestione dei rapporti con clienti, fornitori ed agenti
	REMOTO	Vista la struttura dei reati presupposto presi in considerazione e l'attività svolta da Gruppo Fabbri, non si rileva alcuna attività sensibile

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)	REMOTO	Tale fattispecie non risulta essere astrattamente ipotizzabile alla luce dell'attività svolta da Gruppo Fabbri
Contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	REMOTO	Alla luce dell'operatività della Società non risultano profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della stessa.
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies)	REMOTO	La Società non è quotata in borsa. Non sono state ravvisate attività sensibili.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)	SPECIFICO	Sono processi sensibili tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati dall'art. 30 D.lgs. 81/08.
		Obblighi e responsabilità artt. 22 e ss. d.lgs. 81/08
Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)	RESIDUALE	Rischi connessi alla movimentazione del denaro
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)	RESIDUALE	Valutazione effettuata in via meramente prudenziale
Violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)	RESIDUALE	Data l'attività svolta, tali fattispecie non risultano essere astrattamente ipotizzabili. Tuttavia, si rileva una residuale area di rischio riferibile all'installazione ed alla duplicazione di programmi e di software per i Personal Computers.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	REMOTO	Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che la Società possa essere esposta al rischio connesso alla fattispecie di cui all'art. 377- bis
Reati ambientali (art. 25 undecies)	SPECIFICO	Verifica delle autorizzazioni
		Gestione dei rifiuti
		Gestione degli scarichi
		Gestione emissioni
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	RESIDUALE	Gestione delle attrezzature e degli impianti
		Gestione del personale di cittadinanza extra europea
Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies)	REMOTO	Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che la Società possa essere

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
		esposta al rischio connesso a tali fattispecie
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	RESIDUALE	I reati ricompresi in tale area di rischio sono comuni a qualsiasi tipo di Società in quanto possono essere realizzati nell'ambito dei processi aziendali di approvvigionamento, ciclo attivo e passivo e gestione delle scritture contabili.
Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)	RESIDUALE	Gestione delle importazioni, delle esportazioni e dell'energia generata dall'impianto fotovoltaico di proprietà
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)	REMOTO	Considerata l'attività svolta da Gruppo Fabbri Vignola non si ravvisano profili di rischio
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)	REMOTO	Considerata l'attività svolta da Gruppo Fabbri Vignola non si ravvisano profili di rischio

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attenzione sulle aree e sui processi caratterizzati da "rischi specifici" e rischi "residuali". Per queste aree e processi, definiti "sensibili", la Società adotta idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio.

Per quanto attiene le aree di rischio classificate come "rischio remoto" si è ritenuto che i principi generali di comportamento richiamati dal Modello e dalle Parti Speciali, nonché dal Codice Etico, siano idonei allo scopo.

SEZIONE A

Artt. 24 - 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

1. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. I "PROCESSI SENSIBILI" NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alla luce della realtà operativa della Società, con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che comportano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono sostanzialmente riconducibili alle categorie sottoelencate.

2.1 Corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Il delitto di corruzione e quello di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.) sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si trovano in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, sono stati individuati i seguenti "processi sensibili":

- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, etc.);
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale).

Inoltre, sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per un'eventuale realizzazione dei reati in esame:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo passivo di fatturazione, contabilità);
- approvvigionamento;
- gestione del rapporto con il personale dipendente;
- gestione degli agenti;
- gestione omaggi, regali e sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite si rileva che:

- il mercimonio di influenze è rivolto all'indebito ottenimento di un atto ovvero all'indebito esercizio da parte di un pubblico funzionario delle proprie funzioni al fine di favorire gli interessi della Società o, comunque, a suo vantaggio ed è necessario il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso;
- il soggetto mediatore dell'influenza può essere sia interno sia esterno alla Società;

Le attività sensibili sono le medesime individuabili per le fattispecie di corruzione.

Inoltre, possono considerarsi esposte al rischio in parola le attività sottese alla gestione delle risorse umane, del rapporto con i partner commerciali siano essi fornitori siano essi clienti nonché, quale attività strumentale la gestione dei flussi finanziari

Per quanto riguarda, invece, i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, non si ravvisano specifiche attività sensibili dal momento che la Società non partecipa a procedure pubblicistiche di scelta dei contraenti.

2.2 Peculato

Tenuto conto della natura di diritto privato della Società e degli interessi perseguiti, il reato in parola risulta potenzialmente configurabile solo in relazione ad ipotesi di concorso doloso di un dipendente od apicale di Gruppo Fabbri Vignola che dolosamente concorra nel reato di peculato con un pubblico funzionario. Ancor più remoto risulta il rischio di configurazione del reato di cui all'art. 316 c.p. e di quello previsto dall'art. 314 bis c.p.

Prudenzialmente possono essere considerare attività sensibili in relazione a tali fattispecie di reati le attività aziendali elencate al precedente punto 2.1.

2.3. Truffa aggravata ai danni dello Stato, ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

In relazione a tali reati, si ritiene che i "processi sensibili" siano ravvisabili nella partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti e altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici. Più precisamente, in tali contesti sono considerate "sensibili" le attività di preparazione della documentazione volta all'ottenimento dei benefici suindicati.

Al momento dell'approvazione del secondo aggiornamento del Modello Organizzativo, tali attività riguardano esclusivamente l'attività di formazione da erogare alle risorse umane della Società.

Qualora la Società partecipi a procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici o altre forme di benefici agevolati diversi da quelli sopra indicati, la stessa, anche su segnalazione dell'OdV, provvederà a definire specifica procedura che tenga nella dovuta considerazione quest'area di rischio.

2.4 Frode informatica

Il rischio rispetto a questo tipo di reato potrebbe, seppur molto astrattamente, sussistere concretizzandosi in un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un ingiusto profitto, accessibile direttamente da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. (ad esempio data base dell'Agenzia delle Entrate, INAIL, etc.), ovvero in relazione ai processi sensibili ipotizzati al precedente paragrafo 2.2 qualora la procedura sia informatizzata.

In ogni caso, ed a prescindere dall'attualità del rischio, si ritiene che tale area sia adeguatamente fronteggiata con l'organizzazione interna, le procedure indicate al successivo paragrafo 4 e quelle previste dalla Società per la gestione dei sistemi informatici di cui alla successiva Sezione dedicata ai reati informatici.

2.5 Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Si ritiene che la gestione delle attività sensibili strumentali alla commissione dei delitti contro la P.A. illustrate nel successivo paragrafo 4 possa impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria, eventuali attività dirette alla corruzione di soggetti che esercitino funzioni giudiziarie, come sopra richiamate, ovvero alla induzione a tacere o a dichiarare il falso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 377 bis c.p.

In ogni caso Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ritiene che il rispetto dei principi generali elencati nel successivo paragrafo 3 e nel Codice Etico possa arginare adeguatamente tale teorico rischio, unitamente al rispetto della "*Procedura flussi informativi verso l'OdV*".

2.6. Frode in pubbliche forniture e frode in agricoltura

La fattispecie di frode in pubbliche forniture, potrebbe configurarsi nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura stipulati da Gruppo Fabbri Vignola con Pubbliche Amministrazioni ovvero Enti Pubblici, tuttavia la Società non intrattiene rapporti commerciali con la P.A.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti nonché delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, in quanto espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli. Inoltre, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine, a tutti i destinatari, è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A..

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne

l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;

- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della PA) per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- impedire, turbare o, in generale, alterare l'andamento delle gare pubbliche o licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni cui la Società partecipa;
- turbare la procedura volta a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera.

4. PROCEDURE DA APPLICARE NELLE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha predisposto un sistema di controlli volti a prevenire, o comunque, a mitigare i rischi presi in considerazione al precedente Paragrafo 2.

In particolare, sono state adottate le seguenti procedure:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *Verifiche ed ispezioni degli Enti Pubblici di controllo;*
- *Gestione della tesoreria;*
- *Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;*
- *Gestione del personale;*
- *Gestione rimborso spese;*
- *Utilizzo carte di credito;*
- *Agenti;*
- *PGQ30 Approvvigionamento;*
- *Gestione della formazione finanziata;*
- *Accesso ai dati della Pubblica Amministrazione.*

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente e a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure richiamate che costituiscono parte integrante del Modello.

I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001.

I flussi informativi nei confronti dell’OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie

per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE B

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

**Art. 25 nonies - Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171
bis Legge 633/1941)**

1. Premessa

Il D.lgs. 231/01 prevede alcune fattispecie criminose che possono essere realizzate attraverso l'ausilio di sistemi informatici o telematici alcune delle quali sono state oggetto di valutazione in altre parti speciali del modello organizzativo.

La Società ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di evitare il verificarsi di comportamenti illeciti connessi alla disponibilità di mezzi informatici, in quanto la sicurezza dei sistemi informatici è ritenuta elemento essenziale del sistema di controllo aziendale.

Oltre al reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., già considerato nella Sezione A, il legislatore ha inserito successivamente ulteriori ipotesi delittuose che rilevano ai fini della presente sezione nei limiti in cui siano commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'ipotesi che la commissione di talune fattispecie integri il suddetto requisito è un rischio alquanto marginale, ma si è ritenuto opportuno inserire una sezione *ad hoc* in ragione del fatto che il sistema informatico prevede la gestione di tutti i dati aziendali e occorre, pertanto, un corretto utilizzo dello stesso.

2. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

3. PROCESSI SENSIBILI

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Il Sistema Informativo utilizzato da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è di tipo tradizionale basato sull'architettura client - server, ovvero un sistema di server centralizzati contenente i dati e le principali applicazioni cui gli utenti accedono attraverso il proprio PC. Esso consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale. Per i principali processi è possibile la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione degli autori delle stesse.

In ragione dell'attività svolta dalla Società possono ritenersi esclusi i rischi connessi ai seguenti reati presupposto:

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635. quater. 1 c.p.)
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Art. 171 ter;
- Art. 171 septies;
- Art. 171 octies;
- Reati previsti dalle “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, non essendo la Società inserita tra i soggetti obbligati allo scambio di informazioni previste in tema di sicurezza nazionale cibernetica.

Per le restanti categorie di reato si ritiene che i rischi, seppur astratti, siano propri di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie informatiche.

Questi hanno, infatti, come presupposto la disponibilità di un terminale e di un accesso alle postazioni di lavoro; per tale ragione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono quelle che comportano l'utilizzo di un personal computer, l'accesso alla posta elettronica, l'utilizzo di programmi informatici e l'accesso a internet.

Le attività sensibili individuate, con riferimento ai Reati Informatici richiamati nella presente Sezione, sono, quindi, collegate a tutte le attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. “patrimonio informativo”), nell'ambito delle quali sono ricomprese le attività di:

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. “patrimonio informativo”), nel cui ambito sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;

- sicurezza fisica dei sistemi informatici.
- gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

4. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Sezione.

A tal fine, più specificamente, la Società pone a carico dei destinatari l'espresso divieto di:

- a. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c. accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d. accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- e. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- g. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- h. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- i. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

- j. utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- k. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- l. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- m. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- n. produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Nell'ambito delle suddette regole, è previsto, in particolare, l'obbligo di:

- comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento ed alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comporti l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili, telefoni, tablet, ...), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti. Per le finalità aziendali, ogni dipendente ha la responsabilità di utilizzare esclusivamente i dispositivi aziendali forniti in dotazione;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione,

documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;

- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) o che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare esclusivamente apparecchiature dell'Azienda e solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

5. Procedure specifiche

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni dettate in materia di tutela dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei soggetti interessati.

Le misure di sicurezza ricomprendono, a protezione dell'accesso a programmi riservati, la previsione di password, ovvero codici di accesso riservati nominativi o numerici, la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico, la rigorosa custodia delle credenziali di accesso alle postazioni di lavoro, un sistema di controllo degli accessi alle banche dati, l'individuazione di un responsabile per settore, la sensibilizzazione del personale e una protezione antivirus.

Le misure sopra descritte sono sintetizzate nella tabella che segue.

Misure	Descrizione	Rischi contrastati
Sistema di aggiornamento continuo password	Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha istituito un sistema di autenticazione, attribuendo un codice identificativo (username, user ID) strettamente personale per l'utilizzazione dei personal computer.	Sottrazione di credenziali di autenticazione
Antivirus	È stato adottato un sistema antivirus con scansione in tempo reale e frequente aggiornamento periodico, installato su tutti i PC e i tablet in dotazione.	Azione di virus o di programmi suscettibili di recare danno
Piano di disaster recovery e back up dei dati	Al fine di garantire non solo l'integrità ma anche la pronta disponibilità dei dati Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si è dotata di strumenti e procedure di backup, con cadenza periodica. Le copie di backup non sono conservate nello stesso luogo fisico ove si trovano gli strumenti elettronici con cui si gestiscono i dati	Azione di virus o di programmi suscettibili di recare danno
Firewall	Con funzione di filtro di tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso la rete ed i computer	Accessi esterni non autorizzati

Le procedure predisposte dalla Società per fronteggiare i rischi relativi alla presente Sezione sono:

- *Gestione dotazioni informatiche;*
- *Accesso ai sistemi informatici aziendali;*

- *Gestione Hardware, Software Servizi;*
- *Linee Guida per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;*
- *Accesso ai dati della P.A. attraverso sistemi informatici;*

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE C

Art. 24 ter - Delitti di Criminalità Organizzata

In relazione ai seguenti reati:

- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 c.p.p.)

ed alla luce delle attività di GFV (rispetto alle quali pare inverosimile parlare di schiavitù, armi o stupefacenti), si esclude qualsiasi rilevanza, attuale o futura, degli stessi.

Per le altre forme di delitto associativo o di criminalità organizzata prese in considerazione dal D.lgs. 231/01, sempre considerando l'attività concretamente svolta dalla Società, non si ravvisa un rischio specifico.

Il rischio può essere considerato, quindi, residuale anche in ragione del fatto che GFV effettua, al momento della scelta del fornitore, opportuni accertamenti in ordine a professionalità e trasparenza del soggetto terzo cui vengono affidati incarichi.

Un rischio residuale può ravvisarsi, infine, in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti rispetto al quale si rinvia alle procedure indicate nella Sezione R specificamente dedicata ai reati ambientali.

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività produttiva o dei luoghi in cui Gruppo Fabbri Vignola opera, ovvero in seguito agli accertamenti previsti dalle procedure sopra indicate, il rischio sotteso a tali delitti dovesse assumere carattere di

concretezza diverso da quella attuale, l'OdV e la Società provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli.

SEZIONE D

Art. 25 bis - Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento

Sempre considerando l'attività concreta svolta da Gruppo Fabbri Vignola, si escludono tutti i profili di rischio sottesi ai delitti di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate,
- alterazione di monete,
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate,
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede,
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati,
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo,
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata,
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

GFV, infatti, non dispone - anche per ragioni connesse alla sua realtà operativa - di strumenti che consentano le falsificazioni sopra descritte.

Alla luce della logica legislativa del D. Lgs. 231/01, di sanzionare in via prioritaria le devianze patologiche dell'attività imprenditoriale, pare evidente (anche dalla lettura del mero elenco delle singole fattispecie), la lontananza dei reati qui considerati dalla realtà di Gruppo Fabbri e dalla ratio legislativa del D. Lgs. 231/2001, in quanto tutte espressione di una criminalità intrinseca ben lontana da qualsiasi realtà imprenditoriale lecita.

Per l'analisi dei rischi sottesi alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., rispettivamente *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.), si rinvia alla successiva Sezione E

SEZIONE E

Reati in materia di contraffazione di

Art. 25 bis 1 - Marchi e brevetti e delitti contro l'industria e il commercio

1. PREMESSA

La presente Sezione intende esaminare i profili di rischio connessi ai reati che tutelano le proprietà industriali e, più in generale, l'industria ed il commercio.

In quest'ottica vengono trattate aree sensibili connesse a reati previsti da diversi articoli del D.lgs. 231/01 che, tuttavia, hanno come comune denominatore la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

2. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

3. PROCESSI SENSIBILI

Le attività Sensibili che sono stati individuate, in relazione ai reati oggetto della presente Sezione, sono le seguenti:

3.1. Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di registrazioni di nuovi prodotti e l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti

Il processo in esame si riferisce alle attività inerenti alla registrazione dei nuovi prodotti e l'adeguamento registrativo di prodotti esistenti.

L'attività registrativa e l'iter procedurale sono regolamentati dalle normative vigenti di ciascun Paese.

Per le registrazioni di prodotti Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si avvale di consulenza specialistica (nella maggior parte dei casi legali), per il supporto negli adempimenti amministrativi e nelle attività gestionali (anche di contatto con le Autorità locali) funzionali alla presentazione della documentazione, al coordinamento dell'attività di altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo di registrazione (laboratori per analisi e prove sul campo, ecc.), alla gestione del riscontro e all'ottenimento della registrazione.

In particolare, se il mercato di interesse è presidiato da prodotti della concorrenza, i suddetti consulenti si occupano della verifica nazionale ed internazionale, in relazione ai parametri di ingegnerizzazione, originalità ed altezza inventiva.

3.2. Ricerca e sviluppo

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività di ricerca e sviluppo inerenti allo svolgimento di:

- sviluppo di nuovi prodotti;
- adeguamenti registrativi;
- studi e sviluppo industriale.

3.3. Produzione con specifiche tecniche fornite dal cliente

Sono prese in considerazione le modalità di gestione della documentazione di origine esterna, intesa come documentazione tecnica, proveniente dal cliente.

In particolare, può accadere che alcuni clienti chiedano alla Società di personalizzare film e pellicole con propri loghi e/o marchi.

In tali casi la Società, su indicazione del cliente, prepara un “progetto di stampa”, che viene condiviso con il cliente, per poi procedere alla lavorazione effettiva.

Una volta elaborato il progetto, la Società si avvale di uno studio esterno per la produzione del supporto di stampa.

Tale attività è gestita contrattualmente.

Trattandosi di fornitori, nell’ambito di tali contratti Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. inserisce una clausola di rispetto 231.

4. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi.

In particolare, le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa che deve essere tutelata da ogni dipendente e destinatario.

In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine.

La Società si rende parte attiva nella lotta alla commissione dei presenti reati utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi dove opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es. Autorità doganali preposte all’intercettazione di merci contraffatte).

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti/partner, anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente Sezione in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- non interferire, impendendolo o turbandolo, l'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- attenersi alle policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- impedire che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa o beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti.

5. Procedure specifiche di comportamento da applicare nello svolgimento delle "attività sensibili"

Al fine di fornire idoneo presidio alle attività sensibili sottese ai rischi sopra individuati, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha adottato le seguenti specifiche procedure:

- PGQ21 - Gestione e controllo dello sviluppo e delle modifiche dei prodotti Film;
- PGQ23 - Gestione e controllo dello sviluppo prodotti Macchine e delle relative modifiche;
- PGQ12 - Gestione del servizio post vendita e gestione ricambi
- PGQ41 - Gestione delle non conformità e dei reclami/segnalazioni

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure richiamate che costituiscono parte integrante del Modello.

I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE F

Art. 25 ter - Reati societari

1. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. PROCESSI SENSIBILI

Vista la *governance* e l'organizzazione di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., che prevede procedure specifiche per la gestione dei flussi finanziari (il rilievo della corretta gestione dei flussi di cassa è da ultimo stato richiamato da Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774), il rischio connesso ai reati societari è classificabile come "residuale". Tuttavia, in ragione dei criteri organizzativi e di trasparenza che ispirano il d.lgs. 231/01, la Società ha ritenuto di dover approfondire e disciplinare compiutamente le fattispecie che, comunque, potrebbero astrattamente configurarsi nella sua realtà aziendale, indicando le misure adottate al fine di evitare il verificarsi di comportamenti che possano essere ricondotti all'elemento oggettivo delle fattispecie sopra esaminate.

Gruppo Fabbri Vignola è una Società per azioni, amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed ha un Socio Unico.

L'organo di controllo è il Collegio Sindacale e il controllo contabile è affidato a una Società di Revisione.

Pertanto, i principali "processi sensibili" sono:

2.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

- redazione e controllo del bilancio, del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- attività inerenti alla stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa.
- predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nel bilancio, nelle relazioni e nelle situazioni patrimoniali richieste dalla legge;
- gestione, anche informatica, dei dati contabili;
- effettuazione delle determinazioni di poste valutative;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico.

2.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali e i terzi:

- predisposizione delle comunicazioni al socio e/o ai terzi relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.;
- rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale;
- informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

2.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

2.4. Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che possono comportare il verificarsi di azioni corruttive verso soggetti privati sono tutte quelle connesse allo svolgimento delle attività commerciali di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. necessarie per il perseguimento del suo oggetto sociale.

Si è ritenuto che le aree particolarmente esposte a un maggior rischio, ovvero i “processi sensibili” in relazione a tale fattispecie di reato, sono principalmente quelle relative alla gestione precontrattuale e contrattuale dei clienti.

Inoltre, possono costituire “attività sensibili” la scelta e individuazione dei centri di assistenza post vendita.

Infine, un'area di rischio è ravvisabile nel rapporto con i fornitori e i consulenti esterni, sia nella fase di individuazione e selezione sia nella gestione del rapporto contrattuale al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli, dilazioni di pagamento o altre agevolazioni che, non trovando giustificazioni economiche o commerciali, cagionano un danno economico al fornitore/appaltatore.

Sono state altresì identificate le seguenti “attività strumentali” per un'eventuale realizzazione dei reati di corruzione:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese);
- gestione degli agenti;

- gestione dei centri di assistenza autorizzati.

Si ritiene, quindi, che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.:

- False comunicazioni sociali delle società quotate e omessa comunicazione del conflitto di interessi: la società non è quotata nel mercato italiano o in altri mercati dell'Unione Europea;
- Aggiotaggio: la Società italiana non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. non è società in liquidazione;
- Illecita influenza sull'assemblea: esiste un unico socio, ovvero Fabbri Vignola S.p.A.;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: la Società non è soggetta al controllo delle autorità di cui all'art. 2638 c.c.
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023), non procedendo la Società, allo stato, al compimento delle operazioni cui il reato in parola fa riferimento.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. nello svolgimento della sua attività.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economico-finanziaria della società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Ovviamente, il principale divieto è quello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito delle attività sensibili prese in considerazione dalla presente Sezione, in particolare:

- vi è l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico, in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.;
- è vietato omettere dati e informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- vi è l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie del socio, dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
 - procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- vi è l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, le società di revisione e i terzi, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organo di Controllo e del Revisore;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 - compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Il rapporto con i fornitori/clienti è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

I processi di acquisto/vendita sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla lealtà e all'imparzialità.

In entrambi i casi è necessario che tutti coloro che operano per Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per entrambe le parti.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale.

In virtù di quanto sopra, per tutti coloro che appartengono a Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al fine di promuovere o favorire gli interessi di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. stessa;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a Società terze al fine di concludere accordi commerciali;
- stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;
- concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti convenuti, ivi comprese le condizioni generali di vendita/acquisto, revisione dell'accordo e modalità per la cessazione o sospensione del rapporto commerciale;
- chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture e agli appalti aziendali;
- perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con clienti e fornitori;
- divulgare informazioni commerciali, tecniche di prodotto o di processo, di cui si è venuti a conoscenza durante l'attività lavorativa svolta all'interno di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.;
- selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- applicare una politica dei prezzi che non consenta la libertà di scelta del cliente o del fornitore;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

4. PRINCIPI SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI SENSIBILI

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato specifici protocolli ed ha individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascun'operazione.

Al proposito si richiama sin da subito il Manuale Contabile adottato dalla Società con lo scopo di dettare criteri uniformi di rilevazione, classificazione e misurazione dei fatti di gestione rilevanti per la predisposizione dei bilanci interni a cura delle singole società appartenenti al Gruppo ai fini del consolidamento nel bilancio consolidato della Capogruppo Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..

4.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare, i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificano il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità e altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- verificano i contenuti della nota integrativa e il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

Inoltre, la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere effettuata in base alle seguenti disposizioni che prevedono:

- la trasmissione di dati e informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- l'individuazione di modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo e predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra la società di revisione e il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- un sistema in forza del quale i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate alla Direzione Amministrativa in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

La Società, oltre all'adozione del Manuale Contabile sopra citato, ha predisposto una procedura specifica relativa alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali cui si rinvia.

4.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, la società di revisione e i terzi

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti del Collegio Sindacale, con la società di revisione e i terzi deve essere ispirata alla massima collaborazione e trasparenza.

In occasione di richieste da parte del socio unico, vi è l'obbligo di fornire con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

Nei rapporti tra la Società e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti principi specifici:

1. rispetto dei criteri che regolamentano le fasi di valutazione e selezione dei fornitori;
2. gli incarichi di consulenza, aventi a oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento previsti, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle seguenti regole che prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- quant'altro necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Collegio Sindacale e alla Società di revisione.

4.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Riduzione e aumento del capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità".

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale è preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della

relativa documentazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Di tali operazioni deve darsi notizia all'OdV.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse siano effettuate in conformità alla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve sia in sede di formazione del bilancio sia qualora tali operazioni dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Dell'operazione deve esserne dato avviso all'OdV il quale deve essere altresì informato del verificarsi di comportamenti *contra legem*.

Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., sono comunicati, all'atto della loro approvazione, al Collegio Sindacale.

Tali documenti, e le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, sono altresì trasmessi all'OdV.

Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla Società, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione per le opportune verifiche.

4.4. Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha elaborato alcuni protocolli finalizzati a ridurre il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati e considera, altresì, necessarie per fronteggiare il suddetto rischio alcune procedure già citate in altre Parti Speciali.

In particolare, la Società ha adottato le seguenti procedure:

- *Gare private;*
- *Contratti;*
- *Gestione della tesoreria;*
- *Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;*

- *Gestione del personale;*
- *Gestione rimborso spese;*
- *Utilizzo carte di credito;*
- *Agenti;*
- *PGQ30 Approvvigionamento.*

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure richiamate che costituiscono parte integrante del Modello.

I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE H

Art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Questa categoria di reati opera un rinvio aperto a tutte le ipotesi di reato avente finalità di terrorismo e mira a colpire quelle persone giuridiche che solo apparentemente operano legittimamente e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, ma che in realtà foraggiano e supportano organizzazione terroristiche.

Se si considera che, per aversi responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare assolutamente remoto per GFV qualsiasi rischio sotteso a tale categoria di reati anche perché, normalmente, l'interesse che anima chi commette reati connotati da finalità terroristica è di natura ideologica o religiosa, così totalmente prescindendo da logiche d'impresa o interessi economici.

SEZIONE I

Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Anche in relazione a tale delitto non pare sussistere, astrattamente e realisticamente, alcuna area di rischio per Gruppo Fabbri.

Ciò non solo per l'impossibilità di ravvisare alcun interesse o vantaggio per la Società in relazione a tale tipologia di reato, ma anche perché la Società non ha alcuno strumento per poter commettere materialmente il fatto, non operando in ambito sanitario, area economica in cui un rischio astratto potrebbe forse ravvisarsi.

SEZIONE L

Art. 25 quinquies - Reati contro la personalità individuale

Considerata l'attività di Gruppo Fabbri Vignola ed il fatto che la stessa opera in Italia non pare in alcun modo ipotizzabile un rischio relativo ai reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Acquisto ed alienazione di schiavi
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Adescamento di minorenni.

Anche in relazione ai delitti di Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale qualsiasi rischio è escluso, e ciò per due ordini di ragioni.

Il primo riguarda direttamente la struttura delle due fattispecie che prevede, come elemento oggettivo del reato, il possesso di immagini di minori di anni 18.

Il secondo, di ordine sostanziale e strettamente attinente all'illecito ex d.lgs. 231/01, si fonda sulla logica riflessione che, pur ammettendo astrattamente la detenzione di materiale pornografico (accesso e scarico da siti web), non risulta ipotizzabile, neanche astrattamente, che ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio di GFV. È ciò non solo per ragioni etiche e morali di impresa, ma anche per la totale estraneità al *core business* ed all'oggetto sociale della stessa.

Quanto invece al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd "reato di caporalato"), il reato è disciplinato all'art. 603-bis c.p. così come modificato dalla L. 199/2016, a sua volta inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001.

Il nuovo art. 603-bis c.p. dispone:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La riforma del 2016, pertanto, ha inteso rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo del previgente art. 603-bis c.p. concernente il reato di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*». Il reato in oggetto, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di «*un'attività organizzata di intermediazione*», andando a colpire non solo chi «*recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...*», ma altresì chiunque «*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*».

Le sanzioni per l'ente sono le stesse sanzioni disposte per i diversi reati di «*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*» (art. 600 c.p.), «*Tratta di persone*» (art. 601 c.p.) e «*Acquisto e alienazione di schiavi*» (art. 602 c.p.).

In relazione al reato in parola, le aree ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Sezione, risultano essere le seguenti:

1. la ricerca, selezione e gestione del personale effettuata direttamente dalla Società, con particolare riferimento ad aspetti inerenti alla retribuzione e all'organizzazione del lavoro;
2. il processo di ricerca, selezione e gestione del personale affidata dalla Società all'esterno, nell'ambito del quale il reclutamento avviene per tramite di un soggetto terzo intermediario (società di reclutamento specializzate o agenzie per il lavoro);
3. la conclusione di contratti d'appalto con imprese che possano utilizzare personale d'opera non altamente qualificato, impiegandolo all'interno delle aree di pertinenza della Società.

In questo contesto, al fine di tutelare le garanzie primarie di ogni lavoratore attraverso il rispetto di condizioni contrattuali e di lavoro conformi a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, sono stati rafforzati alcuni presidi già presenti all'interno della Società.

Le attività di reclutamento, selezione ed assunzione del personale effettuate direttamente dalla Società sono improntate su criteri di massima correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della dignità di ogni lavoratore; il relativo processo prevede la partecipazione di più funzioni aziendali, con diverse responsabilità a seconda del ruolo ricoperto, e l'esistenza di evidenze a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate in base a valutazione di idoneità dei candidati.

L'offerta economica rivolta al candidato selezionato nell'ambito di tale processo è predisposta in conformità alla contrattazione collettiva nazionale e proporzionata rispetto alla posizione offerta, svincolata da qualsivoglia forma di discriminazione.

Il reclutamento per tramite di un soggetto terzo intermediario (società di reclutamento e agenzie per il lavoro) avviene previa verifica da parte della Società della sussistenza dei requisiti di legge ed autorizzativi richiesti per svolgere detta attività.

Quanto al processo di approvvigionamento, ci si è focalizzati, oltre che sulla qualifica dei fornitori, sul rispetto da parte di questi delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza e in materia di diritto sindacale.

A questo proposito è stata rafforzata la clausola contrattuale “sociale”, prevedendo, oltre all’acquisizione del DURC a ogni scadenza per la verifica della regolarità contributiva, ulteriori strumenti di “controllo incrociato”, pur sempre nel rispetto dell’autonomia dell’appaltatore, ma utili a consentire una “visione d’insieme” del contesto lavorativo in cui l’attività appaltata viene svolta.

I risultati di tali controlli, ove risulti che l’appaltatore non abbia rispettato la normativa o contrattazione collettiva, possono dar luogo alla risoluzione contrattuale. Si richiama, per ogni eventualità, la PGQ30 Approvvigionamento.

I flussi informativi nei confronti dell’OdV relativi al rispetto dei principi e regole sopra indicati, necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste, sono disciplinati nella specifica sezione alla quale si rimanda.

SEZIONE M

Art. 25 sexies - Reati di abuso e manipolazione di mercato

Gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis, TUF) e di Manipolazione di mercato (artt. 185 e 187 ter, TUF) prevedono, quale elemento costitutivo, che l'esistenza di informazioni privilegiate, come definite dal TUF, ovvero di mercati come definiti dal medesimo atto normativo.

GFV non opera nel più ampio ambito di applicazione della disciplina legislativa e regolamentare sull'informazione societaria, prevista dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, nonché dalle norme regolamentari di attuazione di cui agli artt. 65 e seguenti della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e quindi non è soggetta agli adempimenti informativi e comportamentali che l'ordinamento settoriale del mercato mobiliare pone a carico degli emittenti.

Inoltre, la Società italiana non opera in mercati regolamentati è autorizzato dalla Consob.

Il rischio sotteso a tali fattispecie viene, quindi, considerato remoto.

SEZIONE N

Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

Occorre, in ogni caso, premettere come, in materia di sicurezza sul lavoro, il legislatore abbia fissato, all'art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività d'informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo dei rischi;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni d'idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello Organizzativo in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge e, in questo caso, della normativa infortunistica (d.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai fini 231 è che l'efficace attuazione del modello coinvolga la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Sezione è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale siano definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Si precisa che lo standard OHSAS 18001 è stato sostituito dallo standard UNI ISO 45001 e che tale avvicendamento non è stato ancora recepito a livello normativo.

Posto che non solo non è effettivamente possibile mantenere lo standard OHSAS (in quanto non più certificabile perché obsoleto), ma anche che, se fosse effettivamente possibile, ciò non risponderebbe alle esigenze di miglioramento continuo proprio dei sistemi di gestione, è ragionevole ritenere che la presunzione di conformità sopra descritta sia garantita dal nuovo standard internazionale citato.

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A. NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza e un elevato grado di competenze tecniche.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un efficace affidamento dei compiti alle varie funzioni aziendali e un coinvolgimento diretto dei lavoratori nonché di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza.

Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti delegati, preposti, RSPP, medico competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.

L'organigramma aziendale della Sicurezza può essere sintetizzato come segue:

- DATORE DI LAVORO: l'Amministratore Delegato è il titolare di tutti i poteri/doveri inerenti agli aspetti d'igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- DIRIGENTE DELEGATO: è stata conferita delega ex art. 16 d.lgs. ai vertici di diverse funzioni aziendali, in ragione delle aree in cui questi si trovano a operare. Tali deleghe possono essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione di variazioni organizzative o di produzione o, ancora, di sito.
- PREPOSTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa. Sono individuati attraverso disposizioni organizzative, agli stessi è stato consegnato un mansionario ed è stata impartita una specifica formazione come prevista dalla legge.
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Responsabile e addetti): il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 d.lgs 81/08, è formato da un Responsabile e tre addetti.
- MEDICO COMPETENTE: La Società ha nominato tre medici competenti che collaborano, secondo il disposto normativo, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e con i principali soggetti della sicurezza (dirigenti delegati)

per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: gli RLS della sede di Vignola sono eletti nell'ambito delle rappresentanze sindacali, mentre presso la sede di Milano tale figura è stata eletta dai lavoratori.
- ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- LAVORATORI: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'organizzazione sopra rappresentata è meglio descritta nell'Organigramma della Sicurezza adottato dall'Azienda e riportato all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi posti da UNI ISO 45001:2018 sono state identificate e precisate le seguenti ulteriori responsabilità rispetto a quanto sopra descritto:

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO che svolge le proprie funzioni in modo tale da non essere in alcun modo influenzato da pressioni legate a fattori estranei alle esigenze ambientali e legate alla sicurezza e alla salute sul lavoro. È responsabile della costruzione, del mantenimento e del miglioramento dell'intero sistema. Egli ha, da un lato, l'importante compito di valutare per la direzione tutti i dati possibili (audit, registrazioni, bilanci ambientali, monitoraggi AS, indicatori, ecc.) e di pianificare con essa i relativi provvedimenti; dall'altro, deve anche mettere in pratica il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e, in particolare:

- gestisce le attività necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- coerentemente con la politica per la sicurezza, definisce o contribuisce nella definizione nello specifico dei traguardi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi piani di azione per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- verifica che il personale abbia la corretta ed idonea preparazione e professionalità per svolgere i compiti assegnati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- organizza gli interventi formativi, selezionando risorse interne o esterne in funzione dei contenuti specifici gestisce la formazione del personale riguardo alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- garantisce che il personale abbia la corretta ed idonea preparazione e professionalità per svolgere i compiti assegnati (competenze specialistiche);
- gestisce i rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti di controllo, il pubblico, i gruppi di interesse od altri soggetti esterni;
- assicura che i requisiti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro messo in atto siano chiaramente definiti, applicati e mantenuti;
- predispone e verifica la documentazione di sistema;
- approva il piano delle verifiche ispettive interne;
- assiste gli auditor degli enti di certificazione in occasione delle verifiche ispettive;
- è responsabile della trasmissione delle informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro legati all'attività dell'azienda e in particolare su quelli legati alla specifica mansione per ciascun neoassunto in collaborazione con il dirigente delegato e il preposto di competenza;
- informa i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e i rischi per la salute e la sicurezza correlati a ciascuna attività, gli obiettivi di miglioramento e le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'organizzazione;
- raccoglie le segnalazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa le possibili deviazioni dalle procedure operative specificate nei documenti di sistema e prende provvedimenti in tal senso;
- riferisce periodicamente alla direzione circa l'andamento del sistema di gestione aziendale per la salute e la sicurezza;
- coordina, verifica e approva l'attività della funzione QHSE, della quale è responsabile.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, nonché in relazione ai principi espressi nella politica adottata nell'ambito della Certificazione UNI ISO 45001:2018.

La Società si adegua, pertanto, alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e s'impegna a diffondere e consolidare a tutti i livelli una cultura della sicurezza.

Gruppo Fabbri, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando, per il tramite del datore di lavoro e delle garanzie aziendali, la consapevolezza dei rischi e utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei terzi.

Per tali motivazioni l'azienda s'impegna a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei rischi, con l'adozione di strumenti di natura tecnica e organizzativa a presidio della sicurezza e della salute, mettendo a disposizione delle gerarchie prevenzionali tutte le necessarie risorse economiche e di conoscenza.

Tutti coloro che operano con la Società, nell'ambito delle proprie mansioni, devono partecipare alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stesso, dei colleghi e di terzi.

Tutti coloro che prestano la loro attività in Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. devono porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La gestione della sicurezza è improntata ai seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4. I PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO

4.1. Salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

A seguito dell'attività di risk analysis, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente Sezione. La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25- septies d.lgs 231/01 è stata svolta avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 e le attività lavorative svolte presso lo stabilimento della Società.

Peraltro, lo strumento di gestione adottato da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. è lo standard internazionale UNI ISO 45001:2018 che, come noto, è strutturato in modo tale da ridurre il rischio mediante azioni e protocolli specifici, in grado tra l'altro di assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

Si evidenzia sin da ora che le procedure, le istruzioni operative e i cosiddetti "documenti di attenzione" sono diffusi e resi noti con le seguenti modalità:

- affissione sui luoghi di lavoro e, dopo possibile, a "bordo macchina";
- consegna a mano ai lavoratori destinatari e interessati delle procedure (se necessario);
- formazione specifica dei lavoratori destinatari e interessati;
- intranet aziendale.

Per maggiore completezza della presente Sezione, nella tabella sotto riportata sono indicate le attività elencate dal primo comma dell'art. 30, i relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate nel Sistema al fine di garantire l'osservanza e il rispetto dei relativi adempimenti.

SETTORI DI ATTIVITÀ POTENZIALMENTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RIDUZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	RIFERIMENTO PROCEDURA SGSL
RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE		
Attrezzature	<p>Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. utilizza macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente.</p> <p>Inoltre la conformità è garantita da omologazioni, certificazioni, tarature e marcature CE e Allegati V al D.Lgs. 81/08 nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La Società assicura che tutti i lavoratori che utilizzano macchine, apparecchiature e attrezzature osservino, oltre alle disposizioni di legge, le norme per l'utilizzo di ogni singola macchina, apparecchiatura e attrezzatura.</p> <p>L'utilizzazione corretta di macchine, apparecchiature e attrezzature prevede poi che siano rispettate le necessarie condizioni di ordine e pulizia.</p> <p>Il controllo e la manutenzione di attrezzi e macchinari è effettuato tramite la pianificazione degli interventi eseguiti da Tecnici addestrati.</p> <p>Sono stati predisposti dei fogli informatici di registrazione degli interventi di manutenzione eseguiti e segnalazioni di malfunzionamenti.</p>	<p>PGQ21 - "gestione e controllo dello sviluppo prodotti";</p> <p>PGQ22 - "gestione e controllo delle modifiche al prodotto, ai processi, agli impianti/attrezzature e alle strutture";</p> <p>PGQ30 "approvvigionamento";</p> <p>PGS02 - "gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro";</p> <p>PGQ40 - "pianificazione e controllo del processo produttivo degli stabilimenti film";</p> <p>PGQ43 - "pianificazione e controllo del processo produttivo macchine";</p> <p>PGQ12 - "gestione del servizio postvendita"</p> <p>PGQ43 - "pianificazione e controllo del processo produttivo macchine"</p>
Impianti	<p>La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita, a titolo esemplificativo, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omologazioni; • revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche per mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e per mezzo di ditte convenzionate terze; • documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di 	<p>PGQ22 - "gestione e controllo delle modifiche al prodotto, ai processi, agli impianti/attrezzature e alle strutture";</p> <p>PGQ30 - "approvvigionamento";</p> <p>PGS02 - "gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro";</p> <p>PGQ40 - "pianificazione e controllo del processo</p>

	<p>prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi e incendi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificati di conformità e collaudo delle opere; • documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi del lavoro. 	<p>produttivo degli stabilimenti film”;</p> <p>PGQ43 - “pianificazione e controllo del processo produttivo macchine”;</p> <p>PGQ12 - “gestione del servizio postvendita”</p>
Luoghi di lavoro	<p>Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi adeguati a combattere l’incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire); • segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente posta nei luoghi appropriati; • locali per il pronto soccorso e per le visite mediche periodiche; • cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro; • contratti di manutenzione regolare per gli estintori; • servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro; • conformazione dei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in relazione a illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici e spogliatoi anche attraverso l’ottenimento delle certificazioni di legge (CPI - Agibilità - Abitabilità - Conformità ecc.); • verifiche e interventi periodici su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti elettrici; ▪ impianti di sollevamento; ▪ gruppi elettrogeni; ▪ estintori e altre dotazioni antincendio; ▪ centrali termiche e di trattamento aria. 	<p>PGQ22 - “gestione e controllo delle modifiche al prodotto, ai processi, agli impianti/attrezzature e alle strutture”;</p> <p>PGQ30 - “approvvigionamento”;</p> <p>PGS02 - “gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;</p> <p>PGQ40 - “pianificazione e controllo del processo produttivo degli stabilimenti film”</p> <p>PGQ43 - “pianificazione e controllo del processo produttivo macchine”;</p> <p>PGQ12 - “gestione del servizio postvendita”</p>
Agenti chimici, fisici, biologici	<p>Sono state redatte apposite procedure con l’obiettivo di gestire e controllare le sostanze pericolose.</p> <p>I preposti devono vigilare sulla quantità di materiali presenti nei diversi siti, quantità che non può superare i limiti fissati dalla vigente normativa.</p>	<p>PGA77 - “gestione dei prodotti chimici”;</p> <p>PGS02 - “gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;</p> <p>PGQ40 - “pianificazione e controllo del processo</p>

		produttivo degli stabilimenti film” PGQ43 - “pianificazione e controllo del processo produttivo macchine”
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE		
Attività di valutazione dei rischi	<p>L’obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prevenzione - alla riduzione - al controllo <p>dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>L’atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell’organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) - la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo “malattie professionali” (aspetti d’igiene industriale con effetti di tipo cronico). <p>Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati dall’Azienda al Documento di Valutazione dei Rischi e alle relative cartelle riferite ai singoli rischi.</p>	PGS01 - “identificazione del pericolo e valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro”
Gestione dei dispositivi di protezione collettiva	Valutazione dei rischi legati a un’operazione - gestione della prevenzione strutturale e collettiva	PGQ22 - “gestione e controllo delle modifiche al prodotto, ai processi, agli impianti/attrezzature e alle strutture”; PGQ30 - “approvvigionamento”; PGS02 - “gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; PGA72 - “gestione emissioni in atmosfera”

Gestione dei dispositivi di protezione individuale	Valutazione dei rischi legati a un'operazione - scelta e distribuzione dei D.P.I.	PGA77 - "gestione dei prodotti chimici"; PGQ30 - "approvvigionamento"; PGS02 - "gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA		
Gestione delle emergenze e del primo soccorso	<p>La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l'attività ordinaria, conduca la struttura a una situazione di emergenza attraverso l'attuazione di misure di prevenzione; - minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza; - garantire l'evacuazione dei locali in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il panico; - mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ periodiche esercitazioni ▪ l'aggiornamento del piano di emergenza. <p>La Società ha individuato diverse e specifiche procedure operative con particolare riferimento ai casi di emergenza più gravi (incendio, spandimento di liquido, fuga di gas).</p>	PGQ41 - "gestione delle non conformità e dei reclami/segnalazioni"; PGA82 - "comunicazione interna/coinvolgimento"
Gestione degli appalti	E' stata all'uopo redatta una procedura che definisce gli adempimenti necessari alla gestione dei lavori in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per il rispetto dell'art. 26 e del Titolo IV D.lgs 81/08.	PGQ30 - "approvvigionamento"; PGQ12 - "gestione del servizio postvendita"
Riunioni periodiche di sicurezza	La Società indice una volta all'anno una riunione sulla sicurezza cui partecipano le seguenti figure: <ul style="list-style-type: none"> - datori di lavoro delegati - RSPP - RSGSL - medico competente 	PGA73 - "prescrizioni legali e obblighi di conformità in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro"; PGQ03 - "formazione, informazione e addestramento"

	Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che è inviato ai soggetti interessati.	
Consultazioni RLS	<p>Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D.Lgs 81/08.</p> <p>Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che è archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo</p>	<p>PGA73 - "prescrizioni legali e obblighi di conformità in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro";</p> <p>PGA82 - "comunicazione interna/coinvolgimento"</p>
SORVEGLIANZA SANITARIA		
Attività di sorveglianza sanitaria	<p>Obiettivo della procedura di gestione della sorveglianza sanitaria è quello di garantire continuità e regolarità alla programmazione delle visite mediche cui i lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell'Art. 20 del D.lgs. 81/2008.</p> <p>Lo <i>schema operativo</i> per lo svolgimento delle visite mediche prevede che la società convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità e lo trasmetta al lavoratore e al Datore di Lavoro, il quale a sua volta lo condivide con il preposto con cui il lavoratore opera, affinché possa tenere conto delle eventuali limitazioni durante l'esecuzione delle mansioni affidate.</p> <p>La società ha l'obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in funzione delle loro idoneità mediche.</p>	<p>PGQ03 - "formazione, informazione e addestramento"</p>
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI		
Lavoratori	<p>Il programma di formazione del personale è seguito dai membri delle diverse funzioni aziendali in base alla mansione svolta.</p> <p>La formazione è rivolta a tutti i dipendenti, con riferimento alla mansione da ciascuno svolta.</p>	<p>PGQ03 - "formazione, informazione e addestramento"</p>
Dirigenti e Preposti	Formazione specifica è prevista per i Dirigenti Delegati e i Preposti.	
Attività di informazione	Divulgazione di tutte le notizie utili all'acquisizione di un maggior livello di consapevolezza e coinvolgimento del lavoratore.	
Attività di addestramento	Attività rivolte all'acquisizione di conoscenze, abilità e capacità nell'operare in sicurezza da parte dei lavoratori come risultato degli	

	insegnamenti da una parte e della pratica dall'altra	
ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE		
Acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge	Relativamente a quanto necessario per soddisfare le vigenti normative di legge, la Società richiede ai propri fornitori tutti i documenti previsti dalla legge.	PGA73 - “prescrizioni legali e obblighi di conformità in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro”; PGQ22 - “gestione e controllo delle modifiche al prodotto, ai processi, agli impianti/attrezzature e alle strutture”; PGQ30 - “approvvigionamento”
VIGILANZA E VERIFICHE PERIODICHE		
Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro	La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra espressa ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite. L'attività è esercitata attraverso audit interni e attraverso vigilanza documentata a cura delle funzioni preposte.	PGS02 - “gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
Riesame periodico del sistema sicurezza	In occasione dello svolgimento della riunione periodica, è riesaminato il sistema allo scopo di fornire al datore di lavoro elementi utili a decidere eventuali interventi correttivi. Ogni anno è riesaminato il Sistema in corrispondenza delle Verifiche ispettive dell'ente certificatore. Il DVR è riesaminato in accordo alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e smi.	PGS02 - “gestione del controllo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;

4.2. Salute e sicurezza al di fuori dei luoghi di lavoro di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

La Società produce macchine e film per il confezionamento alimentare. Pertanto, gli obblighi previsti dagli artt. 23 e ss. d.lgs. 81/08 gravano in capo a diversi soggetti in funzione dell'attività dagli stessi svolta.

In particolare, il legislatore prevede che i progettisti debbano rispettare *“i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di*

protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia” (art. 22), i fabbricanti e i fornitori non possono fabbricare, vendere, noleggiare o cedere in uso attrezzature, impianti e DPI non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (art. 23) e gli installatori, al momento del montaggio, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti (art. 24).

Il riferimento normativo generale, oltre alle disposizioni del decreto 81, è alla Direttiva Macchine. In particolare, il d.lgs. n. 17/2010, attuazione della direttiva 2006/42/CE, prevede, nell’Allegato I, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza, nella parte dedicata ai Principi Generali, e, più precisamente, ai Principi d’integrazione della sicurezza, che il fabbricante prenda in considerazione non soltanto l’uso previsto della macchina, *“ma anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile”* (d.lgs. n. 17/2010, All. I, 1.1.2).

Il legislatore e la giurisprudenza hanno più volte affermato come non sia configurabile un obbligo di realizzare la macchina tenendo conto di ogni possibile comportamento scorretto dell’operatore, ma soltanto di quelli che possano essere ragionevolmente preveduti.

Peraltro, nell’ambito dell’attribuzione di compiti e responsabilità interne all’Azienda sono state conferite, al Direttore R&D Film e al Direttore Ingegneria Macchine, deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/08 che contemplano anche i poteri e le responsabilità considerate in questo paragrafo.

Occorre, infine, osservare che l’indicazione normativa in commento non può che essere una indicazione di tipo tendenziale, dipendendo il concreto uso della macchina da una serie di misure che sono appannaggio dell’utilizzatore.

In ogni caso la Società gli aspetti sopra sinteticamente illustrati come “attività sensibili” intimamente connesse al proprio core business.

Pertanto, prevede i seguenti relativi presidi:

- PGQ21 - Gestione e controllo dello sviluppo e delle modifiche dei prodotti Film;
- PGQ23 - Gestione e controllo dello sviluppo prodotti Macchine e delle relative modifiche;
- PGQ12 - Gestione del servizio post vendita e gestione ricambi
- PGQ41 - Gestione delle non conformità e dei reclami/segnalazioni

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dai soggetti apicali coinvolti nel sistema di gestione ambientale e dall'Organismo di Vigilanza di GFV in conseguenza dei risultati emersi a seguito dello svolgimento delle loro rispettive attività.

La presente Sezione dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da GFV, nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE O

**Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

1. ANALISI DELLE FATTISPECIE

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. PROCESSI SENSIBILI

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. non è soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. 231/07, in quanto l'attività dalla stessa esercitata non è ricompresa nell'elenco riportato dagli artt. 10-14 del citato decreto legislativo; pertanto, si esclude un rischio specifico per la Società in relazione a tali reati.

Rimane, quindi, un rischio che può definirsi "comune" a qualsivoglia movimentazione del denaro e alle transazioni economiche e questo anche considerando il d.lgs. 195/2021 (attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla "*lotta al riciclaggio mediante diritto penale*"), che ha previsto modifiche alle fattispecie ricomprese nell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.

In virtù di tale riforma, presupposto dei suddetti reati ricompresi nel predetto articolo possono essere - oltre ai delitti dolosi già previsti - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pertanto, per ragioni sistematiche, prudenziali e di trasparenza, la Società considera i rischi sottesi ai reati di cui all'art. 25 *octies* come "residuali" e ritiene, tramite i principi comportamentali di seguito indicati e le procedure finanziarie, di poter adeguatamente gestire l'area di rischio ora in analisi.

Infatti, ai fini della sussistenza dei predetti reati presupposto, sono necessari, da un lato, la consapevolezza della provenienza del denaro e, dall'altro, specie in relazione ad alcune fattispecie, una condotta finalizzata all'ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o del bene.

In ragione di quanto sopra sono considerate "sensibili":

- la gestione dei flussi finanziari (investimenti, acquisti, conferimento incarichi a consulenti, rapporti con i fornitori, etc.);
- gli adempimenti alle previsioni del D.Lgs. 81/08 (a prescindere dal verificarsi di un infortunio sul lavoro);
- gli adempimenti alle previsioni del D.lgs. 152/06.

In relazione agli ultimi due punti sopra elencati, si rappresenta che la valutazione è stata fatta in termini ampi, senza considerare i limiti edittali fissati per i reati contravvenzionali indicati nei due atti normativi sopra citati.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di minimizzare il rischio connesso al verificarsi dei reati descritti in questa Sezione, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento che devono essere rigorosamente osservati nello svolgimento delle specifiche attività aziendali.

Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti nonché delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, in quanto espressione dei valori e delle politiche della Società.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano a coloro che operano per Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., a qualunque titolo, in quanto incaricati delle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, ovvero, in particolare:

- attività di movimentazione di flussi monetari e finanziari, anche tramite il sistema bancario;
- attività di selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l’acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell’allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.

A tal fine, la Società fa espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

4. PROCEDURE DA APPLICARE NELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

La Società adotta le seguenti procedure per prevenire o, comunque, mitigare i rischi più sopra valutati:

- *Gestione della tesoreria;*
- *Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;*
- *Gestione rimborso spese;*
- *Utilizzo carte di credito;*
- *PGQ30 Approvvigionamento.*
- *Gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio;*
- *Determinazione dei tributi e gestione dei modelli dichiarativi.*

Per quanto riguarda le contravvenzioni di cui al d.lgs. 152/06 ed al d.lgs. 81/08 si rinvia alle procedure indicate nelle relative Sezioni.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE O bis

Art. 25 octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti”, il legislatore italiano - ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-octies 1 del “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (oggi “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” a seguito della emanazione della L. 137/2023), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti a:

- il reato di “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-ter c.p.), che sanziona chi utilizza senza consenso del titolare, o falsifica carte di credito o altri mezzi diversi dal contante per procurare dei vantaggi a sé o ad altri, ovvero possiede, cede, acquista carte di credito o altri strumenti di pagamento falsificati o alterati;
- il reato di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.), che punisce la condotta di chi produce, acquista, vende, mette a disposizione o procura a sé stesso o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento, o specificamente adattati a tale scopo;
- la “frode informatica” (art. 640-ter comma II c.p.), che punisce l’alterazione di un sistema informatico o telematico aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- il Trasferimento fraudolento di valori (512 bis codice penale).

La configurabilità dei delitti presi in considerazione dall’art. 25-octies1 appare, allo stato, difficilmente realizzabile, e quindi “remota”, alla luce dell’oggetto sociale e del fatto che:

- a) la Società non può lecitamente avere a disposizione strumenti tecnici idonei a contraffare strumenti di pagamento o ad alterare il funzionamento di sistemi informatici;
- b) la giurisprudenza ha chiarito che, pur essendo integrato il reato anche dall'uso della carta di credito da parte di un terzo con il consenso del titolare, si esclude rilevanza penale al terzo che agisca, quale *longa manus*, nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione;
- c) la Società adotta specifiche procedure per la tutela e la gestione del proprio patrimonio informatico ed il suo corretto utilizzo;
- d) la gestione delle carte di credito aziendali, conferma l'obbligo di uso esclusivamente personale e - in caso di violazione di tale precetto - non si potrebbe raffigurare un interesse o un vantaggio per la Società, riscontrandosi - invece - un interesse esclusivo del soggetto agente.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 512 bis c.p., che ha struttura ontologicamente diversa dalle altre fattispecie inserite nell'art. 25 octies¹, si rappresenta che la condotta sanzionata (che di per sé è certamente "comune") deve essere posta in essere con il dolo specifico del voler, alternativamente,

- eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale (Cfr sentenza 23 novembre 2022, n. 44643 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione),
- eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando,
- agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter;
- eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

A tale ultimo proposito si rappresenta come la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato come - con una certa frequenza - il reato di cui all'art. 512-bis c.p. è da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art. 648-bis c.p. Ciò perché il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita. Ove la fittizia intestazione di beni costituisca un segmento della più complessa ed articolata condotta

di riciclaggio, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 512 bis c.p., essa non può essere sanzionata autonomamente.

Utilizzando i parametri della prevedibilità e della colpa (come sancito da Cass. Pen., Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021_Rv. 283437) non è possibile escludere, con elevato grado di probabilità logico e razionale, l'eventualità che i reati considerati possano essere contestati alle persone fisiche che operano per la Società.

Il rischio, tuttavia, non sembra assumere effettivi elementi di reale concretezza e questo in virtù de:

- la normativa specifica indicata nella Sezione dedicata ai reati presupposto di cui all'art. 25 octies;
- la normativa specifica indicata nella Sezione dedicata ai reati presupposto di cui all'art. 25 sexiesdecies;
- l'adozione di specifiche procedure di gestione dei flussi finanziari già richiamate in altre Sezioni;
- l'adozione della procedura "Gestione delle carte di credito aziendali";
- la previsione di flussi informativi all'OdV a fronte dell'applicazione di una misura di prevenzione, delle variazioni alla compagine societaria e di notizie relative allo svolgimento di indagini a carico di esponenti della Società;
- il tipo di attività svolta dalla Società che non comporta la partecipazione a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

SEZIONE P

Art. 25 nonies - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti presi in considerazione dall'art. 25-nonies prevedono tutti la disponibilità di opere dell'ingegno e la diffusione abusiva delle stesse.

Tali circostanze sono del tutto incompatibili con le attività svolte da Gruppo Fabbri Vignola.

Un unico residuale rischio attiene alla abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ed alla predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1). La gestione di tali aspetti è trattata nella Sezione B della presente Parte Speciale, cui si rinvia.

SEZIONE Q

Art. 25 decies - Reati contro l'attività giudiziaria

Il rischio sotteso al delitto di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* è stato già trattato nella Sezione A, alla luce delle affinità che lo stesso può avere con il delitto di Corruzione in atti giudiziari. Come detto nella citata Sezione A, si può ritenere che l'art. 377 -bis c.p. si trovi in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p.: infatti, è pacifico in giurisprudenza che la corruzione in atti giudiziari si concretizzi anche quando l'accordo corruttivo venga rivolto al testimone (C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208). Ebbene, il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. si differenzia dalla corruzione principalmente in relazione al soggetto nei cui confronti l'azione illecita viene esercitata, che, in questo caso deve essere una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: ovvero gli imputati di reati connessi o collegati, soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio

SEZIONE R

Art. 25 undecies - Reati ambientali

1. FATTISPECIE DI REATO

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A. IN MATERIA AMBIENTALE

Gruppo Fabbri Vignola, da sempre impegnata nel costante perseguimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente circostante, adotta un sistema di gestione conforme allo standard ISO 14001, finalizzato a monitorare gli impatti ambientali connessi alla attività e ai servizi della stessa, definendo la politica ambientale, pianificando le attività che necessitano di monitoraggio, individuando un sistema di gestione che evidenzia ruoli e responsabilità, creando procedure di controllo e istituendo un sistema di verifica e controllo. Inoltre, la Società ha ottenuto la registrazione EMAS.

Con l'adozione di questi sistemi di gestione volontaria, Gruppo Fabbri Vignola ritiene di poter eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo i rischi ambientali connessi allo svolgimento della sua attività e di poter reagire immediatamente a fronte di nuove o impreviste situazioni di criticità.

Sotto il profilo organizzativo ambientale, in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione, del tipo di attività e in conseguenza delle certificazioni ottenute, la Società ha previsto un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

Infatti, all'interno del Consiglio di Amministrazione, i poteri e doveri concernenti la tutela dell'ambiente sono stati conferiti all'Amministratore Delegato. Questi ha, poi, provveduto a delegare ai diversi Direttori, secondo lo schema illustrato con riferimento alla Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sezione N)

Inoltre, nell'ambito della Certificazione 14001, la Società si è data un'ulteriore organizzazione interna, con definizione di compiti e responsabilità precise in capo ad alcune funzioni aziendali.

In questo contesto si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinviando - per una completa disamina - al Manuale di Gestione Ambiente e Sicurezza

- l'Unità organizzativa QHSE che:

- gestisce le attività necessarie per garantire il rispetto della normativa ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coerentemente con le politiche per l'ambiente e la sicurezza, definisce o contribuisce nella definizione nello specifico dei traguardi ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi piani di azione per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- verifica che il personale abbia la corretta ed idonea preparazione e professionalità per svolgere i compiti assegnati in materia ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- organizza gli interventi formativi, selezionando risorse interne o esterne in funzione dei contenuti specifici gestisce la formazione del personale riguardo alle tematiche inerenti alla gestione ambientale e la salute e sicurezza sul lavoro;
- garantisce che il personale abbia la corretta ed idonea preparazione e professionalità per svolgere i compiti assegnati (competenze specialistiche);
- gestisce i rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti di controllo, il pubblico, i gruppi di interesse od altri soggetti esterni;
- assicura che i requisiti del sistema di gestione ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro messo in atto siano chiaramente definiti, applicati e mantenuti;
- verifica le modifiche alle attività e/o processi produttivi al fine di migliorare le prestazioni ambientali in collaborazione con i dirigenti delegati;
- predispone e verifica la documentazione di sistema;
- approva il piano delle verifiche ispettive interne;
- assiste gli auditor degli enti di certificazione in occasione delle verifiche ispettive;
- è responsabile della trasmissione delle informazioni sugli aspetti ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro legati all'attività dell'azienda e in particolare su quelli legati alla specifica mansione per ciascun neoassunto in collaborazione con il dirigente delegato e il preposto di competenza;
- informa i rappresentanti dei lavoratori per l'ambiente e per la sicurezza circa la politica ambientale e la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro, gli aspetti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza correlati a ciascuna attività, gli obiettivi di miglioramento e le prestazioni ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'organizzazione;

- raccoglie le segnalazioni del rappresentante dei lavoratori per l'ambiente e per la sicurezza circa le possibili deviazioni dalle procedure operative specificate nei documenti di sistema e prende provvedimenti in tal senso;
- riferisce periodicamente alla direzione circa l'andamento del sistema di gestione aziendale;
- coordina, verifica e approva l'attività della funzione QHSE, della quale è responsabile.
- identificare gli aspetti ambientali associati alle attività/prodotti/servizi e collabora con le funzioni coinvolte per valutare quelli significativi;
- collabora nella valutazione del contesto, delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate nonché nella valutazione dei rischi e delle opportunità correlati agli aspetti ambientali dell'organizzazione;
- collabora con l'amministratore delegato nella definizione e nell'attuazione delle strategie di comunicazione interna ed esterna.
- identifica i pericoli per la salute e la sicurezza e di sottoporli all'attenzione dei dirigenti delegati e del datore di lavoro ai fini della corretta valutazione;
- individua possibili obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro da sottoporre all'approvazione della direzione e dei dirigenti delegati;
- collabora con i dirigenti delegati e le funzioni interessate nella definizione dei piani di azione;
- comunica alle funzioni interessate obiettivi, traguardi e piani di azione, procedure operative ed istruzioni nonché gestire la comunicazione interna per la sensibilizzazione del personale secondo le strategie di comunicazione interna ed esterna individuate;
- verifica lo stato di avanzamento dei piani d'azione;
- gestisce (predispone, compila, archivia ed aggiorna) tutta la documentazione correlata a obiettivi, traguardi e programmi;
- collabora nell'individuare gli obblighi di conformità applicabili all'organizzazione;
- valuta periodicamente il rispetto degli obblighi di conformità;
- registra la normativa ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro di riferimento per l'azienda, collabora con i dirigenti delegati nella gestione degli adempimenti e comunica alle funzioni interessate le disposizioni da attuare;
- collabora nella gestione delle attività di formazione ed in particolare:

- collabora alla definizione dei requisiti minimi di formazione per le varie funzioni
- individua le necessità di formazione del personale in funzione delle mansioni svolte;
- promuove la diffusione della cultura della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro nell'azienda ed assicurare una formazione adeguata a tutto il personale in tema ambiente e in materia di sicurezza;
- predispone la documentazione relativa all'informazione dei lavoratori o di terzi che operino nello stabilimento, riguardante le norme di sicurezza, di tutela della salute e dell'ambiente e diffonderla alle funzioni interessate;
- registra le comunicazioni provenienti dall'esterno e le relative risposte;
- redige il manuale integrato dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza e la documentazione di sistema;
- coordina lo sviluppo ed il mantenimento del sistema documentale, predisponendo la redazione ed approvazione, in accordo con i responsabili di funzione coinvolti, delle procedure, delle istruzioni operative e della relativa modulistica;
- assicura la gestione, il controllo, la distribuzione, l'aggiornamento e l'archiviazione di tutta la documentazione di sistema;
- assiste i responsabili di funzione nell'attuazione del sistema di gestione ambientale e del sistema di gestione della sicurezza;
- predispone il piano degli audit interni e delle prove di emergenza in materia ambientale e di salute/sicurezza;
- effettua le verifiche ed i controlli periodici previsti dalle opportune procedure (compresi gli audit interni);
- gestisce le azioni di sorveglianza e monitoraggio, in collaborazione con i dirigenti delegati, ed analizzare e elaborare i dati provenienti dalle diverse funzioni al fine di individuare eventuali situazioni non conformi che potrebbero necessitare di azioni preventive o correttive;
- contribuisce a identificare eventuali non conformità e pianificare, con le altre funzioni aziendali, le necessarie azioni correttive e preventive;
- tiene sotto controllo l'attuazione delle azioni decise a seguito dell'esame delle non conformità o a seguito delle verifiche interne;
- prepara la documentazione di supporto al riesame della direzione;

- prende in esame ed eventualmente elaborare i suggerimenti circa il miglioramento delle prestazioni ambientali che, mediante la figura del rappresentante dei lavoratori per l'ambiente, provengono direttamente dai lavoratori;
- aggiorna l'analisi ambientale e la dichiarazione ambientale.
- Addetto di supporto alla gestione degli aspetti ambientali per la sede di Milano;
- Rappresentanti dei lavoratori per l'ambiente;
- Direzioni/Resp.le Unità Organizzative/Capireparto/Capiturno/Vice Capiturno (o comunque preposti).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, al fine di dare attuazione alla politica ambientale adottata dalla Società nell'ambito della Certificazione ISO 14001, tutti coloro che operano per Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare e ottemperare a tutte le prescrizioni di legge e alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni connesse al ciclo produttivo;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le attività, i prodotti e i servizi offerti al mercato;
- selezionare nuovi materiali e introdurre processi e materie prime in modo da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- riesaminare costantemente i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;

- perseguire il miglioramento continuo in ambito ambientale in modo da minimizzare l'impatto dell'attività sull'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche attraverso il riesame periodico della politica ambientale, al fine di prevenire o diminuire qualsiasi forma di inquinamento;
- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali siano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente.

4. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E “PROCESSI SENSIBILI”: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO

A seguito della attività di risk analysis, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi “sensibili” ai fini della presente Sezione.

Tale valutazione è stata svolta avendo come punto di riferimento l'Analisi Ambientale propria del sistema ISO 14001 adottato dalla Società, che descrive le modalità e i criteri per identificare i pericoli, valutare i rischi e implementare le misure di controllo relativamente ai rischi valutati.

Seguendo tale protocollo si segnala che sono stati presi in considerazione:

- attività di progettazione e produzione di macchine e pellicole, anche stampate, per l'imballaggio alimentare;
- ricerca e sviluppo su sistemi di confezionamento (macchina e pellicola) innovativi e alternativi rispetto a quanto reperibile sul mercato;
- attività svolte nella sede legale, in cui sono presenti esclusivamente gli uffici amministrativi, sistemi informatici e commerciale;
- l'attività di assistenza tecnica;
- la sede di Milano che si occupa esclusivamente della commercializzazione dei prodotti del Gruppo e del servizio di assistenza tecnica.

Con riferimento, quindi, ai primi due punti si precisa che sono stati valutati:

- emissioni in atmosfera;
- emissioni di rumore verso l'esterno;
- scarichi idrici;
- consumo di materie prime e di prodotti chimici;
- rifiuti, con particolare riguardo a quelli pericolosi;
- contaminazione del terreno;
- utilizzo delle risorse idriche.

Pertanto, in forza di quanto sopra, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ritiene che non siano concretamente realizzabili i seguenti reati e, di conseguenza, inesistenti le relative aree di rischio:

- i delitti di “Disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.) che prevede un evento di dimensioni tali da non poter essere ragionevolmente causato dalle attività svolte dalla Società;
- il delitto di “traffico illecito di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies c.p.), posto che la società non impiega materiale a “alta radioattività” nello svolgimento delle sue attività;
- l’aggravante di cui all’art. 452 octies c.p.;
- i reati previsti all’art. 727 bis c.p. e all’art. 733 bis c.p. La Società si trova a operare al di fuori di aree protette, con distanze abbastanza considerevoli dalle stesse;
- tutti i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto il commercio di animali e vegetali è totalmente estraneo alla realtà di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.;
- tutti i reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 e in generale tutte le fattispecie che presuppongono l’uso di navi o aeromobili, in quanto mezzi non utilizzati nell’ambito della operatività della Società.

Si precisa, infine, che l’attività dello stabilimento Produzione Film è disciplinata da Autorizzazione Integrata Ambientale. Pertanto, in relazione a tale stabilimento, occorre considerare che molte delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06 sono disciplinate dalle disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di A.I.A. (art. 29 quattordices d.lgs. 152/06), con conseguente esclusione della responsabilità per le contravvenzioni elencate all’art. 25 undecies d.lgs. 231/01.

Tuttavia, la Società ritiene maggiormente cautelativo considerare tutte le attività sensibili, senza distinguo tra gli Stabilimenti, e fare riferimento alle condotte - “processi sensibili” e non ai reati presupposto, anche perché scorrette gestioni di prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale possono non avere rilievo 231 in quanto tali, ma assumere rilevanza ai fini del delitto di Inquinamento o Disastro.

La tabella che segue fornisce un prospetto riassuntivo delle attività ritenute astrattamente a rischio. In forza di quanto sopra, si precisa che non vengono considerati espressamente i singoli reati, ma le aree di attività ritenute astrattamente

a rischio, ovvero i principali “processi sensibili”, e sono indicati i presidi posti in essere dalla Società per eliminare o ridurre i rischi.

Si ritiene che i principi, le procedure e le istruzioni operative previste dalla Certificazione ISO 14001 e dalla Registrazione EMAS siano idonee a garantire l’osservanza e il rispetto dei relativi adempimenti nonché a prevenire la commissione dei reati previsti in materia ambientale dal D. Lgs. 231/2001.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO	RIFERIMENTO PROCEDURA SGA
Identificazione impatti ambientali, ottenimento e gestione delle Autorizzazioni di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., verifica della conformità alle disposizioni normative vigenti		
Identificazione impatti ambientali e gestione obiettivi, traguardi programmi	Individuazione delle aree a rischio e delle attività che hanno impatto sull’ambiente, nonché definizione di programmi dettagliati, con l’indicazione di responsabilità, risorse, tempi e fasi previste per la loro attuazione	PGA80 - “IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO E DELLE PARTE INTERESSATE, IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI E OPPORTUNITA’ (in materia ambientale)”; PGA90 - “PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”
	Indicazione e aggiornamento delle prescrizioni di legge e amministrative cui la Società deve attenersi e individuazione delle modalità per garantirne l’ottemperanza	PGA73 - “PRESCRIZIONI LEGALI E OBBLIGHI DI CONFORMITA’ IN MATERIA DI AMBIENTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO”;
Gestione della documentazione ambientale	Conservazione, distribuzione, riesame, revisione dei documenti ambientali della Società. Individuazione dei soggetti preposti al controllo e alla verifica dei documenti, dei dati e della veridicità degli stessi	PGQ01 - “GESTIONE DOCUMENTI E DATI”
Gestione delle registrazioni	Definizione di responsabilità e modalità di controllo dei registri e dei documenti quali, ad esempio, rapporti, verbali, analisi	
GESTIONE DEGLI SCARICHI		

Utilizzo e riutilizzo acque	Caratterizzazione chimico-fisica acque e reimpiego	PGA71 - "SORVEGLIANZA E MISURAZIONI SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"; PGA76 - "APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI"
Controlli e Monitoraggi	Controllo degli scarichi e della rete interna di raccolta acque, la posizione dei pozzetti per il campionamento finale dell'acqua industriale, operazioni di campionamento	PGA71 - "SORVEGLIANZA E MISURAZIONI SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"; PGA76 - "APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI"
GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA		
Gestione emissioni	Gestione delle emissioni in atmosfera in conformità a quanto prescritto dalla legge e dalle autorizzazioni in possesso della Società	PGA72 - "GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA"; PGA71 - "SORVEGLIANZA E MISURAZIONI SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO";
	Attività di controllo dei dati di processo e gestione degli interventi diretti ad assicurare il rispetto dei parametri di emissione	
Controlli e autocontrolli	Attività di controllo delle emissioni	
GESTIONE DEI RIFIUTI		
Gestione rifiuti, residui, sottoprodotti	Gestione e trattamento dei rifiuti in conformità a quanto prescritto dalla legge e dalle autorizzazioni in possesso della Società	PGA70 - "GESTIONE RIFIUTI"; PGQ12 - "GESTIONE DEL SERVIZIO POSTVENDITA";
	Gestione dei rifiuti prodotti da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.	PGQ30 - "APPROVVIGIONAMENTO"
	Gestione dei rifiuti o dei sottoprodotti in ingresso	PGA70 - "GESTIONE RIFIUTI";
	Utilizzo dei rifiuti recuperati da reimpiegare nel ciclo produttivo.	PGQ30 - "APPROVVIGIONAMENTO"
Modalità operative	Modalità operative di manipolazione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti	PGA70 - "GESTIONE RIFIUTI"; PGQ12 - "GESTIONE DEL SERVIZIO POSTVENDITA";
Rapporti con fornitori e appaltatori	Verifica e selezione dei trasportatori o delle società cui affidare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti. Analisi e archiviazione delle relative autorizzazioni	PGA70 - "GESTIONE RIFIUTI"; PGQ30 - "APPROVVIGIONAMENTO";
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI LAVORO		

Autorizzazioni, abilitazioni e permessi	Verifica del possesso dell'autorizzazione necessaria per l'opera e della conformità del progetto, della modifica etc. al titolo abilitativo	PGQ22 - "GESTIONE E CONTROLLO DELLE MODIFICHE AL PRODOTTO, AI PROCESSI, AGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE E ALLE STRUTTURE"; PGA73 - "PRESCRIZIONI LEGALI E OBBLIGHI DI CONFORMITA' IN MATERIA DI AMBIENTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO";
Attività di controllo	Gestione e monitoraggio dell'efficienza degli impianti e delle attrezzature	PGA71 - "SORVEGLIANZA E MISURAZIONI SU TEMATICHE AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO";
Attività manutentive	Definizione delle attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché della sostituzione delle componenti usurate e dell'aggiornamento rispetto alla migliore tecnologia disponibile	PGQ40 - "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEGLI STABILIMENTI FILM"; PGQ43 - "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO MACCHINE"; PGQ12 - "GESTIONE DEL SERVIZIO POSTVENDITA"
PREVENZIONE INQUINAMENTO GESTIONE IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DA ALTRE ATTIVITÀ		
Gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi	Organizzazione e gestione dell'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi Smaltimento di sostanze e preparati pericolosi	PGA77 - "GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI"; PGA70 - "GESTIONE RIFIUTI"
Gestione dei fornitori	Qualifica dei fornitori di servizi che possono avere rilievo ai fini del rispetto della normativa ambientale (verifica autorizzazioni e affidabilità del fornitore)	PGQ30 - "APPROVVIGIONAMENTO";
Gestione del personale addetto a un processo sensibile	Programmi di formazione, informazione e aggiornamento	PGQ03 - "FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO"
Gestione compiti e responsabilità	Organizzazione di un efficace flusso di informazioni verso i diversi soggetti dell'organigramma e verso soggetti esterni eventualmente coinvolti	Manuale ambiente e Sicurezza PGQ03 - "FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO"
GESTIONE COMUNICAZIONI GESTIONE DELLE BONIFICHE		

Gestione delle emergenze	Predisposizione di un piano generale di emergenza idoneo a far fronte a eventuali incidenti, che tenga anche conto di esperienze pregresse	PGQ41 - "GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RECLAMI/SEGNALAZIONI"; PGA82 - "COMUNICAZIONE INTERNA/COINVOLGIMENTO"
Gestione procedura di bonifica	Organizzazione delle attività e degli adempimenti previsti per legge in caso di bonifica di siti inquinati, anche qualora l'inquinamento non sia causato da attività della Società ma sia a essa pregressa	PGA75 - "DISMISSIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI"
SISTEMI DI CONTROLLI, VERIFICA E REAZIONE		
Verifiche, accertamenti, prescrizioni formulate da Autorità preposte al controllo	Gestione delle ispezioni e delle prescrizioni impartite a fronte del riscontro di eventuali irregolarità (Parte VI bis d.lgs. 152/06)	PGQ01 - "GESTIONE DOCUMENTI E DATI"; PGQ41 - "GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RECLAMI/SEGNALAZIONI"
Verifiche ispettive interne	Gestione degli audit interni al sistema di gestione ambientale, anche a seconda delle criticità di ciascun ciclo produttivo o attività	PGQ02 - "AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE. RIESAMI DELLA DIREZIONE"
Gestione delle non conformità/ azioni correttive preventive e	Gestione di dati non conformi, delle azioni correttive e delle azioni preventive per attenuare e/o prevenire eventuali situazioni di rischio	PGQ41 - "GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RECLAMI/SEGNALAZIONI"; PGQ04 - "GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO (azioni correttive e di miglioramento)"
Riesame periodico del sistema di gestione ambientale Revisione della Politica Ambientale	Riesame del sistema di gestione ambientale per valutare l'andamento delle prestazioni aziendali rispetto agli obiettivi prestabiliti - eventuali modifiche in seguito al riesame	PGQ02 - "AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE. RIESAMI DELLA DIREZIONE"; PGQ01 - "GESTIONE DOCUMENTI E DATI"; Manuale Ambiente e Sicurezza

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dai soggetti apicali coinvolti nel sistema di gestione ambientale e dall'Organismo di Vigilanza di Gruppo Fabbri in conseguenza dei risultati emersi a seguito dello svolgimento delle loro rispettive attività.

La presente Sezione dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente e del territorio, ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da GFV, nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE S

**Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare**

1. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 109 del 16 Luglio 2012, pubblicato in G.U. 25 luglio 2012, ha inserito nel corpo del decreto 231/01 l'art. 25 *duodecies* che introduce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il legislatore fonda la responsabilità dell'ente qualora il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 sia commesso nella sua forma aggravata prevista dal successivo comma 12 bis.

La Società, pur ritenendo alquanto marginale il rischio di commissione di questo reato, ha deciso di inserire una sezione *ad hoc* nella convinzione che la corretta gestione delle risorse umane sia un elemento fondamentale nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

2. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

3. PROCESSI SENSIBILI

L'area di rischio di commissione del reato presupposto attiene evidentemente la gestione di personale dipendente proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Occorre al proposito sin da subito precisare che l'area di rischio ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

Nell'analisi dei processi sensibili è stata, ovviamente, presa in considerazione la fase dell'assunzione, rilevando un'area di rischio nell'analisi di tutta la documentazione che attesti la regolarità del lavoratore nel territorio dello Stato.

È stata, poi, valutata la fase di gestione del rapporto di lavoro correttamente instaurato, dal momento che la fattispecie può essere integrata anche in una fase successiva all'assunzione, qualora venga meno la validità del permesso di soggiorno di cui il lavoratore era regolarmente in possesso.

L'analisi dei processi sensibili è stata svolta tenendo nella dovuta considerazione le interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione intervenute sulla fattispecie

penale presupposto della responsabilità amministrativa, considerando, quindi, che la responsabilità penale:

- non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero ovvero fondata su rassicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno essendo questo un onere del datore di lavoro;
- riguarda sia il soggetto che procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, sia colui il quale, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupando più o meno stabilmente, soggetti assunti in condizioni d'irregolarità;
- non è esclusa dal fatto che sia stata chiesta la regolarizzazione, né possono invocarsi, al fine di escludere la consapevolezza dell'illecito, le lungaggini burocratiche.

Si precisa in conclusione che la Società, al momento dell'approvazione della presente Sezione, non ha in forza alcun lavoratore di età inferiore agli anni 18.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Sezione.

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. tiene a precisare sin da subito che non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello nazionale.

A tal fine, più specificamente, la Società pone, a carico dei destinatari, i seguenti obblighi:

- pretendere e prendere visione di tutti i documenti necessari ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro,
- archiviare correttamente i predetti documenti al fine di verificare il permanere delle condizioni di legalità del rapporto subordinato,
- esigere e verificare in caso di affidamento di lavori in appalto o in subappalto il DURC e gli altri documenti prescritti dalla legge,

- provvedere a fornire alle Autorità preposte al controllo informazioni veritiere e complete anche relativamente all’impiego di cittadini non appartenenti all’Unione Europea,
- vietare, nella gestione del rapporto di lavoro, qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come violento, minaccioso, intimidatorio ovvero che approfitti di una situazione di bisogno o necessità del lavoratore,
- garantire che le pratiche di assunzione non siano in alcun modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di ogni genere,
- garantire che ogni lavoratore sia trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti, disagi, comportamenti offensivi o di emarginazione all’interno dell’ambiente di lavoro.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Sezione.

5. PROCEDURE SPECIFICHE

In seguito all’analisi dei rischi come illustrata al precedente Capitolo 3, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l’elaborazione di alcuni protocolli (di seguito “procedure”) finalizzati a ridurre il rischio di commissione del delitto di *“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*.

La Società ha, quindi, adottato una procedura di gestione del personale dipendente (già citata nella Sezione A) che prevede al suo interno disposizioni organizzative e comportamentali idonee a fronteggiare il rischio di commissione del reato presupposto di cui alla presente Sezione.

Inoltre, la Società ritiene che la procedura *“Gestione tesoreria”* abbia rilevanza anche per questa Sezione, gestendo attività che possono essere strumentali rispetto al rischio qui analizzato, e così azzerando qualsiasi possibilità che si verifichi attività lavorativa non dedotta in un rapporto contrattuale.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente e a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle citate procedure, che sono parte integrante del Modello.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE T

Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia

La Società non svolge in alcun modo, né si trova nelle condizioni per ritenere astrattamente sussistente il rischio, di effettuare propaganda, istigazione e/ o incitamento di comportamenti razzisti o xenofobi, ovvero di minimizzare o di fare apologia rispetto alla Shoah, a crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

SEZIONE U

Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La Società non svolge attività nell'ambito commerciale preso in considerazione dall'art. 25-quaterdecies.

SEZIONE V

Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

1. ANALISI DELLE FATTISPECIE

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. PROCESSI SENSIBILI

Considerato che non è possibile, in astratto, escludere la realizzazione di reati fiscali/tributari in ambito societario, qualunque sia la realtà economica di riferimento, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha individuato le seguenti attività come "attività a rischio":

- gestione delle registrazioni contabili e tenuta della documentazione contabile (registrazione nei registri obbligatori e conservazione degli stessi);
- determinazione dei tributi (calcolo del dovuto a fini delle Imposte Dirette (IRES IRAP) e Indirette (IVA, IMU, TASI)
- Gestione delle attività dichiarative (redazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, delle dichiarazioni annuali IVA, IRES e IRAP e delle dichiarazioni IMU-TASI allorquando dovute);
- Gestione del ciclo attivo di fatturazione;
- Gestione del ciclo passivo di fatturazione (registrazione fattura);
- Gestione della tesoreria (riferita a incassi e pagamenti per i due punti appena più sopra indicati).

Inoltre, non possono non essere considerate come sensibili le seguenti attività che possono rappresentare il presupposto di fatto per la realizzazione dei reati considerati nel presente documento:

- selezione e adeguata identificazione dei fornitori e dei consulenti;
- rapporto con i clienti, controllo solvibilità cliente e gestione del contratto
- gestione del magazzino;
- gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio;
- rapporti infragruppo.

Si precisa che i processi sensibili elencati sono di interesse per tutti i reati indicati dall'art. 25 quinquiesdecies, non considerando, cioè, le soglie di punibilità introdotte con la cosiddetta Direttiva PIF.

GFV attualmente gestisce internamente tutte queste attività, facendo talvolta affidamento su un consulente fiscale esterno che viene consultato, a titolo esemplificativo, per

- (i) casi particolari dove servono chiarimenti specifici in tema di fatturazione attiva e passiva,
- (ii) controlli di correttezza dei calcoli sulle imposte di volta in volta dovute (sia Dirette che Indirette),
- (iii) controllo dei modelli dichiarativi prima di considerarli definitivi, e quindi prima di raccogliere le firme necessarie per l'invio ed il successivo invio,
- (iv) aiuto e gestione del contenzioso tributario con le varie autorità preposte,
- (v) redazione della documentazione necessaria ai fini del Transfer Price.

Il consulente fiscale esterno viene individuato tra i primari professionisti del settore. Posto che, come noto, tale circostanza non esonera da responsabilità il soggetto tenuto alla dichiarazione ed al versamento delle imposte, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. monitora la costante professionalità e correttezza del proprio consulente.

Le informazioni inviate al consulente sono gestite in modo tale da consentire la completezza e la veridicità delle stesse (si veda infra).

La Società, in quanto appartenente ad un Gruppo, effettua operazioni di “transfer pricing”, ovvero operazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni/servizi avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale e delle osservazioni da tempo formulate dalla dottrina penalistica, si esclude la rilevanza di tali operazioni ai fini della presente Sezione, con particolare riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000.

Infatti, per perfezionare tale fattispecie delittuosa, è necessaria l'esistenza di un c.d. falsa rappresentazione contabile, che mal si concilia con l'effettività delle operazioni infragruppo e con le relative attestazioni contabili.

Si tratterebbe, quindi, di un comportamento doloso tenuto in aperta violazione di tutte le procedure adottate dalla Società (si veda infra paragrafo 4).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati tributari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi

dei suddetti reati, al rispetto dei principi di comportamento di seguito elencati che si basano anzitutto sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Anzitutto, è fatto assoluto divieto di porre in essere:

- condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 74/2000;
- qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ed indicati nella presente Sezione.

A tali fini, le funzioni aziendali coinvolte in attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati tributari devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e di altri Tributi ove applicabili;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza delle scritture private obbligatorie;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela degli interessi dell'erario ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- provvedere alla regolare presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto e procedere al tempestivo pagamento dell'imposta dovuta;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

Più nel dettaglio, in relazione alle attività ed ai processi individuati al precedente Paragrafo 2 come "sensibili", è fatto obbligo ai soggetti responsabili di:

- conservare, per ogni operazione contabile, agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - 1) l'agevole registrazione contabile;
 - 2) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - 3) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi
- documentare in modo coerente e congruo ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- garantire il più possibile, all'interno dei processi aziendali, che funzioni separate decidano un'operazione, la autorizzino, la eseguano operativamente, la registrino e la controllino;
- formalizzare e documentare adeguatamente i controlli effettuati nell'ambito del singolo processo e/o operazione, affinché sia possibile, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;
- formalizzare adeguatamente i controlli effettuati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; archiviare i documenti in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti (le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico);
- nella gestione della fatturazione prevedere:
 - 1) l'utilizzo di apposito sistema informatico nel quale viene inserito l'ordine d'acquisto e la nota di ricevimento merce/realizzazione della prestazione richiesta;
 - 2) il controllo da parte della Funzione competente degli aspetti formali delle fatture, ossia verificare che la fattura sia di pertinenza della Società e sia correttamente compilata;
 - 3) la registrazione delle fatture su un documento informatico o cartaceo, inserendo una serie di elementi quali la denominazione del fornitore, la data di ricevimento, l'importo, il referente interno interessato dalla prestazione;
 - 4) l'apposizione della data e del timbro protocollo sulla fattura.

4. PROCEDURE DA APPLICARE NELLE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

In seguito all’analisi dei rischi come illustrata al precedente Paragrafo 2, Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. applica alcuni presidi e procedure finalizzati a ridurre il rischio di commissione del reato oggetto della presente Sezione.

In particolare:

- la Società utilizza il sistema ERP “Movex” che gestisce gli acquisti, gli ordini, la contabilità ed il bilancio, prevedendo che le fatture vengano poste all’incasso solo a seguito di opportuni controlli da parte delle altre funzioni aziendali interessati (acquisti e commerciale);
- i dati caricati sul predetto sistema sono tutelati da perdita e distruzione in ragione delle procedure di Back up e di Disaster Recovery adottate;

Inoltre, GFV adotta le seguenti procedure

- *Gestione della tesoreria;*
- *Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;*
- *Gestione rimborso spese;*
- *PGQ30 Approvvigionamento.*
- *Gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio;*
- *PGQ50 “Immagazzinamento, movimentazione, imballo, conservazione e consegna”.*

Con specifico riferimento alle dichiarazioni fiscali è stata redatta ed applicata la procedura “**Determinazione dei tributi e gestione dei modelli dichiarativi**”.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza di quanto sopra indicato.

I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001.

I flussi informativi nei confronti dell’OdV, relativi al rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale cui si rimanda.

SEZIONE W

Art. 25 sexiesdecies - Reati di contrabbando

1. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Per l'analisi delle fattispecie cui questa Sezione fa riferimento, si rinvia al "Documento di sintesi dei principi normativi".

2. I "PROCESSI SENSIBILI"

Le fattispecie previste come reati presupposto ai sensi dell'art. 25 sexiesdecies hanno la funzione di tutelare l'Unione Europea dal pregiudizio derivante dall'introduzione, all'interno del territorio di uno Stato membro, di merci che siano sottoposte alla corresponsione dei diritti di confine con violazione delle relative norme e, più generalmente, delle disposizioni in materia doganale. In altre parole, le fattispecie in oggetto puniscono chi evade - o tenta di evadere - con varie condotte, la corresponsione dei diritti di confine.

Pertanto, posto che Gruppo Fabbri Vignola effettua:

- operazioni di Import inerenti a beni/merci per la produzione da paesi extra UE;
- operazioni di Export dirette verso paesi extra UE,

si è ritenuto maggiormente cautelativo ed estremamente prudentiale individuare le seguenti attività sensibili:

- selezione e gestione degli spedizionieri;
- monitoraggio del processo di spedizione, affidato allo spedizioniere;
- gestione del processo commerciale connesso alla spedizione;
- raccolta, predisposizione e verifica della documentazione per le spedizioni, ivi comprese le dichiarazioni doganali;
- gestione del pagamento dei dazi doganali, nonché dell'imposta IVA;
- gestione della fase di fatturazione al termine del processo di spedizione;
- gestione e tenuta della documentazione contabile;
- corretta predisposizione della documentazione relativa alla dichiarazione doganale;
- archiviazione della documentazione relativa alla spedizione.

Inoltre, è stato considerato che GFV è titolare di una licenza fiscale relativa all'officina di produzione di energia elettrica, costituita da un impianto Fotovoltaico ubicato presso lo Stabilimento di Vignola.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione degli adempimenti connessi all'importazione e all'esportazione di merci, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche mansioni.

Tali principi, di natura particolareggiata rispetto ai principi generali espressi in altre parti del Modello Organizzativo e nel Codice Etico, perseguono l'obiettivo di prevenire e vietare condotte illecite o scorrette da cui possa derivare il rischio di realizzazione delle ipotesi di reato previste dall'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001.

I principi di comportamento di seguito elencati si basano, anzitutto, sull'assunto che la trasparenza e la correttezza delle operazioni di spedizione/ricezione merci si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base, nonché su una corretta gestione dell'intero processo di esportazione/importazione con riferimento a tutte le funzioni aziendali ad esso preposte.

In tal senso, quindi, la Società si impegna a:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate al pagamento dei dazi doganali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e nelle dichiarazioni di intento;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza della documentazione;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela degli interessi dell'Unione Europea ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte doganali;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle doganali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità;

- garantire la correttezza e completezza, nonché veridicità, della documentazione trasmessa ai mandatarî incaricati della gestione delle pratiche di import/export;
- garantire nella gestione delle lettere di intento il rispetto delle previsioni normative di natura fiscale in vigore;
- garantire che la selezione dei soggetti incaricati della gestione delle pratiche doganali avvenga nel rispetto dei criteri di competenza e professionalità (verificando, altresì, l'iscrizione in appositi albi previsti dalla normativa di settore);
- monitorare la qualità delle prestazioni rese dai soggetti incaricati, provvedendo a sostituire ovvero rescindere i contratti stipulati in caso di inadempimenti ovvero criticità riconducibili all'operato del mandatario.

Più nel dettaglio, in relazione alle attività ed ai processi individuati al precedente Paragrafo 2. come "sensibili", è fatto obbligo di:

- tenere registrazioni precise e dettagliate di tutte le operazioni soggette ad accisa;
- effettuare regolarmente controlli incrociati nelle registrazioni contabili per identificare eventuali discrepanze;
- presentare dichiarazioni fiscali accurate e complete, senza omissioni o informazioni fuorvianti;
- cooperare in modo proattivo con le autorità competenti durante eventuali controlli o verifiche, fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- informare prontamente le autorità competenti in caso di irregolarità o problematiche riscontrate, dimostrando un atteggiamento collaborativo e trasparente;
- conservare, per ogni operazione una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - i) l'agevole registrazione contabile;
 - ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - iii) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- documentare in modo coerente e congruo ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);

- formalizzare adeguatamente i controlli effettuati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore;
- archiviare i documenti in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti (le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico).

4. NORMATIVA INTERNA DA APPLICARE NEI PROCESSI SENSIBILI

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. ha predisposto un sistema di controlli volti a prevenire, o comunque, a mitigare i rischi presi in considerazione al precedente Paragrafo 2.

In particolare, sono state adottate le seguenti procedure:

- *Gestione delle operazioni di import / export*
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *Verifiche ed ispezioni degli Enti Pubblici di controllo;*
- *Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;*
- *PGQ30 Approvvigionamento;*
- *Accesso ai dati della Pubblica Amministrazione.*

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, relativi al rispetto dei principi sopra indicati, che consentono di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo sono espressamente disciplinati dalla Sezione Z della presente Parte Speciale, cui si rimanda.

SEZIONE X

Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In relazione a tali delitti non pare sussistere, alla luce dell'attività d'impresa svolta da Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., alcuna area di rischio. Infatti, la stessa non opera vicino ad aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, né svolge attività che possano farla entrare in qualsiasi modo (ad es. scavi, gestione di attività mineraria) in contatto con beni culturali.

Inoltre, ed in ogni caso, gli aspetti prettamente ambientali connessi all'attività svolta da GFV è considerata nei titoli autorizzativi alla stessa rilasciati e, pertanto, si tratta di attività gestite nell'ambito della Sezione dedicata ai "Reati Ambientali".

SEZIONE Z

Flussi informativi verso l'OdV

Il decreto legislativo 231/01 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere l'obbligo d'informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (Organismo di Vigilanza).

Tale obbligo si sostanzia in flussi di *reporting* che responsabili e funzioni aziendali trasmettono all'Organismo di Vigilanza affinché questo abbia informazioni utili e tempestive per svolgere il proprio ruolo di monitoraggio sulla validità del modello organizzativo.

Alla luce di tutte le considerazioni espresse nella Parte Generale del Modello Organizzativo, scopo della presente Sezione è di disciplinare i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Fabbri Vignola.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, tutte le funzioni aziendali sono tenute a un obbligo d'informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nella presente Sezione.

L'obbligo riguarda i:

- flussi informativi generali;
- flussi informativi specifici, indicati nelle procedure richiamate nelle singole Sezioni del Modello Organizzativo.

Tutte le informazioni devono essere fornite, in via diretta, via mail, all'indirizzo di posta elettronica odv@grupprofabbri.com.

1. WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/01, come modificato dalla Legge 179/2017 e dal d. lgs. 24/23, richiamando quando già indicato al Paragrafo 6 della Parte Generale del MOG, le comunicazioni e/o notizie, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di condotte illecite costituenti reato, ovvero irregolarità o violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o, ancora, violazioni del Modello organizzativo, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'azienda, dovranno essere trasmesse, in forma nominativa attraverso il tool informatico l'add-on My Whistleblowing (accessibile via web all'indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/xxx/>)

2. FLUSSI INFORMATIVI GENERALI

Le funzioni di seguito indicate dovranno comunicare- ad evento- all'OdV:

Descrizione del flusso informativo	Funzione Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)
I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente	Direzione interessata
I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa	Direzione Risorse Umane
L'applicazione delle misure di misure di prevenzione	Amministratore Delegato Direzione Risorse Umane
Le richieste di assistenza legale inoltrate da coloro che operano per Gruppo Fabbri Vignola in caso di avvio di procedimento penale a loro carico in relazione a fatti commessi nell'ambito aziendale	Direzione interessata Direzione Risorse Umane
I procedimenti avviati e le eventuali sanzioni disciplinari irrogate nonché i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, per comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle Procedure Aziendali rilevati ai fini del D. Lgs. 231/01	Direzione Risorse Umane
Le modifiche alla composizione degli organi sociali, nonché i cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale	Amministratore Delegato Direzione Risorse Umane
La variazione della compagine societaria	Amministratore Delegato

Tutte le funzioni aziendali devono sempre comunicare all'OdV ogni eventuale esigenza di aggiornamento, integrazione, modifica del Modello Organizzativo e dei documenti che ne costituiscono parte integrante.

3. Flussi informativi specifici

Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, si prevedono i seguenti flussi informativi distinti per area di rischio.

SEZIONE A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Descrizione	Emittente <small>(se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)</small>	Periodicità
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, ARPA, Inail, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NOE)	Responsabile della funzione soggetta all'accertamento	Ad evento
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio	Qualunque dipendente	Ad evento
Sospensioni di fornitori dovute a condotte non conformi al contratto ovvero ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza tenute dai fornitori medesimi	Direzione Supply Chain	Ad evento
Elenco benefici ottenuti con formazione finanziata	Direzione Risorse Umane	Annuale
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della PA	Qualunque dipendente	Ad evento
Concessione di omaggi e regali	Qualunque dipendente	Annualmente
Elenco sgravi fiscali o altre agevolazioni ottenute	Direzione AFC	Annualmente

SEZIONE B - Criminalità Informatica -Reati informatici - Art. 171 bis legge 633/1941

Descrizione	Emittente <small>(se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)</small>	Periodicità
Attacchi esterni, violazioni e delle procedure informatiche e modifiche significative alla struttura IT o alle procedure di sicurezza	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento

SEZIONE C - Delitti di criminalità organizzata

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicati gli esiti degli accertamenti in ordine a professionalità e trasparenza del soggetto terzo cui vengono affidati incarichi, qualora gli stessi rivelino che il soggetto terzo sia stato condannato o indagato in procedimenti penali relativi a delitti di natura associativa.

SEZIONE E - Reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti e delitti contro l'industria e il commercio

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Problematiche connesse alla registrazione di brevetti	Direzione Commerciale e Marketing	Ad evento
Reclami o richiami inerenti difetti di progettazione o problemi connessi alla salute e sicurezza	Dipartimento Vendite e Post vendita	Ad evento

SEZIONE F - Reati Societari

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Relazioni ed osservazioni del Collegio Sindacale	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo / Collegio Sindacale	Ad evento
La relazione all'Assemblea, qualora vi siano rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società	Collegio Sindacale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ad evento
Criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Direzione commerciale e marketing Direzione Supply Chain	Ad evento
Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Responsabile funzione interessata	Ad evento

Sezione L- Reati contro la personalità individuale

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Criticità emerse con riferimento ai processi di assunzione del personale ed alle condizioni economiche e normative applicate nei confronti dei nuovi assunti	Risorse Umane / AFC	Ad evento
Criticità emerse con riferimento alla gestione del personale delle imprese esterne	Risorse Umane / AFC	Ad evento

SEZIONE N - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Revoca deleghe ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e nuovi conferimenti	RSPP/Direzione Risorse Umane	Ad evento
Revoca RSPP e nuova nomina	Delegati ex art. 16 d.lgs. 81/08 Direzione Risorse Umane	Ad evento
I verbali di prescrizione in materia di sicurezza provenienti da ASL o altra Autorità ispettiva in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	Delegati ex art. 16 d.lgs. 81/08 RSPP	Ad evento
Tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali.	Delegati ex art. 16 d.lgs. 81/08 RSPP Direzione Risorse Umane	Ad evento
I risultati degli audit interni svolti sul SGSL	Responsabile QHSE	Ad evento
Report audit di certificazione (Report di ente di certificazione)	Responsabile QHSE	Ad evento
Verbale di riunione periodica ex art. 35 e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie e riesame della direzione	Delegati ex art. 16 d.lgs. 81/08 RSPP	Ad evento

Verbale di riunione fra SPP ed RLS	RSPP	Ad evento
------------------------------------	------	-----------

SEZIONE O - Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Si richiamano i flussi generali di cui al Paragrafo 2, ovvero l’informativa relativa a:

- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati commessi nell’esercizio dell’attività lavorativa.

SEZIONE R - Reati ambientali

Descrizione	Emittente <small>(se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)</small>	Periodicità
Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di ambiente nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di tutela dell’Ambiente e del Territorio o dall’Autorità Giudiziaria	Delegati ambientali Responsabile QHSE	Ad evento Con le modalità descritte dalla procedura “Accertamenti ed ispezioni”
I verbali degli audit interni svolti sul sistema ISO 14001	Responsabile QHSE	Ad evento
I verbali degli audit di parte terza svolti sul sistema ISO 14001	Responsabile QHSE	Ad evento
Tutte le informazioni relative a situazioni di potenziale contaminazione/emergenza/pericolo per le matrici ambientali	Delegati ambientali Responsabile QHSE	Ad evento

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Lamentele esterne all'Azienda per potenziali impatti ambientali e/o disturbi derivanti dall'attività di GFV	Delegati ambientali Responsabile QHSE	Ad evento

SEZIONE S - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Criticità emerse nel corso del rapporto di lavoro con cittadini non appartenenti all'Unione Europea (mancanza del rinnovo, ispezioni, comunicazioni da parte delle Autorità preposte al controllo)	Direzione Risorse Umane	Ad evento

Sezione V - Reati tributari

Sezione W - Reati di contrabbando

Descrizione	Emittente (se sono indicate più funzioni le stesse si considerano in alternativa tra loro)	Periodicità
Elenco contenziosi attivi	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ad evento
Elenco utilizzo degli istituti c.d. "deflattivi del contenzioso"	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ad evento
Rilievi dell'Agenzia delle Dogane	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ad evento
Irrogazione sanzioni amministrative per rilievi su dazi ed accise	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Ad evento

4. FUNZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché della loro applicazione.

Più in particolare, tale attività di *reporting* ha lo scopo di segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione.

In particolare, l'attività di reporting avrà ad oggetto:

- le carenze (assenza totale o parziale) della regolamentazione;
- il malfunzionamento della regolamentazione esistente, e cioè di concreta inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati. Tale circostanza rileva soprattutto nei casi di rilevata e/o percepita carenza della regolamentazione sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione. Tale inadeguatezza può sfociare nella non corretta applicazione della procedura prevista o nella sua totale o parziale disapplicazione;
- suggerimenti/integrazioni da apportare alla regolamentazione, ossia alle procedure operative e/o ai principi del Codice Etico;
- altre eventuali osservazioni.

Le suddette segnalazioni sono archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza che provvede alla loro valutazione per le eventuali iniziative del caso.

5. ARCHIVIO

Ogni informazione, segnalazione e report è conservata, unitamente ai relativi allegati, a cura dell'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

6. MODIFICHE

La presente procedura può subire modifiche e integrazioni in occasione di mutamenti del quadro normativo di riferimento, della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello Organizzativo o dell'organizzazione interna della Società.

L'Organismo di Vigilanza propone, se necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista di informazioni riportata ai paragrafi 2 e 3.

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste in ogni sezione della Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione Sistema disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si ricorda che l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte è considerata inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01**

**DOCUMENTO DI SINTESI DEI PRINCIPI NORMATIVI
ALLEGATO III ALLA PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Dicembre 2011
Primo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 Novembre 2013
Secondo aggiornamento approvato con delibera CdA del 26 Ottobre 2015
Terzo aggiornamento approvato con delibera CdA del 6 Febbraio 2018
Quarto aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 Settembre 2019
Quinto aggiornamento approvato con delibera CdA del 25 Giugno 2020
Sesto aggiornamento approvato con delibera CdA del 5 Febbraio 2021
Settimo aggiornamento approvato con delibera CdA del 30 marzo 2022
Ottavo aggiornamento approvato con delibera CdA del 28 aprile 2023
Nono aggiornamento approvato con delibera CdA del 27 marzo 2024
Decimo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 aprile 2025

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Il decreto 231 fissa i principi generali della responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di attribuzione della stessa, le sanzioni irrogabili, il procedimento di accertamento della responsabilità e gli aspetti inerenti all’applicazione della sanzione.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, ovvero:

- sia stato commesso un “reato presupposto”;
- l’autore del “reato presupposto” sia riconducibile a uno dei soggetti indicati dal legislatore;
- il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- l’ente versi nella cosiddetta “colpa di organizzazione”.

Inoltre, si rileva che la responsabilità dell’ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

2. I REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non deriva da qualsiasi reato commesso da soggetti appartenenti alla Società, come meglio descritto al successivo paragrafo, ma discende soltanto dalla commissione di alcune fattispecie tassativamente indicate dal legislatore.

Tali fattispecie, dette anche “reati presupposto”, sono indicate dall’art. 24 all’art. 25 duodevicies del d.lgs. 231/01 ovvero sono previste in alcune leggi speciali.

Si riporta, di seguito, l’elenco dei reati presupposto

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)**
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis codice penale),
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter codice penale),
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale),
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n.1 codice penale),
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale),
 - Frode informatica o (art. 640 ter codice penale),
 - Frode in agricoltura di cui all’art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898,
 - Peculato (art. 314 codice penale),
 - Indebita destinazione di denaro e cose mobili (art. 314 bis codice penale),
 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 codice penale),
 - Concussione (art. 317 codice penale),
 - Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 codice penale),
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale),
 - Circostanze aggravanti (art. 319 bis codice penale),
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale),
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater codice penale),
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 codice penale),
 - Pene per il corruttore (art. 321 codice penale),
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale),

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis codice penale);
 - Cause di non punibilità (art. 323 ter codice penale),
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis codice penale),
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 codice penale),
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis codice penale).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**
 - Documenti informatici (art. 491 bis codice penale),
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater codice penale),
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter codice penale),
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale),
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater. 1 codice penale)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies codice penale),
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies codice penale).
- Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 in tema di cybersecurity.
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3, codice penale).

- **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

- Associazione per delinquere (art. 416 codice penale),
- Associazione finalizzata a commettere i delitti di cui al sesto comma dell'art. 416, ovvero riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), tratta di persone (art. 601 codice penale), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis codice penale), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale), violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 286/1998),
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis codice penale),
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter codice penale),
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale),
- Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 c.p.p.).

- **Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)**

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale),
- Alterazione di monete (art. 454 codice penale),
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale),
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale),
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale),
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale),
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale),
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).

- **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale),
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale),
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale),
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale),
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).
- **Reati societari (art. 25 ter)**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile),
 - False comunicazioni sociali - fatti di lieve entità (art. 2621 bis codice civile),
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 codice civile),
 - Impedito controllo (art. 2625 codice civile),
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile),
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile),
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile),
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile),
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis codice civile),
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile),
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile),
 - Corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 codice civile),
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis codice civile),
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile),
 - Aggiotaggio (art. 2637 codice civile),
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.),

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**
 - Associazioni sovversive (art. 270 codice penale),
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis codice penale),
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 codice penale) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018],
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter codice penale),
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale),
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 codice penale),
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies codice penale),
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 codice penale),
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 codice penale),
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies codice penale),
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale),
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis codice penale),
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter codice penale),
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis codice penale),
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter codice penale) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018],

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 codice penale),
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 codice penale),
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 codice penale),
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 codice penale),
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 codice penale),
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1),
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2),
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3),
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5),
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)**
 - Art. 583 bis codice penale
- **Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale),
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale),
 - Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale),
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater codice penale),
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale),
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale),
 - Tratta di persone (art. 601 codice penale),
 - Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 codice penale),
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis codice penale),

- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies codice penale).

- **Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)**
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF;
 - Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**
 - Omicidio colposo (art. 589 codice penale),
 - Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**
 - Ricettazione (art. 648 codice penale),
 - Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale),
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 codice penale).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1)**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter codice penale),
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater codice penale),
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis codice penale),
 - Frode informatica (art. 640 ter comma 2 codice penale).

- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941).

- **Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).

- **Reati ambientali (art. 25 undecies)**

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale),
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale),
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale),
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale),
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies codice penale),
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies codice penale),
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale),
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale),
- Sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 d.lgs. 152/06, commi 2, 3, 5, 11 e 13),

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 commi 1, 3, 4, 5, 6),
 - Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06),
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 comma 4),
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06),
 - Sanzioni relative alla tutela dell'aria (art. 279 d.lgs. 152/06 comma 5),
 - Sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150),
 - Sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549),
 - Sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**
 - Articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 286/1998
 - Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998.
- **Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)**
 - Articolo 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ovvero propaganda o istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, anche qualora essi si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale).

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)**
 - Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 401/1989),
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

- **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000),
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000),
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000),
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000),
 - tentativo (art. 6 D.lgs. 74/2000),
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000),
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000),
 - Indebita compensazione (art. 10 - quater D.lgs.74/2000),
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

- **Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)**
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995),
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis d.lgs. 504/1995),
 - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, terzo comma, d.lgs. 504/1995),

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995),
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995),
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024),
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024),
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024),
 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024).
- **Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis codice penale),
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter codice penale),
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater codice penale),
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies codice penale),
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies codice penale),

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies codice penale),
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies codice penale),
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies codice penale),
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies codice penale).
- **Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies codice penale),
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies codice penale).

- **Reati previsti dall'art. 10 della legge 146/2006**

L'art. 10 della legge 146/2006 estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale (associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso), dall'articolo 291-quater D.P.R. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) qualora gli stessi siano commessi nelle forme dei reati transazionali, come definiti dal precedente art. 3, ovvero reati

- a) puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato
- b) commessi in più di uno Stato
 - ovvero commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - o commessi in uno Stato, ma in essi sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

- o siano commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato.

Occorre, poi, ricordare che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla commissione di un “reato presupposto” nelle forme del tentativo, ove quest’ultimo sia giuridicamente configurabile.

2.1 ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO CUI LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO FANNO RIFERIMENTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto delle diverse Parti Speciali di cui si compone il Modello di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

➤ Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio

Art. 317 c.p. - Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. - Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 - ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

- 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- 5 - quinquies) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Art. 323 ter - Causa di non punibilità

“Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.”

Brevi cenni sulle fattispecie

In primo luogo, pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

E', invece, "Incaricato di Pubblico Servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Non rivestono tale ruolo coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o che prestano un'opera meramente materiale.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale.

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, etc.);
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camera di commercio;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati, occorre rilevare come il concetto giuridico di "corruzione" sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento dell'atto da parte dei soggetti sopra indicati.

La concussione, invece, deve essere commentata unitamente alla fattispecie di cui all'art. 319 quater, posto che la differenza tra le due è piuttosto sottile.

Infatti, se nella concussione il soggetto agente, appartenente alla P.A., “costringe” il privato cittadino a compiere un'azione non dovuta (dare o promettere denaro o utilità), così esercitando una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, l'induzione costituisce un sopruso indiretto e mediato nei confronti del soggetto privato il quale, pur potendo non dar seguito a tale sopruso, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi corso, così determinando la sua punibilità.

Il reato di abuso d'ufficio, introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.lgs. 75/2020, sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Infatti, l'abuso d'ufficio è un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, da un incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, non può escludersi il concorso esterno del privato qualora vi sia prova di un accordo tra le parti.

Per integrare l'elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio del pubblico funzionario.

Si precisa che la condotta di abuso d'ufficio può rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che l'art. 23 del decreto n. 76 ha modificato il testo della fattispecie dell'abuso d'ufficio sostituendo «in violazione di norme di legge o di regolamento» con «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». La presenza, all'interno del testo

riformato, dei margini di discrezionalità della condotta e del ristretto perimetro costituito dalla violazione di condotte espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, è chiara espressione del Legislatore di ridurre drasticamente l'area della rilevanza penale di tale condotta.

Si precisa, infine, che in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, sono state introdotte non solo modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche la previsione di un flusso informativo verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 129 comma 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, da parte del Pubblico Ministero che esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato di “traffico di influenze illecite” introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante <<Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici>>.

Il reato è stato modificato dalla Legge 114/2024.

In particolare, l'attuale fattispecie punisce il traffico di influenze esistenti, e non anche “asserite” ed ai fini della sua integrazione è necessario il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso, potendo lo stesso consistere in qualsiasi utilità economica. Inoltre, la previsione sancisce la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è oggi previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 314 c.p. - Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

Brevi cenni sulla fattispecie

Il peculato è un reato proprio che richiede in capo al soggetto agente la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La condotta

perseguita consiste nell'indebita appropriazione commessa da tali soggetti, in virtù della disponibilità materiale e/o giuridica (che ricorre quanto il soggetto pur non avendo la detenzione può comunque disporre dell'oggetto del reato attraverso ordini, mandati od altro) in capo al pubblico agente, in ragione del suo ufficio. L'indebita appropriazione può avere ad oggetto cose o denaro sia pubbliche che private, ivi comprese le energie lavorative del personale dipendente retribuito dalla Pubblica Amministrazione e, altresì, il carburante dell'auto di servizio, poiché suscettibili di valutazione economica.

Si ha appropriazione con l'interversione del possesso della cosa, ovvero il soggetto si comporta nei confronti della cosa uti dominus, esercitando su di essa atti di dominio. Rientrano, così, le condotte di ritenzione, alienazione e consumazione del bene.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di peculato d'uso, che si distingue in quanto consiste nell'uso temporaneo della cosa accompagnato dalla volontà di pronta restituzione della stessa dopo l'uso ed in quanto l'oggetto dell'appropriazione temporanea consiste in una cosa di specie e non in una cosa fungibile come il denaro (es. autovettura di servizio, telefono d'ufficio ecc..).

Il reato di cui all'art. 314 bis c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Ai fini della configurazione del reato è richiesta una violazione di specifiche norme di legge. Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui per ragione dell'ufficio o servizio.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. in esame può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità (non immateriale) grazie all'errore di un soggetto terzo il quale è convinto di dovere consegnare/versare denaro o altra utilità al pubblico agente. Nell'ambito della condotta di ritenzione indebita rientrano sia l'ipotesi del mancato pagamento dovuto al terzo sia l'ipotesi di mancata restituzione di quanto il terzo ha per errore versato.

Si precisa che le sopradescritte ipotesi di peculato possono rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto di fattispecie di truffa potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari all'ottenimento di un finanziamento, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere il finanziamento stesso.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Art. 316 - bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportate, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell’Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti o mutui o altre erogazioni dello stesso tipo, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma è distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questo caso, contrariamente a quanto detto per la Malversazione, a nulla rileva l’uso che è fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Come è agevole notare, la condotta prevista dalle due fattispecie sopra riportate è la medesima, differendo le predette fattispecie, esclusivamente per quanto riguarda l’oggetto o la fase del procedimento amministrativo nell’ambito della quale la condotta stessa viene posta in essere.

In relazione alla condotta, viste le finalità del presente documento, giova ricordare che con Sentenza n. 42770/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che per mezzo fraudolento si debba intendere: *“qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo”*.

Quanto, invece, alla fase del procedimento in cui viene realizzato o l’uno o l’altro reato in parola, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che condizione per la sussistenza del reato di “turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) è che *“l’avviso informale di gara o il bando, o comunque l’atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare*

le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte” (Cass. Pen. 28 marzo 2018, n. 30730).

Dunque, secondo la giurisprudenza, condizione minima per la ricorrenza del reato è la sussistenza di un atto equipollente all’avviso o al bando di gara che indichi criteri idonei a permettere ai potenziali partecipanti di valutare le regole di gara e formulare le proprie offerte.

Art.377 - bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La Società ha ritenuto di trattare questo reato unitamente ai Reati in danno della P.A. in ragione della affinità del bene giuridico tutelato, nonostante tale fattispecie sia prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Infatti, l’interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L’art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l’art. 319 ter c.p. *“Corruzione in atti giudiziari”*.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizzi nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione sia rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di

Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (si veda ad es. C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).

Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.”

Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 Frode in agricoltura

“Ove il fatto non configuri più grave reato previsto dall’articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se’ o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, Quando la somma indebitamente percepita è

inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Il bene interesse tutelato dal reato di cui all'art. 356 c.p. è il buon andamento dello Stato, degli Enti pubblici e delle imprese esercenti servizi pubblici contro i comportamenti fraudolenti commessi ai loro danni, nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose e opere necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

È un reato che può essere commesso solo da chi ha assunto obblighi contrattuali di effettuare la fornitura, nonché subfornitura e, in generale chi si è consapevolmente assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, ad un contratto con la Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata consiste nel commettere frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali. Tale frode può consistere in qualunque comportamento malizioso dal quale risulti violata la buona fede cui deve essere ispirato il comportamento contrattuale del privato. Non è quindi necessario un comportamento caratterizzato da artifici e raggiri, essendo sufficiente la semplice malafede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile ad esempio nell'aliud pro alio, anche quando relativo a difformità qualitative che rendono la fornitura in tutto o in parte inidonea alla funzione economico - sociale del contratto.

Per quanto invece riguarda la fattispecie di frode in agricoltura, la stessa sanziona tutte quelle condotte che, al di fuori dei casi di cui all'art. 640 bis c.p., sono volte a conseguire indebitamente erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tale reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questa fattispecie a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

➤ **Reati informatici**

Art. 491 bis - Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso che si realizzino su un documento informatico; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è

commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la

reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):
“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
“Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata

o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”.

- *Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)*

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato consiste nell'introduzione abusiva con qualsiasi strumento in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d'ufficio solo qualora esso sia stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero se per commettere il fatto viene usata violenza sulle cose o alle persone o ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”*

Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.”

Art. 629, comma 3 c.p. Estorsione informatica

“Chiunque, mediante condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.”

Si tratta del chiarimento legislativo di un tema ampiamente discusso, ovvero che colui che subisce un attacco ransomware riveste il ruolo di vittima, trovandosi, peraltro, praticamente “costretto” a pagare una somma di denaro per cercare di scongiurare il danno che potrebbe derivare dalla definitiva perdita, nonché diffusione, dei dati sottratti.

La fattispecie sanziona, difatti, coloro che pongono in essere un attacco ad un sistema informatico aziendale altrui, minacciando - ad esempio - di distruggere o diffondere i dati ivi contenuti, a meno che non venga pagato un “riscatto”.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui.

Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d’ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la

professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”

La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Art. 635 quater 1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con

abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al D.L 105/2019 - Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (convertito in Legge dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Il Decreto trova la sua origine nella necessità, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche ed anche dei recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, disponendo altresì dei più idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico.

Pertanto, il nuovo testo normativo:

1. istituisce il *“Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*, ovvero *“uno strumento diretto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”*;
2. prevede che il Perimetro sia composto da diversi attori, pubblici e privati, individuati sulla base di due specifici criteri ed in particolare:
 - il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
 - l’esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici e al cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L’effettivo funzionamento del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dipende dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, n. 131 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020 che definisce i

criteri ed individua i soggetti e i settori di attività rientranti all'interno del Perimetro di sicurezza.

L'art. 2 del suddetto D.P.C.M., individua quali soggetti che esercitano funzioni e servizi essenziali:

- i soggetti a cui l'ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli Organi Costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della Giustizia, la funzionalità dei sistemi economici e finanziari e dei trasporti;
- i soggetti che prestano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, laddove pongano in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali per lo Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento di diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

Rientrano, pertanto, all'interno del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetico i soggetti, pubblici o privati, che operano nei seguenti settori: interno; difesa; spazio e aerospazio; energia; telecomunicazioni; economia e finanza; trasporti; servizi digitali; entri previdenziali e di lavoro; c.d. tecnologie critiche ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2019/452 (l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie).

I soggetti pubblici e privati, che, ai sensi dell'art. 2 rientrano all'interno del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica vengono inseriti all'interno di

una lista contenuta in un atto amministrativo adottato e periodicamente aggiornato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del CISR.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (legge 633/1941)

Art. 171 - reati presupposto evidenziati in maiuscolo

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

A-BIS) METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IMMETTENDOLA IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O PARTE DI ESSA;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

LA PENA È DELLA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO O DELLA MULTA NON INFERIORE AD EURO 516 SE I REATI DI CUI SOPRA SONO COMMESSI SOPRA UN'OPERA ALTRUI NON DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE, OVVERO CON USURPAZIONE DELLA PATERNITÀ DELL'OPERA, OVVERO CON DEFORMAZIONE, MUTILAZIONE O ALTRA MODIFICAZIONE DELL'OPERA MEDESIMA, QUALORA NE RISULTI OFFESA ALL'ONORE OD ALLA REPUTAZIONE DELL'AUTORE.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 a Euro 5.164”.

Art. 171 bis

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,

vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 171 ter

“E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque per trarne profitto:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge da

privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o

editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 171 septies

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Art. 171 octies

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

➤ **Reati in materia di contraffazione di Marchi e brevetti e delitti contro l'industria e il commercio**

Propedeutico all'analisi dei reati presupposto è la definizione di alcuni elementi comuni alla maggior parte delle fattispecie prese in considerazione.

Si precisa, pertanto, che:

- per contraffazione s'intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per alterazione s'intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per uso s'intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione, il titolare è tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Si riportano, ora, i singoli reati indicati dal legislatore.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 473 prevede due distinte fattispecie di cui la prima è quella che ha sempre trovato maggior applicazione, posto che punisce la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi, mentre la seconda (prevista al secondo comma) sanziona le stesse condotte rivolte a brevetti, disegni o modelli industriali.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotto con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'articolo in commento tutela la fase successiva rispetto a quella indicata nel precedente reato ovvero l'immissione sul mercato del bene contraffatto, presupponendo che su questo sia già stato applicato il segno distintivo alterato.

Le due fattispecie di reato sopra considerate tutelano il bene giuridico della fede

pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Questo reato rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Esso è di pericolo astratto,

essendo sufficiente per il suo perfezionamento la consegna all'acquirente di *aliud pro alio* restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

Un simile reato può, ad esempio, configurarsi a seguito della vendita di un prodotto con una denominazione prevista dalla legge contenente ingredienti non previsti nella composizione del prodotto. Analogamente, potrebbe integrare il delitto in parola la falsa indicazione dell'origine geografica in etichetta o l'utilizzo di *claims* pubblicitari non veritieri.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Il delitto in parola è integrato, ad esempio, dall'immissione in commercio di prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche o, ancora, nell'immissione in commercio di prodotti contenenti additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Questo reato si configura anche in assenza di contraffazione o alterazione, tutelando la correttezza commerciale e gli interessi dei consumatori, mentre la tutela del marchio è solo indiretta.

Per quanto riguarda l'attitudine a ingannare, questa va accertata con riferimento al consumatore medio che sottopone il bene a un esame frettoloso e superficiale.

Presupposto del reato è l'esistenza di nomi o marchi che caratterizzano il prodotto, di cui l'agente fa uso applicandoli ad un altro prodotto simile e traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità del bene. Ad esempio, può configurarsi in relazione all'uso di un marchio evocativo di determinate caratteristiche in realtà non presenti nel prodotto.

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

➤ **Reati societari**

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quanto i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo corredata sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.

Altra tesi da “sfatare” è quella che individua nella funzione amministrativa l’unico protagonista dell’elaborazione del bilancio.

Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l’inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). Un’ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame.

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell’art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all’operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative.

Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” sono realizzate nell’interesse esclusivo

degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente.

Il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

All'esito della riforma apportata dalla Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, il delitto in esame è configurato come reato di pericolo eliminando il riferimento alla rilevanza e alla sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, che nel testo previgente individuavano delle condizioni di punibilità.

La ratio sottesa alle stesse si riscontra parzialmente nelle disposizioni di nuova introduzione e, segnatamente gli artt. 2621 bis e l'art. 2621 ter, rispettivamente riferiti ai fatti di lieve entità, in relazione ai quali è prevista una diminuzione di pena applicabile anche alle le società non assoggettate alla disciplina del fallimento e ai criteri per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (introdotta all'art. 131 bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.

Con riguardo al primo caso, la lieve entità è valutata dal giudice, tenendo conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

Invece, ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. il nuovo art. 2621-ter c. c. stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società".

Si precisa poi come in relazione ai fatti di lieve entità, il delitto di false comunicazioni sociali sia punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Con riferimento, invece, all'ipotesi base del delitto di cui al riformato art. 2621 c.c., lo stesso risulta perseguibile d'ufficio.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali della società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1. Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2. Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3. Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4. Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La fattispecie in esame perseguendo le false comunicazioni nelle società quotate e nell'ambito di altri enti societari specificamente indicati ai n. 1,2,3,4, individua un reato di pericolo, per la cui integrazione non risulta più determinante la circostanza che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.

Quello che è essenziale, e che viene dunque punito, è l'intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.

Si rileva, inoltre, la perseguibilità d'ufficio e la grande severità delle pene previste per l'autore del reato e a cui è corrisposto l'inasprimento sanzionatorio anche con riferimento alla responsabilità dell'ente, in seguito alla riforma introdotta con la Legge 69/15.

Art. 2625 comma 2 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che

il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Come si evince dal tenore letterale della norma, la fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non è ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo.

La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che si applica esclusivamente nei confronti degli amministratori di una Società quotata.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in questo caso è reato commissibile esclusivamente dagli amministratori.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l’effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi si ha quando è formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore.

Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente.

Un esempio delle modalità di realizzazione del reato potrebbe essere il seguente: un amministratore presenta all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Il “corrotto” deve compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dallo stesso ricoperto, cioè le regole scritte ricavabili dal codice civile e dallo statuto della Società, ovvero in violazione dei generali e generici doveri di fedeltà, lealtà e correttezza anche se non formalizzati in una fonte scritta.

L’azione o l’omissione deve essere conseguenza della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, accettata dal corrotto per sé stesso o per altri.

Il terzo comma punisce il corruttore: è questo il reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società.

Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio

di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.

Art. 54 D.lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

Il reato si configura nei casi in cui vengano formati documenti in tutto o in parte falsi, alterati documenti veri, rese dichiarazioni false oppure siano omesse informazioni rilevanti al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto nell'ambito delle operazioni di fusione transfrontaliere di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

➤ **Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall'art. 590 del codice penale:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all'art. 583 comma 1 codice penale, e segnatamente:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice penale):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

➤ **Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Presupposto materiale per la commissione di tale reato è che, antecedentemente ad esso, sia stato commesso un altro delitto (doloso o colposo) o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e che l'autore della ricettazione non abbia

partecipato alla realizzazione del reato precedente (fuori dei casi di concorso nel reato).

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore e, naturalmente, la vittima del reato precedente.

La condotta è chiara e consiste nell'acquistare, ricevere od occultare il bene (denaro o altra cosa) proveniente dal reato precedentemente commesso da altri, ovvero fare da "intermediario" affinché altri acquistino, ricevano od occultino quanto proveniente da altro reato.

Il soggetto agente deve agire con lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, conoscendo pertanto la natura delittuosa del bene.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter1 c.p. - Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il reato in commento si realizza quando un soggetto che ha precedentemente commesso, o concorso a commettere, un delitto (doloso o colposo) o una contravvenzione punita con l'arresto nel massimo superiore a un anno e nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si rileva come sia requisito essenziale per la configurabilità della fattispecie l'aver ostacolato concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Sicché, non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell'attività aziendale potrebbero costituire auto riciclaggio, ma solo quelle di colui che si attiva per nascondere la provenienza delittuosa dei proventi.

Si precisa che nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.

Il trasferimento, invece, riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o

da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Si tratta altresì di un reato di pericolo concreto: l'avverbio "concretamente" qualifica infatti l'azione di ostacolo alla tracciatura del denaro o altra utilità e costituisce una nota caratterizzante dell'illecito. Quindi non tutte le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento configureranno l'autoriciclaggio, potendosi dare il caso di azioni tracciabili senza difficoltà, senza frapporre alcun espediente rivolto a mimetizzare la provenienza illecita delle utilità: in questa evenienza l'addebito penale resterà al più circoscritto al reato-base. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'autoriciclaggio è costruito come ipotesi punibile solo a titolo di dolo, pur trattandosi di dolo generico: sul punto il legislatore ha accantonato le suggestioni provenienti da altri ordinamenti, volte a configurare persino una rilevanza colposa della già descritta condotta tipica.

Il fatto di autoriciclaggio è escluso, e quindi non sussiste, se i proventi da illecito vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale" dell'autore: questa ipotesi è stata variamente qualificata come causa di non punibilità; in realtà essa costituisce un limite in negativo alla definizione della condotta tipica penalmente rilevante. Facile prevedere che la non univocità di espressioni quali "mera utilizzazione" e "godimento personale" darà luogo a qualche disputa e difformità in sede applicativa.

➤ **Reati ambientali**

In primo luogo, si analizzano brevemente le fattispecie delittuose ricomprese nel Titolo VI-bis, introdotto nel Codice Penale con la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” e richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Si anticipa che in tutte le fattispecie può individuarsi il riferimento al concetto di abusività, quale requisito della condotta. Quello di abusività è senza dubbio un concetto molto complesso i cui contenuti saranno oggetto di interpretazione e specificazione da parte della giurisprudenza.

In ottica preventiva, si considera il concetto di “abusivamente” come relativo ad una condotta che si è tenuta in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa o ancora in concreto contrasto con i fini che il titolo autorizzativo si prefigge, così ricomprendendo anche condotte non autonomamente assistite da sanzione penale.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Art. 452 quater - Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Entrambe le fattispecie in analisi individuano reati di evento e non di mera condotta, ciò significa che ai fini della punibilità la condotta posta in essere deve essere stata idonea a determinare l'evento descritto dalla fattispecie.

Pertanto, ai fini dell'accertamento del reato deve sussistere sia il nesso di causalità tra la condotta abusiva e l'evento “inquinamento” (nel caso dell'art. 452 bis) o “disastro” (nel caso dell'art. 452 quater), sia l'evento in quanto tale, così come descritto dal legislatore.

In particolare, per quanto riguarda la norma incriminatrice di cui all'art. 452 bis c.p. l'evento è definito una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Tale previsione viene a coprire la quasi assoluta totalità dei potenziali “bersagli” delle condotte di inquinamento, circostanziata solo da una precisione quantitativa o qualitativa in relazione ai beni “suolo e

sottosuolo” rispetto ai quali l’evento dovrà avvenire su porzioni estese e significative;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Per ecosistema deve intendersi l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un’area delimitata. Il concetto di biodiversità può essere inteso come variabilità tra gli organismi viventi all’interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi, Infine gli eventi descritti nella fattispecie possono avere per oggetto anche specifiche articolazioni del bene ambiente identificabili nella flora e nella fauna.

L’evento “disastro” punito dalla previsione incriminatrice di cui all’art. 452 quater, può definirsi secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza come *“fenomeno con un’ampia ricaduta sull’ambiente inteso in senso biologico, che per la vastità del territorio interessato, per il numero degli organismi viventi coinvolti e per la gravità degli effetti sugli individui interessati, si configuri come catastrofico”*. Nella norma sono poi previste delle precisazioni sul punto, in particolare possono costituire disastro ambientale alternativamente:

1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema;
2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Queste ipotesi sono indicate a partire dal concetto di alterazione di equilibrio per ciò intendendosi la modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell’ecosistema e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso. Nel primo caso irreversibili anche a fronte di un intervento esterno, nel secondo caso, sanabile mediante un’opera di ripristino che comporti un significativo impegno economico e provvedimenti eccezionali;
3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

In tale ipotesi di evento è quindi richiesta la lesione del bene “pubblica incolumità”, da individuarsi nella percezione della globale integrità psicofisica di un numero indeterminato di soggetti presenti o comunque correlati ad uno specifico ambito territoriale. L’offesa deve poi concretizzarsi in un fatto idoneo a compromettere tale bene in forza dell’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi e/o del numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l’ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Questa previsione incrimina le medesime condotte punite dagli art. 452 -bis e 452- quater, qualora le stesse siano poste in essere con colpa, stabilendo in queste ipotesi una diminuzione di pena.

Tuttavia, mentre al primo comma s’individua un delitto colposo ad evento, il secondo comma, prevede un’anticipazione della tutela introducendo un reato di pericolo, quindi una fattispecie che non richiede l’effettivo verificarsi della compromissione/deterioramento ovvero del disastro, bensì il concretizzarsi del pericolo di simili eventi.

Essendo fattispecie imputate a titolo di colpa, l’evento deve essere, in primo luogo, prevedibile, ossia deve trattarsi di una conseguenza ordinaria almeno ipotizzabile dell’azione o dell’omissione del soggetto, inoltre deve trattarsi di un evento prevenibile, ossia tale da concedere al soggetto agente la possibilità di intervenire modificando il corso degli eventi.

Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La fattispecie in oggetto rappresenta la risposta del Legislatore allo specifico problema delle radiazioni ionizzanti, prese in considerazione sotto il profilo di una particolare tipologia di materiale nucleare.

Tale previsione è applicabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” indicazione che impone un confronto con le altre fattispecie delittuose nonché con quelle già previste dall’ordinamento giuridico.

La fattispecie in esame si distingue dalle altre ipotesi delittuose individuando non un reato ad evento, ma di mera condotta in relazione alla quale il legislatore non riprende solo il concetto di abusività, ma anche quello di illegittimità con la locuzione “si disfa illegittimamente”.

Un ulteriore tratto distintivo si riscontra nella mancata previsione di un’ipotesi colposa, da ciò derivando che la fattispecie di cui all’art. 452-sexies individua un delitto univocamente doloso.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 452 sexies c.p. contemplano due diverse circostanze aggravanti di pericolo, che saranno quindi integrate dall’effettiva insorgenza di un pericolo.

Infine, si richiama per completezza la circostanza aggravante introdotta dal Legislatore con la citata legge 68/2015, in relazione alle associazioni per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso dirette a commettere uno o più tra le fattispecie criminose sopra elencate.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello

stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il legislatore punisce all'interno del medesimo articolo due distinte condotte illecite che tutelano il medesimo bene, ovvero lo stato di conservazione di

una specie, sia essa animale o vegetale, da condotte umane che possano esporle a pericolo o che le danneggino.

Che l'oggetto della tutela sia costituito dalla sopravvivenza delle specie e non quella del singolo animale è specificato dal tenore letterale della norma e confermato dalla circostanza che il fatto sia ritenuto penalmente irrilevante qualora la condotta si sia riverberata su una *“quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La norma, punendo due distinte condotte (distruzione o deterioramento), tutela la conservazione di un habitat, intendendosi per questo qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come “zona a tutela speciale” ovvero qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione, richiamando le definizioni delle direttive 2009/147/CE e 1992/43/CE (siti di importanza comunitaria - S.I.C.).

Ai delitti di nuova introduzione e alle contravvenzioni previste dal Codice penale, si affiancano altre fattispecie delittuose e contravvenzionali in materia ambientale che rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente:

- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato persiste dall'art. 137 e più precisamente:

- l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (art. 137, comma 2);
 - l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni impartite dalle Autorità d'ambito competenti (art. 137 comma 3);
 - lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del Decreto oppure supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 Parte III del Decreto (art. 137, comma 5)
 - l'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/06 (art. 137, comma 11);
 - lo sversamento nelle acque del mare di sostanze vietate dalla normativa internazionale da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13).
- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, Titolo VI D.lgs. 152/06)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato elencate nella Parte IV del T.U. Ambiente. Sono quindi, reati presupposto:

- l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, comma 1);
 - la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3);
 - la miscelazione di rifiuti non consentita (art. 256, comma 5);
 - il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni (art. 256, comma 6);
 - l’omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1);
 - la mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (art. 257, comma 2);
 - il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - la spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II di tale Regolamento (art. 259, comma 1).
- Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06).

In questo contesto una sola è la condotta penalmente rilevante da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Società, ovvero, nell’esercizio di uno stabilimento, la violazione dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione qualora tale violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5).

- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Costituiscono “reati presupposto” della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 1, 2, 3 bis, 6, ovvero:
 - l'importazione o l'esportazione di esemplari in via di estinzione in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97;
 - l'omessa osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;
 - l'utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
 - il trasporto o il transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,
 - il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 338/97
 - la detenzione o l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, la detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;
 - la falsificazione o l'alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, di cui al Regolamento (CE) n. 338/97;
 - la violazione del divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Costituisce “reato presupposto” della responsabilità della Società, quello previsto dall’art. 3, comma 6, ovvero la produzione, l’uso, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, il consumo e la detenzione di sostanze lesive, che possono ledere l’ozono stratosferico e l’ambiente.

- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Costituiscono “reati presupposto” della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 8 e 9, ovvero le ipotesi di inquinamento doloso o colposo commessi dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell’equipaggio.

➤ **Reati tributari**

Con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle seguenti ipotesi di reato:

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
3. emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
4. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
5. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Successivamente, con il D.lgs. 75/2020 (da ultimo modificato dal D.lgs. 156/2022) la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 è stata estesa anche ad altre ipotesi di reato contemplate dal D.lgs. 74/2000, qualora la condotta criminosa sia commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi di reato:

6. dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 D.lgs. 74/2000;
7. omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 D.lgs. 74/2000;
8. indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater D.lgs. 74/2000

Art. 1 D.Lgs. 74 del 2000 - Definizioni

"Ai fini del presente decreto legislativo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore*

- aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;*
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;*
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;*
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;*
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;*
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;*
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.*

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici

g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza."

Si riportano, quindi, per esteso i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati di interesse.

Art. 2 D.Lgs. 74 del 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Preliminarmente si precisa come ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rilevino soltanto il primo comma della norma, e quindi soltanto la presentazione della dichiarazione contenente dati mendaci, e il comma 2 *bis* che individua un'ipotesi attenuata qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Per mera completezza espositiva si evidenzia la differenza con la previsione del II comma della norma che fa riferimento non solo alla condotta di registrazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ma anche a quella di detenzione delle stesse a fini di prova, svincolando quindi la conservazione dalla necessaria presenza di una contabilità.

Procedendo nell'analisi della fattispecie prevista dall'art. 25 *quinquiesdecies* di recente introduzione, si sottolinea come la condotta sia caratterizzata dall'utilizzo, da parte del contribuente, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di <<*altri documenti*>> la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

E' il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a "*operazione inesistente*" la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un'operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L'inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all'operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell'orbita applicativa dell'art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto

da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all'indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall'art. 1 alla lettera b) che definisce gli “*elementi attivi o passivi*” come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Art. 3 D.Lgs. 74 del 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale fattispecie si contraddistingue per l'uso di mezzi artificiosi diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la norma costruisce un'ipotesi di frode in grado di contenere modalità di evasione più ampie e differenziate rispetto all'ipotesi prevista e punita dall'art. 2 che contiene invece una puntuale tipizzazione delle condotte illecite.

Il mendacio che deve inficiare la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 si risolve nella indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie dando, quindi, rilevanza alle condotte che ricadono tanto sulla base imponibile quanto sulla determinazione dell'imposta quali i crediti di imposta e le ritenute.

Nel concetto di elementi attivi come previsto nella norma rientrano tutte le voci che determinano un decremento della base imponibile: oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito o delle basi imponibili.

A differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 3 richiede per la punibilità il contemporaneo superamento di due determinate soglie quantitative:

- la prima ragguagliata all'imposta evasa che deve superare i 30.000,00 euro;

- la seconda - rapportata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi - che deve superare il rapporto proporzionale del cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, un milione e cinquecentomila euro ovvero ancora qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La condotta ha nella presentazione di una dichiarazione falsa la sua fase terminale ma si realizza attraverso una condotta fraudolenta che può distinguersi in tre modalità attuative:

- operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi;
- utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

È sufficiente la presenza di una soltanto delle forme di frode con la dichiarazione mendace per realizzare, sussistendo gli altri elementi tipizzanti, la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici.

Si rammentano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs. 74 del 2000:

- lett. g-bis) per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- lett. g-ter) per "*mezzi fraudolenti*" si intendono condotte artificiali e attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto all'utilizzo di documenti falsi, considerato che l'art. 2 punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 3 tutti i documenti mendaci diversi dalle fatture e dagli altri documenti dotati di analoga rilevanza fiscale, ma aventi

nello stesso tempo valenza probatoria analoga a quella delle fatture in base alle norme tributarie (quali per esempio le note di variazione, le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali, i contratti di compravendita recanti dati non conformi a verità).

Infine, la terza tipologia di condotta tipica è costituita dall'avvalersi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La condotta posta in essere, per aver rilevanza penale, deve avere concreta valenza ingannatoria in grado realmente di sviare l'attività di accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria rimanendo nel perimetro del penalmente irrilevante le mere irregolarità o imprecisioni destinate a rendere soltanto meno agevole l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria ma prive di effettiva capacità ingannatoria.

Va anzitutto chiarito, con riguardo alla nozione, genericamente definita dalla norma, di "*mezzo fraudolento*", che, se è vero che tale elemento appare indiscutibilmente dotato, nella struttura del reato, di una propria autonomia, è evidente che lo stesso non può certo identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, già considerate dalla norma all'interno della "falsa rappresentazione". Allo stesso tempo, non parrebbe possibile qualificare come mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sotto fatturazione dei ricavi, ricorrente allorquando venga, ad esempio, emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel tentativo di fornire una definizione e colmare la lacuna della norma ha indicato come la semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non sia sufficiente ad integrare il delitto in esame, dovendosi verificare se nel caso concreto la violazione sia posta in essere con un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Occorre, a fianco della falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, l'impiego di artifici idonei a ostacolare l'accertamento della situazione contabile.

Si pensi al caso di vendite immobiliari in cui per occultare i maggiori introiti ricavati dalle vendite, si siano posti in essere, tra gli altri accorgimenti, il pagamento in contanti di una parte del prezzo e l'omissione della registrazione dei contratti preliminari riportanti il prezzo reale.

Sempre secondo l'interpretazione della giurisprudenza i mezzi fraudolenti possono anche consistere in comportamenti di per se stessi leciti, che acquistano natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio.

Art. 4 D.Lgs. 74 del 2000 - Dichiarazione infedele

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale

percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Asse portante della fattispecie sopra descritta è la presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto che sia ideologicamente falsa. La necessaria assenza di qualsiasi ulteriore comportamento a sostegno del mendacio ne giustifica il rilevato ruolo di confine tra le fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000.

Le dichiarazioni fiscali prese in considerazione sono quelle utili per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione e, dunque, per il calcolo dell'imposta dovuta. Ne consegue quindi l'irrelevanza penale di quelle dichiarazioni volte a portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dati meramente identificativi, in quanto prive dell'indicazione di basi imponibili e, quindi, destinate a rimanere atipiche anche in presenza di informazioni mendaci.

La dichiarazione, per rilevare penalmente, deve essere non conforme a verità, ossia deve indicare “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti”. In sostanza, un'indicazione solo parziale, all'interno della dichiarazione fiscale, dei ricavi o dei corrispettivi effettivamente conseguiti, oppure dalla indicazione di costi non effettivamente sostenuti.

La norma individua due soglie di punibilità generali, entrambe da superarsi affinché sussista la responsabilità penale: la prima di queste è commisurata all'imposta evasa che deve pari a 100.000,00 euro, mentre la seconda prende in considerazione gli elementi attivi sottratti all'imposizione, che devono essere superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Tuttavia, tal ultima soglia è comunque superata qualora gli elementi attivi sottratti a tassazione siano in valore assoluto superiori a due milioni di euro.

La previsione di cui al comma 1-bis, invece, nega rilevanza penale:

- alla non corretta classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,
- alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
- alla violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità in base alle norme tributarie di elementi passivi reali

Il comma 1-ter, infine, con riferimento alle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, i cui criteri non siano stati indicati a bilancio, prevede la non punibilità delle valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

La responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 5 D.Lgs. 74 del 2000 - Omessa Dichiarazione

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato di omessa dichiarazione muove dalla volontà del Legislatore di punire colui che si sottrae integralmente all'obbligo fiscale. Trattasi di un reato omissivo proprio ed istantaneo, che vede la consumazione coincidere con lo scadere del novantesimo giorno successivo al decorrere del termine prescritto dalla normativa fiscale per presentare la dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare che, ai fini della configurazione del reato, non sono rilevanti le dichiarazioni di inizio e di cessazione dell'attività in quanto le stesse svolgono una funzione meramente identificativa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le dichiarazioni "infrannuali" previste in caso di fallimento, liquidazione, trasformazione ecc. della società. A tal proposito, la riforma del 2015 ha provveduto ad eliminare l'applicabilità della norma incriminatrice alle sole dichiarazioni annuali, estendo la punibilità anche alle omissioni concernenti le dichiarazioni infrannuali.

Infine, il Legislatore ha subordinato la punibilità della condotta, in questo caso omissiva, alla sola quantificazione dell'imposta evasa in misura pari a 50.000 euro. L'eventuale superamento della soglia di punibilità dovrà essere verificato sottraendo, alla cifra non dichiarata, l'entità delle "somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza" del termine di presentazione della dichiarazione.

La vera novità apportata dalla riforma del 2015 è racchiusa nel co. 1- bis della norma, laddove è stata reintrodotta la sanzione penale per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Anche in questo caso, la soglia di punibilità prevista è pari ad euro 50.000.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 8 D.Lgs. 74 del 2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta punita consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento ed essendo, invece, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione.

Il reato si perfeziona infatti con l'emissione, o il rilascio, delle fatture o documenti equipollenti fittizi, cioè all'atto del trasferimento nella sfera di disponibilità di altro soggetto effettuato nelle forme previste dalla norma (ad esempio, nell'ipotesi di fattura con la consegna o spedizione all'altra parte), ovvero con le modalità adeguate in relazione al tipo di documento, a prescindere dalla sua relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata.

Tale condotta, inoltre, deve essere posta in essere con la finalità particolare di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'art. 1 lett. d) del Decreto 74 del 2000 specifica che: *“il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi”*.

Il secondo comma della norma prevede un'ipotesi attenuata qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia inferiore a euro centomila.

Art. 10 D.Lgs. 74 del 2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Brevi cenni sulla fattispecie

La norma in esame tutela il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli, da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'Erario.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali.

Con il termine occultamento la norma fa riferimento al nascondimento materiale che assume rilievo quando è idoneo a rendere irreperibile la documentazione, indipendentemente dalla modalità attuativa.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la mera collocazione irregolare delle scritture non integri il reato se il contribuente indica il luogo ove tali scritture si trovano e le stesse vengono agevolmente rinvenute.

La distruzione, invece, consiste nell'eliminazione fisica del documento e può essere ottenuta o con l'annientamento in qualsiasi modo del supporto cartaceo o magnetico ovvero con il renderne inintelligibile il contenuto (ad esempio mediante abrasioni e cancellature).

La nozione di distruzione non può essere estesa fino a comprendere cancellazioni o abrasioni di poco conto ma deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d'affari.

Sia l'occultamento che la distruzione possono anche essere parziali, nel senso che non devono avere necessariamente ad oggetto l'intera documentazione la cui conservazione è obbligatoria, essendo invece sufficiente che riguardi solo una parte della stessa se non consente la reale ricostruzione della documentazione medesima.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Occorre a tal fine far riferimento alle norme che impongono tale tenuta e, pertanto, non soltanto quelle previste ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA ma anche tutte le altre scritture contabili obbligatorie per legge che abbiano un qualche interesse ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per la sussistenza del delitto non è di per sé sufficiente l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma è necessario che tale attività abbia causato l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

In ultimo va precisato che la norma punisce la condotta descritta quando è finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e che pertanto l'elemento soggettivo che deve accompagnare la realizzazione della condotta è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto persegua finalità diverse da quelle dell'evasione. Si pensi ad esempio al caso di occultamento o distruzione di documenti dai quali emerga un reddito tassabile minore rispetto a quello risultante dalla documentazione residua, allo scopo di far apparire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa più prospera di quanto effettivamente non sia, per ottenere finanziamenti, ovvero nel caso un dipendente occulti o distrugga la contabilità dell'imprenditore non per consentirgli l'evasione bensì per danneggiarlo.

Art. 10-quater D.Lgs. 74 del 2000 indebita compensazione

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 10- quater punisce ogni compensazione che utilizzi crediti qualificati come non spettanti.

Il Legislatore ha ritenuto, altresì, di dar vita a due autonome ipotesi di reato: una, prevista al 1 comma dell'art. 10 quater, avente ad oggetto la compensazione compiuta contrapponendo a debiti tributari dei crediti non spettanti (ma esistenti): una seconda, più grave, prevista dal comma 2 riguardante le compensazioni attuate ricorrendo a crediti inesistenti.

La condotta quindi è di tipo commissivo, risolvendosi nell'effettuazione di una compensazione, in sede di versamento, tra il debito fiscale e imposte di credito in realtà non spettanti o inesistenti.

In tale ambito, parrebbero rilevare penalmente i soli debiti relativi ad imposte dirette ed IVA oggetto di indebita compensazione; dovrebbero rimanere escluse, al contrario, debiti IRAP o contributivi.

La responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta punita consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti diretti ad eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall'inosservanza di norme tributarie in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il concetto di alienazione simulata abbraccia tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene in cui la volontà, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti, realizzandosi così una divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta (le parti non vogliono in realtà porre in essere un negozio) sia in quella relativa (le parti vogliono un negozio diverso da quello stipulato).

La simulazione, in altri termini, crea una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

La cessione effettiva di un bene, quand'anche idonea ad affievolire le garanzie per l'Erario, di per sé sola non integra gli estremi oggettivi della fattispecie in esame. Non ogni atto di depauperamento, quand'anche dolosamente preordinato ad impedire il soddisfacimento coattivo del credito tributario, viene in rilievo nell'applicazione della norma incriminatrice ma solo quello al quale si accompagni qualche artificio atto ad impedire o sviare la reazione del fisco.

Con riferimento al compimento di altri atti fraudolenti, l'espressione ha carattere residuale e comprende tutti quegli atti diversi dalle alienazioni simulate e consistenti in negozi giuridici realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione attraverso la diminuzione o la eliminazione delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento della pretesa tributaria.

Sotto tale ultimo aspetto è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un caso concreto, che lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo.

In altri termini si deve considerare <<*atto fraudolento*>> ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno. Si pensi alla disposizione di un'ingente somma ma con prelievi frazionati in importi che si situano al di sotto di un limite di tracciabilità con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo. Tale operazione formalmente lecita è tuttavia caratterizzata da una componente di artificio potenzialmente idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

➤ **Reati di contrabbando**

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione alla cd. Direttiva PIF - ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale - che ha inserito nel D.lgs. 231/01, l'art. 25 *sexiesdecies* "Contrabbando" che richiama i reati previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Successivamente il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e riformato il sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 ottobre 2024.

Il nuovo testo abroga e sostituisce il Testo unico della legge doganale (D.P.R. 43/1973) e numerose altre leggi speciali ed estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di cui al testo unico delle accise (D. lgs. 504/1995).

Prima di procedere alla disamina delle singole fattispecie, si ricorda che l'art. 2 del Testo Unico sulle Accise (d.lgs. 504/1995) stabilisce, al primo comma, che l'obbligazione tributaria sorge nei seguenti casi:

- fabbricazione;
- estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile;
- importazione;
- ingresso irregolare nel territorio dello Stato.

La stessa disposizione, al secondo comma, precisa che l'imposta diviene esigibile *"all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato"*.

Ciò che rileva ai fini dell'assoggettamento ad accisa è, al di là di condotte irregolari, il potere, di fatto, di immettere in consumo i prodotti ad essa soggetti.

La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa è accompagnata da una minuziosa serie di documenti e informazioni utili ad assicurare l'azione di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed essere da garanzia per il loro pagamento.

Il nucleo centrale che caratterizza la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa è rappresentato dal deposito fiscale, ovvero un luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di

sospensione dall'accisa da un soggetto autorizzato – denominato “depositario autorizzato” – nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle Autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Il deposito fiscale rappresenta, quindi, il regime giuridico che autorizza alla produzione, alla trasformazione, alla lavorazione ed alla detenzione dei prodotti imponibili in temporanea sospensione dall’adempimento del pagamento dell’imposta. L’accisa sui prodotti detenuti in regime di deposito fiscale diviene esigibile solo al momento dell’immissione in consumo a cui la legge equipara l’ammacco in misura superiore a quella consentita e lo svincolo irregolare dal regime sospensivo.

Si riportano, di seguito, i “reati presupposto” richiamati dall’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

➤ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque

esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

I prodotti energetici sono elencati all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 504/1995 e sono sottoposti ad accisa quando vengono impiegati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

La fattispecie ora in commento sanziona una serie di comportamenti, che - essendo particolarmente chiari - non vengono nuovamente elencati, la cui offensività si concreta sostanzialmente nella sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

Si precisa, infine, che la fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come

tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, con presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria.

➤ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis d.lgs. 504/1995)

1. *Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

2. *Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.*

3. *Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.*

4. *Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:*

a) *non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;*

b) *superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.*

5. *Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.*

L'art. 40 bis del d.lgs. 504/1995 sanziona la sottrazione dei tabacchi lavorati, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. All'interno delle condotte sanzionate sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere posta in essere la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

La nuova disciplina introduce nuove sanzioni graduate in ragione dell'entità della violazione: per l'introduzione o la vendita di quantità superiori ai 15 kg convenzionali si applica la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l'ipotesi di associazione a delinquere (art. 86 delle nuove disposizioni nazionali). Il decreto, inoltre, in linea con quanto previsto anche per il contrabbando, equipara il tentativo al reato consumato.

La sanzione penale non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato inferiore ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 40-ter TUA. In questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa, che potrà variare dai 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 gr., ai 1.000 euro, se il quantitativo si arresta al di sotto dei 400. Se il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti ad accisa non è determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro, parametrata alle modalità della condotta e alla gravità della violazione.

➤ Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, terzo comma, d.lgs. 504/1995)

1. *Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.*

2. *Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.*

3. *Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.*

➤ Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

L'illecito penale in commento si realizza quando l'autore fabbrica alcol o bevande alcoliche clandestinamente, vale a dire in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, o costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.

Dal punto di vista probatorio, la fabbricazione clandestina è dimostrata anche dalla sola presenza in uno stesso locale, o in locali attigui, di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e da esso verificati.

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico ossia per effetto della mera coscienza e volontà (dell'autore) di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche; è irrilevante invece la volontà o la decisione di evadere il pagamento dell'accisa dovuta.

La norma punisce la fabbricazione clandestina ovunque essa sia svolta, sia con modalità industriale e a scopo di lucro che privatamente.

➤ Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

➤ Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione*

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcol e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

L'art. 43 del d.lgs. 504/1995 sanziona la sottrazione di alcol o bevande alcoliche, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, nonché la detenzione di alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o la destinazione ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena comminata per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, con presunzione *iuris tantum* suscettibile di prova contraria.

➤ Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995)

1. *È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

a) *contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;*

b) *fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.*

2. *Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.*

3. *Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*

4. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.*

L'elemento oggettivo caratterizzante la fattispecie in esame può ricondursi alla tre seguenti ipotesi:

- alterazione di dispositivi conformi alle prescrizioni;

- contraffazione di apparecchi per la registrazione della produzione o del consumo di prodotti soggetti a vigilanza fiscale;
- utilizzo di dispositivi di verifica fiscale senza autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Il delitto in questione si configura come “reato di pericolo presunto”, a nulla rilevando, ai fini della punibilità, e quindi per la realizzazione della fattispecie incriminata, la valutazione del pericolo concreto realizzato da ogni singola condotta e l'effettivo conseguimento dell'evasione di imposta.

A tale ultimo proposito occorre sottolineare che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, si applicano anche le previsioni di cui agli artt. 40 e 43 in tutti i casi in cui, dalle condotte appena descritte, derivi anche un'evasione di imposta.

In questi contesti è, dunque, d'obbligo parlare di concorso formale eterogeneo di reati, essendo le condotte di sottrazione al pagamento dell'accisa realizzate mediante l'alterazione o la contraffazione di apparecchiature fiscali, caratterizzate da un elemento aggiuntivo in termini di disvalore, rispetto alle modalità esecutive dei reati tipizzati negli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n° 504/1995. Per quanto concerne poi l'elemento soggettivo, il delitto in esame richiede la sussistenza del dolo specifico, cosiddetto di evasione, dato dal fine di sottrarre il prodotto all'accertamento fiscale o, comunque, preordinato al conseguimento di un indebito rimborso o di un inesistente credito d'imposta.

➤ Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Il reato di contrabbando per omessa dichiarazione si verifica quando un soggetto, con dolo, non adempie all'obbligo di dichiarare le merci in dogana, sottraendole alla vigilanza e al pagamento dei diritti di confine.

La fattispecie ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

L'ultimo comma dell'art. 78 riprende, in linea con la normativa previgente, la previsione dell'inversione dell'onere della prova, considerando il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre, che non sia in grado o rifiuti di dimostrarne la legittima provenienza o presenti prove che non risultano attendibili, responsabile di contrabbando salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

➤ Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Il delitto di contrabbando per infedele dichiarazione si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

➤ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

L'art. 80, rispondendo all'indicazione della delega di razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie, riporta in un'unica disposizione, senza sostanziali modifiche, le fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, regolate dal TULD negli articoli 283, 284 e 285, individuando un reato "proprio" in quanto la tipologia del contravventore è rinvenibile esclusivamente nel comandante di aeromobili o nel capitano della nave.

➤ Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

La norma fa riferimento alle merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni - consistenti nella riduzione del dazio - allorché, previa autorizzazione della dogana, vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi.

Nonostante la particolarità della condotta interessata, relative all'indebito utilizzo della franchigia doganale, al fine di evitare forme di reato "meno gravi" e

uniformare il trattamento sanzionatorio in materia di contrabbando, la multa è uguale a quella prevista per le altre fattispecie di contrabbando - dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti - e anche in questo caso, la notizia di reato deve essere trasmessa alla Autorità giudiziaria con le modalità e in presenza delle situazioni indicata al paragrafo relativo agli articoli 78 e 79.

➤ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Il reato in commento non è integrato dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico dello "scopo di ottenere indebita restituzione di diritti".

➤ Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Nella fattispecie in esame, il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta

del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine. Quale elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico.

➤ Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024)

1. *Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'art. 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

2. *I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.*

3. *Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:*

a) *non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*

b) *superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.*

➤ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2, 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o di più.*

4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995, anche con riferimento ai profitti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

5. *Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuire da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.*

➤ Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

4. I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti.

L'ente è responsabile per i reati commessi da:

- a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso “nell'interesse o a vantaggio dell'Ente”.

La responsabilità dell'ente, sotto il profilo oggettivo sin qui rappresentato, viene meno nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

5. CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale ovvero che la Società non abbia adottato misure organizzative atte a prevenire il rischio reato.

Affinché, quindi, l'illecito 231 sia integrato è necessario che non vi sia un Modello organizzativo o che esso non risponda ai requisiti indicati dal legislatore, e cioè:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

4. individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
5. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
6. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

6. LE SANZIONI APPLICABILI

Il decreto legislativo 231/01 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato.

L'art. 9 del decreto, infatti, prevede che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille). L'importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 del D.Lgs. 231/01 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono previste e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condizione per l'applicazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

1. che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non possono, invece, essere comminate nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di esenzione. Infatti, la sanzione interdittiva non viene applicata qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l'Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78).

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie.

E' possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee: la loro durata non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni.

Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno

costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

La legge n. 3/ 2019 ha inserito un pesante inasprimento delle previsioni in materia di sanzioni interdittive in ipotesi dei reati di cui all'art. 25 comma 2 (fattispecie previste e punite dagli artt. 319, 319-ter, comma 1, 322, commi 2 e 4, c.p.) e comma 3 (fattispecie previste e punite dagli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater, 321 c.p.), prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore ai 7, nel caso di reato commesso da soggetti apicali e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera b).

Qualora, poi, l'ente si sia adoperato, prima della sentenza di primo grado, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

7. LE MISURE CAUTELARI

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno. Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

8. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

9. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida sono state aggiornate nell'anno 2008, nel 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.